

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 28

Adunanza 30 luglio 2013

OGGETTO: BONIFICA BELLICA, REALIZZAZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA E SUCCESSIVO RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE INTERNE AL POLIGONO MILITARE “ESPERIENZE PER L’ARMAMENTO”.
PROPONENTE: SOCIETÀ CIRIÈ CENTRALE PV S.A.S. DELLA BELECTRIC ITALIA S.R.L.
COMUNI: LOMABARDORE, S. CARLO CANAVESE, S. FRANCESCO AL CAMPO.
PROCEDURA: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/98 E S.M.I.
GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

Protocollo: 526 – 30350/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D’ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell’Assessore Ronco.

Premesso che:

In data 09/08/2012, con contestuale avvio del procedimento, la Società CIRIÈ CENTRALE PV S.A.S. della BELECTRIC ITALIA S.R.L. con sede legale in Roma – Piazza di Sant’Anastasia 7, P. IVA. 11668741009 ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 40/98, relativamente al progetto di “*Bonifica bellica, realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e successivo ripristino ambientale delle aree interne al poligono militare di Lombardore (TO)*”. Contestualmente è stata presentata domanda di Valutazione d’incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat*”.

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 lettera b) della L.R. n. 40/98 e s.m.i. in data 09/08/2012 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano “*La Repubblica*”, dell’annuncio della presentazione dell’istanza e del deposito degli elaborati progettuali.

Il progetto presentato rientra nelle seguenti categorie progettuali individuate dalla L.R. n. 40/98:

- n. 36 dell’Allegato B2: *impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;*

In data 10/08/2012, per il medesimo progetto, è stata presentata al Ministero della Difesa istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*”.

L’istruttoria è stata condotta dall’Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 40/98. Secondo quanto disposto dall’art. 13 della L.R. n. 40/98 è stata, pertanto, attivata la Conferenza dei Servizi, alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall’art. 9 della Legge Regionale stessa.

In data 11/09/2012 si è svolta la Riunione dell’Organo Tecnico provinciale per la VIA.

In data 20/09/2012, in concomitanza con la Conferenza dei Servizi indetta dalla Società Difesa Servizi s.p.a. del Ministero della Difesa per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi per la discussione istruttoria del progetto.

In data 04/10/2012 si è svolto un Tavolo Tecnico per l’esame delle problematiche relative alla Valutazione d’Incidenza.

In data 27/10/2012 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso l’area dell’intervento.

A seguito della seduta della Conferenza dei Servizi, del sopralluogo istruttorio e del tavolo tecnico, si è provveduto a comunicare al Proponente, con nota del 31/10/2012 prot. n. 850088, l’elenco delle integrazioni necessarie per il completamento delle istruttorie di VIA e di Valutazione d’Incidenza da presentare, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro 45 giorni dal ricevimento.

In data 06/12/2012 la Società CIRIÈ CENTRALE richiedeva una proroga di 45 giorni per la presentazione della documentazione richiesta. Con nota del 20/12/2012 prot. n. 989099 è stata concessa, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga richiesta.

In data 08/02/2013 è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta. La documentazione presentata è una revisione completa del progetto presentato in data 09/08/2012 ed ora denominato “*Bonifica bellica, realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e successivo ripristino ambientale delle aree interne al poligono militare di Esperienze per l’armamento*” da realizzarsi nei Comuni di Lombardore, San Carlo Canavese e San Francesco al Campo (denominata di seguito “riapertura istruttoria”).

Considerate le modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il proponente sempre in data 08/02/2012 ha pubblicato sul quotidiano “*La Repubblica*” l’annuncio del deposito degli elaborati progettuali modificati.

In data 26/02/2013 la documentazione progettuale è stata perfezionata (relazione geologico-geotecnica e certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San Francesco al Campo).

In data 04/03/2013 si è svolta la seconda Riunione dell'Organo Tecnico provinciale per la VIA. Date le peculiari caratteristiche del progetto, la riunione è stata estesa ai soggetti aventi competenza in materia paesaggistica e di valutazione d'incidenza.

In data 20/03/2013, in concomitanza con la seconda Conferenza dei Servizi indetta dalla Società Difesa Servizi s.p.a. del Ministero della Difesa per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per la discussione istruttoria del progetto revisionato.

In data 27/03/2013 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso l'area dell'intervento.

In data 12/04/2013 la documentazione integrativa, sulla base delle indicazioni fornite in sede di seconda conferenza dei servizi, di sopralluogo e di Tavolo Tecnico, a cui il proponente era presente, è stata perfezionata ed integrata (compensazioni e mitigazioni, inserimento paesaggistico, terre e rocce da scavo).

In data 24/04/2013 si è svolta la terza Riunione dell'Organo Tecnico provinciale per la VIA, anche questa estesa ai soggetti aventi competenza in materia paesaggistica e di valutazione d'incidenza.

In data 30/04/2013, in concomitanza con la seconda Conferenza dei Servizi indetta dalla Società Difesa Servizi s.p.a. del Ministero della Difesa per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, si è svolta la terza seduta della Conferenza dei Servizi.

In data 7/5/2013 la Società CIRIÈ CENTRALE PV S.A.S. della BELECTRIC ITALIA S.R.L. richiedeva al Servizio Valutazione Impatto Ambientale di attendere, prima di concludere il procedimento di VIA, l'esito dell'incontro programmato con la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte a seguito di quanto emerso in sede della conferenza dei servizi del 30/04/2013.

I soggetti facenti parte dell'Organo tecnico della Provincia hanno contribuito all'istruttoria con le seguenti note:

- nota prot. n. 695009 del 11/09/2012 del Servizio Esercizio Viabilità;
- nota prot. n. 791270 del 11/10/2012 del Servizio Tutela della fauna e della Flora;
- email del 19/09/2013 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

riapertura istruttoria

- nota prot. n. 51251 del 19/03/2013 dell'Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile
- nota prot. n. 54245 del 25/03/2013 del Servizio Tutela della Fauna e della Flora;
- nota prot. n. 35165 del 25/02/2013 del Servizio Esercizio Viabilità;
- nota prot. n. 79033 del 03/05/2013 del Servizio Tutela della Fauna e della Flora;
- nota prot. n. 41026 del 07/05/2013 di ARPA Piemonte;
- nota prot. n. 118742 del 4/07/2013 dell'Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile;

Da parte dei soggetti facenti parte della Conferenza dei Servizi sono giunte le seguenti note:

- nota prot. n. 4844 del 30/10/2012 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Area Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 33822/0814 del 17/10/2012 della Regione Piemonte - Direzione Regionale 8 - Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia - Settore attività di gestione e valorizzazione del paesaggio;
- nota prot. n. 27335 del 31/10/2012 della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;
- nota prot. n. 18088 del 23/10/2012 della Regione Piemonte - Direzione Regionale

- 10 Ambiente - Settore Aree Naturali Protette;
- nota prot. n. 17297 del 19/09/2012 del Comune di Leinì;
- nota prot. n. 4362 del 19/08/2012 del Comune di Lombardore;
- deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Lombardore n. 101 del 12/09/2012 ad oggetto “*Bonifica bellica e realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Atti inerenti e conseguenti finalizzati alla Conferenza dei Servizi*” ;
- nota prot. n. 8864 del 29/08/2012 della Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie;
- nota prot. n. 69898 del 19/09/2012 della Regione Piemonte - Direzione Regionale 14 - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore Decentrato OO.PP. E Difesa Assetto Idrogeologico di Torino;

riapertura istruttoria

- nota prot. n. 614 del 29/03/2013 del Comune di Rivarossa;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Rivarossa n. 8 del 28/03/2013 ad oggetto “*Realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno della Riserva Orientata Naturale della Vauda. Determinazioni in merito*”;
- nota prot. n. 1576 del 19/03/2013 del Comune di Lombardore
- deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Lombardore n. 33 del 15/03/2013 ad oggetto “*Bonifica bellica e realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Atti inerenti e conseguenti finalizzati alla Conferenza dei Servizi*”;
- nota del Comune di San Francesco al Campo del 19/03/2013;
- deliberazione del Consiglio Comunale di San Francesco al Campo n. 8 del 22/04/2013 ad oggetto “*Mozione presentata dai gruppo “Lista Civica per San Francesco al Campo”, “Lista Civica Insieme” e Lista Civica Acqua Viva” (prot. n. 2415/13) riguardante: Realizzazione di impianto fotovoltaico all’interno della Riserva Orientata Naturale della Vauda”. Determinazioni in merito*”;
- nota prot. n. 2108 del 20/03/2013 del Comune di San Carlo Canavese;
- deliberazione del Consiglio Comunale di San Carlo Canavese n. 6 del 13/05/2013 ad oggetto “*Mozione prot. n. 3459/2013 presentata dal capigruppo consiliari di maggioranza e di minoranza ad oggetto: Realizzazione di impianto fotovoltaico all’interno della Riserva Orientata Naturale della Vauda”. Determinazioni in merito*”;
- deliberazione della Giunta Comunale di Front n. 27 del 05/04/2013 ad oggetto “*Realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno della Riserva Orientata Naturale della Vauda. Determinazioni in merito*”;
- nota prot. n. 781 del 27/04/2013 del Comune di Rivarossa (trasmissione n. 2774 firme di Cittadini dei Comuni di Rivarossa, San Francesco al Campo, San Carlo e Lombardore contro la realizzazione dell’impianto);
- nota prot. n. M_D-E24501/5274 del 11/03/2013 del Comando Regionale Militare Nord SM Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari Sezione Infrastrutture Demanio Servitù Militari e Poligoni;
- nota prot. n. 7464 del 26/02/2013 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- nota prot. n. 2243 del 07/03/2013 della Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie;
- nota prot. n. 6556 del 07/05/2013 della Regione Piemonte - Direzione Regionale 10 Ambiente - Settore Aree Naturali Protette;
- nota del 06/05/2003 dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Area Metropolitana di Torino;
- nota prot. 7734 del 12/04/2013 dell’Aeronautica Militare –Comando 1^a Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio.

- nota prot. n. 43144 del 13/06/2013 della Regione Piemonte - Direzione Regionale 14 - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore Decentrato OO.PP. E Difesa Assetto Idrogeologico di Torino;
- nota prot. n. 15080 del 07/06/2013 della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.

Nell'ambito del procedimento istruttorio sono giunte a questa Provincia le seguenti osservazioni, depositate agli atti, da parte del pubblico ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della L.R. n. 40/98:

- nota del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F. A. Bonelli" – Onlus, Museo Civico di Storia naturale - Carmagnola (prot. p.le n. 782251 del 09/10/2012);
- nota del Coordinamento Associazioni per la salvaguardia della Vauda c/o Pro Natura Piemonte – Torino (prot. p.le n. 782332 del 09/10/2013);
- nota del Movimento spontaneo canavesano tutela ambiente - Amici del Parco (prot. p.le n. 792716 del 11/10/2012);

Tali osservazioni nel complesso evidenziano la "non idoneità" delle aree e l'elevato valore naturalistico delle aree che il progetto intende impegnare.

Alla riapertura dell'istruttoria sono pervenute le seguenti ulteriori osservazioni:

- ✓ nota della Coldiretti Torino (prot. p.le n. 68717 del 15/04/2013);
- ✓ nota dell'Associazione per la Tutela dell'Ambiente federata a Pro Natura Piemonte - Ciriè (prot. p.le n. 68656 del 15/04/2013);
- ✓ nota del Movimento 5 Stelle Ciriè-Valli di Lanzo (prot. p.le n. 68174 del 15/04/2013);
- ✓ nota da parte di Cittadini di San Francesco al Campo (prot. p.le n. 68161 del 15/04/2013);
- ✓ nota del Coordinamento Associazioni per la salvaguardia della Vauda c/o Pro Natura Piemonte – Torino (prot. p.le n. 68143 del 15/04/2013);
- ✓ nota del Gruppo Consiliare Partito Democratico Regione Piemonte (prot. p.le n. 64338 del 09/04/2013);
- ✓ nota del Movimento spontaneo canavesano tutela ambiente - Amici del Parco (prot. p.le n. 64055 del 09/04/2013).
- ✓ Sono altresì giunte 583 e-mail da privati cittadini e/o associazioni:
 - n. 493 (prot. p.le n. 60653 del 3/04/2013);
 - n. 26 (prot. p.le n. 80089 del 06/05/2013);
 - n. 64 (prot. p.le n. 95781 del 29/05/2013);
 - n. 3 (prot. p.le n. 95781 del 29/05/2013).

Nel complesso tali osservazioni evidenziano la non idoneità delle aree individuate in progetto ai sensi della D.G.R. 14/12/2010 n. 3-1183, il contrasto con gli obiettivi del PTC2 di contenimento del consumo di suolo, la indivisibilità dell'area naturale protetta.

Nel corso dell'istruttoria, sulla base di quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi, dall'Organo Tecnico Provinciale per la VIA, dal sopralluogo e dalle osservazioni pervenute da enti, associazioni e privati, con nota del Servizio Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 122110 del 10/07/2013, si è provveduto ad inviare al proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e, pertanto, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale. Tale comunicazione è stata trasmessa al fine di consentire l'esercizio del diritto di presentare osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nei termini previsti, l'Avv. A. Mari, dello Studio "Rödl & Partner", in nome e per conto della Società proponente medesima, con nota del 19/07/2013, ns. Prot. n. 129101 del 23.7.2013, ha inviato agli Uffici provinciali competenti osservazioni al predetto preavviso di rigetto.

Rilevato che:

Localizzazione

L'area oggetto dell'intervento è localizzata nei Comuni di Lombardore, San Francesco al Campo e San Carlo Canavese, nell'area militare del poligono militare "Esperienze per l'armamento" di proprietà del Demanio Militare, collocata all'interno della Riserva Naturale Orientata della Vauda. Il poligono, nel suo complesso, si estende su una superficie di circa 1200 ha nei comuni di Lombardore, San Francesco al Campo, San Carlo Canavese e Nole.

Il terreno destinato all'impianto fotovoltaico si estende per una superficie di circa 64,8 ha, suddivisa in quattro macroaree:

- **l'area A** (11,18 ha), in Comune di Lombardore, è localizzata in una zona marginale della Vauda lungo il confine con il Comune di Leinì;
- **l'area B** (25,45 ha) è collocata nei territori comunali di Lombardore (area B5) e San Francesco al Campo (aree B1, B2, B3, B4). Le aree B1, B2, B4, B5 sono delimitate a sud dalla fascia boschiva che costituisce il corridoio lungo il Torrente Fisca ed a nord dalla SP 20. L'area B3, più a nord, è collocata all'interno della recinzione non accessibile dall'esterno della zona militare, ove è posta la pista di prova dei mezzi, delimitata a sud da un filare di alberi e da un piccolo rio ed a nord dal cambio di pendenza del terreno che decliva verso nord;
- **l'area C** (13,86 ha) è posizionata nella zona più a nord del Comune di San Francesco al Campo, su cui si affacciano i comuni di San Carlo Canavese, Vauda Canavese, Front e Rivarossa. L'area è delimitata a sud dalla Via San Francesco al Campo, a nord dal declivio verso nord ed a ovest dalla SP13;
- **l'area D** (14,34 ha), in Comune di San Carlo Canavese, è delimitata a est dal confine comunale di San Francesco al Campo, a sud dalla SP20 ed a nord da un'area boscata.

Finalità dell'intervento

Il progetto ha per oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 39.960 kWp, da installare su terreno e collegato alla rete di distribuzione pubblica di proprietà di Terna SpA (fornitura in Alta Tensione). La Società Ciriè Centrale PV S.A.S. della Belectric Italia s.r.l. vanta titolarità in forza di contratto di concessione d'uso del terreno stipulato con la società Difesa Servizi S.p.A. La società Difesa Servizi S.p.A. è stata formalmente costituita con legge 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2 comma 27 e commi dal 32 al 36), poi riassetata nell'art. 535 del Codice dell'Ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Principali caratteristiche del progetto

Attività di bonifica bellica

Nel caso specifico, trattandosi di aree all'interno di un Poligono militare, in aderenza alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, si rende necessario attivare una bonifica sistematica, che viene normalmente condotta a scopo preventivo su aree in cui si presume la presenza di ordigni interrati o non individuabili a vista.

Le aree oggetto delle attività di bonifica, all'interno del poligono militare, saranno esclusivamente le aree interessate dalla realizzazione del progetto.

Impianto fotovoltaico

Il progetto prevede la suddivisione del campo fotovoltaico in più “macro aree” dislocate nei territori comunali di Lombardore, San Francesco al Campo e San Carlo Canavese come in precedenza evidenziato.

L’impianto fotovoltaico nel suo complesso è costituito da n. 21 sottocampi composti da moduli connessi tra loro in stringhe e posti su strutture metalliche fisse ancorate a suolo orientate a Sud aventi inclinazione di 15°. In posizione baricentrica a ciascun sottocampo è posta la cabina di conversione e trasformazione, costituita da due *inverter* da esterno abbinati ad un manufatto prefabbricato fuori terra contenente i dispositivi di protezione e sezionamento MT ed il trasformatore MT/BT di sottocampo.

La potenza nominale complessiva dell’impianto è pari a 39.960 kWp per una superficie captante complessiva dei moduli fotovoltaici di 319.680 m² ed una produzione stimata di 1.220 kWh/kWp annui, producendo una quantità di energia stimata pari a 48.751.200 kWh/anno. Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei componenti del parco fotovoltaico:

Aree d'intervento	Superficie (ha)	n. sottocampi	Potenza (kWp)	n. moduli	n. inverter	n. trasformatori
A	11,18	5	6.871,5	76.350	7	5
B	25,45	7	15.295,5	169.950	14	7
C	13,86	4	8.964	96.600	8	4
D	14,34	5	9.099	101.100	9	5
Totale	64,83	21	39.960	444.000	38	21
Area Sottostazione	1					
Totale (impianto + sottostazione)	65,38					

Le linee in media tensione in uscita da ciascuna cabina sono fatte confluire, mediante cavidotti interrati, al quadro di sbarra MT della sottostazione di trasformazione AT/MT. La prevista rete di cavidotti MT prevede inoltre l’attraversamento del torrente Fisca, al fine di connettere le aree B1/2/3/4/5 con la sottostazione AT/MT.

Considerato che, sulla base dell’istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l’Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 40/98, ha elaborato la Relazione generale sul progetto (“Relazione Generale sull’Istruttoria dell’Organo Tecnico”), trasmessa all’Assessore competente con nota prot. 121781 del 10/07/2011. Da tale Relazione, allegata al presente atto (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale, cui si rinvia, emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

Dal punto di vista amministrativo:

Il Ministero della Difesa può, ai sensi dell’Art. 355 “*Valorizzazione ambientale degli immobili militari*” del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “*Codice dell’ordinamento militare*”, “*affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all’Esercito italiano, alla Marina militare, all’Aeronautica militare e all’Arma dei Carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell’energia, della sicurezza e dell’affidabilità*”

del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato". A tal fine il Ministero della Difesa può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private.

Nel caso specifico, in data 07/07/2011, è stata stipulata tra il Ministero della Difesa e la Società "Difesa Servizi s.p.a. convenzione per la realizzazione di impianti fotovoltaici. In data 31/01/2012 è stato stipulato Contratto di concessione tra Difesa Servizi s.p.a. e Società Ciriè Centrale PV S.A.S. della BELECTRIC Italia s.r.l. in qualità di soggetto utilizzatore (individuato tramite procedura ad evidenza pubblica) per la costruzione e l'esercizio di un "impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile all'interno del sedime militare del poligono Esperienze per l'armamento". Il contratto per la concessione d'uso del terreno è stato stipulato con Difesa Servizi in data 31 gennaio 2012 e modificato in data 24 gennaio 2013.

Il procedimento relativo all'autorizzazione del progetto è stato coordinato, in termini di istruttoria tecnica e conferenze dei servizi, con il procedimento previsto dalla L.R. n. 40/98. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 355 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Ministero della Difesa, attraverso la Società Difesa Servizi, quale amministrazione procedente ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, convoca conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.

Dal punto di vista degli strumenti di pianificazione:

Pianificazione di settore

Con Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 sono state approvate le "Linee guida nazionali per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", pubblicate sulla G.U. n. 219 del 18-9-2010.

A seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali, la Regione Piemonte, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010", ha approvato il documento che definisce le aree ed i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici.

Le Linee Guida regionali classificano come "inidonee" le Aree Protette alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in quanto "in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse aree"; classificano come "inidonei" anche i SIC ricompresi nella Rete Natura 2000, "a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati".

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Con D.C.R. n. 122-29783 del 21/07/2011, è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale. L'area oggetto di intervento è localizzata all'interno dell'AIT (Ambiti Integrazione Territoriale) 8 Rivarolo Canavese.

Il P.T.R. individua all'interno del SIC le zone verso i corridoi ecologici classificate come *core areas* e l'area più periferica come *buffer zone*.

Piano Paesaggistico Regionale

Con D.G.R. n. 53 – 11975 del 4 Agosto 2009, la Regione Piemonte ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

L'area oggetto dell'intervento ricade all'interno dell'Ambito 30 – Basso Canavese e dell'Unità di Paesaggio 3040, tipologia Normativa 7 – Naturale/Rurale o rurale a media rilevanza e integrità.

L'area è individuata nella tav. P5 come Nodo principale della Rete Ecologica Regionale; per i "Nodi" vengono definiti, all'art. 18 delle NdA, i seguenti obiettivi:

- a) conservazione della struttura, della funzione e potenzialità evolutiva della biodiversità;
- b) mantenimento della diversità del paesaggio e dell'habitat, dell'insieme delle specie e dell'ecosistema e della loro integrità nel lungo periodo;
- c) conservazione, con particolare riferimento alle aree sensibili e agli habitat originali residui, delle componenti naturali, paesistiche, geomorfologiche, dotate di maggior naturalità e poco intaccate dalla pressione antropica;
- d) miglioramento delle connessioni paesistiche, ecologiche e funzionali tra le componenti del sistema regionale e sovra regionale e i serbatoi di naturalità diffusa
- e) recupero delle condizioni di naturalità e della biodiversità in particolare nelle aree più critiche o degradate, anche attraverso il contrasto ai processi di frammentazione del territorio (...).

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2)

La Riserva Naturale della Vauda è un'area protetta regionale, istituita prima con L.R. n. 23/1993 e riconfermata dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Per le riserve naturali dovrebbe essere redatto un Piano Naturalistico. Il Piano Naturalistico della Vauda è stato redatto nel 1995 ma mai adottato né approvato e non ha quindi alcuna valenza, per cui devono applicarsi le norme del Testo Unico sopra richiamato.

Per quanto riguarda gli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, il PTC2 ne sostiene il ricorso nel rispetto delle peculiarità ambientali e della tutela degli ecosistemi, e a tal fine detta norme per la loro localizzazione. L'articolo 30 delle Norme di Attuazione, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici a terra, rimanda alle Linee Guida regionali, che costituiscono riferimento per questa tipologia di interventi.

Pianificazione Comunale

Lombardore

Le aree di intervento sono identificate come "area soggetta a vincolo militare".

Le aree ricadono quasi totalmente nella classe IIa – Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geologica. Alcuni settori posti in corrispondenza di alcuni impluvi ricadono nella classe IIIa – Settori caratterizzati da condizioni di pericolosità geologica

San Carlo Canavese

Le aree di intervento sono identificate come “Area soggetta a servitù militare”.

Le aree ricadono in Classe II/1 - Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geologica.

San Francesco al Campo

Le aree di intervento sono identificate come “Aree in rispetto militare”

Le aree ricadono in Classe I – Settori in cui non sussistono situazioni di pericolosità geologica.

Vincoli

Aree protette

L'area oggetto di intervento è collocata all'interno della **Riserva Naturale Orientata della Vauda** istituita prima con L.R. n. 23/1993 e riconfermata dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*”. Ai sensi della medesima Legge Regionale l'area è gestita dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino.

La L.R. n. 19/2009 in modo particolare con riferimento all'articolo 8 vieta espressamente:

- la realizzazione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani d'area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- il danneggiamento o l'alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
- la cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
- la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali.

Si evidenzia che per effetto dell'abrogazione della L.R. n. 23/1993, “Istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda”, avvenuta con l'entrata in vigore della L.R. n. 19/2009, è intervenuta anche l'abrogazione del comma 3 dell'art. 6 (Vincoli e permessi) della medesima legge, che prevedeva:

- “I vincoli di cui alle lettere d), g) ed h) del comma 1 non sono applicabili all'Amministrazione della Difesa, a cui è consentito di effettuare attività ed esercitazioni per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e di adottare le conseguenti misure limitative dell'accesso alla Riserva naturale orientata”.

L'area protetta coincide con il **Sito di Importanza Comunitaria “Vauda”** (cod. IT1110005) identificato ai sensi della direttiva comunitaria “*Habitat*” ed istituito con il Decreto 14 marzo 2011 “*Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE*”.

La Regione Piemonte – Settore Aree Naturali protette esprime il giudizio d'incidenza relativamente agli obiettivi di conservazione del SIC “Vauda”; l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Area metropolitana di Torino è chiamato a esprimere un parere relativamente alla compatibilità ambientale dell'opera rispetto all'Area protetta regionale.

Vincolo paesaggistico

L'area oggetto dell'intervento è soggetta a **vincolo paesaggistico** ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. n. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, lettere c), f), g):

c) *“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”* per la presenza del torrente Fisca;

f) *“i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi”*;

g) *“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*;

L'autorizzazione paesaggistica risulta di competenza regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2008, a fronte del parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.

Altri vincoli

Le aree oggetto d'intervento sono sottoposte a **vincolo aeroportuale** (L. n. 58/63).

Evoluzione del progetto

La prima versione del progetto presentato in data 09/08/2012 prevedeva esclusivamente la localizzazione all'interno del territorio comunale di Lombardore sempre nell'area militare del poligono militare “Esperienze per l'armamento” collocato all'interno della Riserva Naturale Orientata della Vauda. La società aggiudicataria aveva individuato i terreni su cui realizzare il parco fotovoltaico all'interno dell'area messa a bando (pari a circa 200 ha).

In tale proposta l'impianto era stato suddiviso in cinque macroaree per una superficie di circa 72,2 ha.

Nel corso della prima fase dell'istruttoria tecnica, a seguito della conferenza dei servizi, dei tavoli tecnici, del sopralluogo istruttorio ed a seguito dei pareri giunti da enti coinvolti nella Conferenza, sono state evidenziate carenze e problematiche progettuali, sia di tipo ambientale che paesaggistico sulla base delle quali è stata formulata al Proponente una richiesta di integrazioni, con nota del 31/10/2012 prot. n. 850088, relativamente a: alternative di progetto, dismissione dell'impianto, aspetti paesaggistici, approfondimento su habitat e specie prioritarie, entomofauna, avifauna e teriofauna, zone umide, aspetti floristici e vegetazionali della brughiera, monitoraggio, compensazioni.

A fronte di un'incidenza significativamente negativa di tale progetto sul SIC, determinata da una rilevante sottrazione e riduzione della funzionalità dell'habitat comunitario di brughiera pedemontana (codice Natura 2000: 4030 “Lande secche europee”), in sede istruttoria è stato richiesto al proponente di valutare soluzioni localizzative alternative anche all'esterno dei 200 ettari utilizzati per la localizzazione dell'impianto, con l'obiettivo di individuare porzioni di territorio, sempre all'interno del demanio militare, non interferenti con gli habitat e le specie oggetto di tutela del SIC motivando la scelta con riferimento non solo alle attività delle Forze Armate e del Ministero della Difesa ma anche all'incidenza dei progetti sull'ambiente, gli ecosistemi, il paesaggio e gli habitat di interesse comunitario. Era stato inoltre richiesto al proponente di valutare la possibilità di ridurre le dimensioni dell'impianto, in modo tale da contenere il più possibile l'area SIC interferita.

Il proponente a seguito delle problematiche evidenziate ha presentato documentazione integrativa in data 08/02/2013 (revisione progetto) con successivo perfezionamento della documentazione in data 26/02/2013 e 12/04/2013.

Con le integrazioni presentate in data 08/02/2013 è stata avanzata la proposta di realizzazione

di un impianto fotovoltaico suddiviso in 4 macro-aree localizzate nel territorio dei Comuni di Lombardore, San Francesco al Campo e San Carlo Canavese, ricadenti sempre all'interno della Riserva naturale della Vauda e del SIC. Gli elaborati pervenuti prevedono una modifica sostanziale del progetto: le aree destinate all'installazione dei pannelli fotovoltaici sono in gran parte diverse da quelle inizialmente previste, ma l'estensione dell'intervento è praticamente invariata (superficie complessiva pari a 72,90 ettari), mentre la potenza risulta lievemente superiore (44.820 kWp).

A seguito del parere espresso dalla Regione Piemonte sulla Valutazione di Incidenza e dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici (come più avanti verrà specificato) il progetto risulterebbe ridotto a circa 23,1 ha, con l'eliminazione totale delle aree A e C e la riduzione delle aree B e D, come da ultima comunicazione della Soc. Ciriè Centrale del 11.6.2013.

Risultanze dell'istruttoria della Provincia in materia di VIA

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2)

Il PTC2, approvato dalla Regione Piemonte in data 21/07/2011 con D.C.R. n. 121-29759 ed entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR (11 agosto 2011), individua quale elemento centrale delle proprie politiche la corretta gestione della risorsa suolo. In particolare le prescrizioni sul contenimento del consumo di suolo (art. 16 delle N.d.A.) vietano nelle aree libere – cioè le porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o a nuclei edificati, caratterizzate da prevalente funzione agricola e forestale – nuovi insediamenti o nuova edificazione.

Nel PTC2 le aree agricole e, più in generale, quelle vegetate (dalla foresta alla trama dei corridoi ecologici e faunistici, dalle aree a parco o a altro titolo tutelate, alle aree di dissesto geologico e alle fasce fluviali, con le attività che le gestiscono), sono assunte come il contesto di base e di riferimento prioritario per la tutela ambientale.

Il progetto presentato interessa un *nodo o core area della rete ecologica provinciale*, e cioè un'area a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario. Infatti la Vauda è un'area protetta (una Riserva Naturale Regionale) ed è individuata come Sito di Importanza Comunitaria.

Il progetto, pertanto, si pone in netto contrasto con i principi cardine e le politiche di contenimento del consumo di suolo perseguite dal Piano Territoriale di Coordinamento.

Il PTC2, inoltre, rispetto alle aree protette e ai SIC, recepisce la normativa nazionale e regionale in merito richiamandone gli specifici strumenti di pianificazione o, in mancanza di una pianificazione adeguata, la legge istitutiva del Parco. Nel caso di specie, il Piano Naturalistico della Vauda è stato redatto nel 1995, ma mai adottato né approvato; pertanto, si deve fare riferimento all'art. 8 della legge regionale sulle aree protette (Norme di tutela e salvaguardia), che al comma 3 vieta, tra gli altri interventi, il danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti e la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali. Pertanto il progetto presentato non è compatibile con le disposizioni della Legge Regionale "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

A seguito di tutti gli approfondimenti tecnici effettuati e del parere legale redatto dallo Studio Golinelli (n. prot. 111409/2013 del 21/06/2013) in cui sono state affrontate le problematiche di ordine giuridico, in particolare controdeducendo alle osservazioni esposte dall'Avv. Viriglio – consulente legale dei proponenti – in data 10 aprile 2013, si formulano, in merito all'ultima versione del progetto, considerando gli stralci già richiesti in C.d.S. sia dal Settore Regionale Aree Naturali Protette, Ente Parco e Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, le seguenti valutazioni:

- ✓ Per quanto riguarda **gli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, il PTC2** ne sostiene il ricorso nel rispetto delle peculiarità ambientali e della tutela degli ecosistemi; a tal fine recepisce, all'articolo 30 delle Norme di Attuazione, la normativa sia nazionale che regionale in merito. L'avv. Golinelli, nel parere sopra richiamato, compie un *excursus* della normativa a livello nazionale e regionale sostenendo che il rilascio dell'Autorizzazione Unica prevista dal D.Lgs. n. 387/2003 per tali impianti deve rispettare le *"normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico"*. Le L.G. nazionali (D.M. 10.09.2010) sono volte, ai sensi del comma 10 dell'art. 12 dello stesso decreto, *"in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio"*. Viene demandata alle Regioni **l'indicazione di aree e siti non idonei** alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Le L.G. ministeriali, al par. 17, prevedono che tale individuazione venga svolta mediante *"apposita istruttoria che consideri le disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico ..."*. I criteri da seguire da parte delle Regioni per l'individuazione di tali aree sono stabiliti dall'allegato 3 al par. 17, che, alla lettera f), indica come non idonee le aree naturali protette ai diversi livelli, i SIC e le zone individuate dall'art. 142 del D.Lgs. n. 142/2004 e s.m.i.. La Regione Piemonte ha emanato le L.G. regionali con D.G.R. 14.12.2010 n. 3-1183 *"Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra"*.

Visto quanto sopra, il PTC2, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici al suolo, rimanda alle Linee Guida regionali che costituiscono riferimento per questa tipologia di interventi. Le L.G. regionali classificano come "inidonee" le Aree Protette alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse aree; classificano come "inidonei" anche i SIC ricompresi nella Rete Natura 2000, così come le zone individuate dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali), di cui fanno parte i parchi e le riserve regionali. L'avv. Golinelli conclude che, anche in considerazione del fatto che il Codice dell'Ordinamento militare deve rispettare le norme in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali, viste inoltre le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato in relazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree protette o nei territori di protezione esterna alle stesse, il territorio interessato dall'impianto si configura come area inidonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

- ✓ il suolo - oltre ad essere risorsa multifunzionale fondamentale, in quanto genera biomassa, funge da strato filtro (ovvero trattiene e depura l'acqua, contribuendo a regolare il bilancio idrologico, trattiene la CO₂ ecc), è la più grande riserva genetica del pianeta, fornisce materie prime essenziali (argille, sabbie, ghiaie) ecc. - è una risorsa esauribile, non rinnovabile. Per questi motivi la Provincia di Torino, nel redigere il PTC2, ha scelto di appuntare la propria attenzione su quello che appare come il fenomeno più impattante a livello territoriale ovvero l'incremento del consumo di suolo. Pertanto il tema del contenimento del consumo di suolo è un principio cardine del PTC2. Nel perseguire tale obiettivo il Piano individua specifiche norme di utilizzo del suolo ai fini dell'edificazione, definendo tre diverse "tipologie" di aree: *"aree dense"*, *"aree di transizione"*, *"aree libere"*. Il PTC2 tutela le aree "libere" (come si configura la Vauda) da qualsiasi forma di edificazione mentre detta norme specifiche per le aree dense e di transizione. Le "aree libere" (agricole, fertili, boscate, di valore naturalistico) sono considerate un valore che non bisogna ulteriormente compromettere o danneggiare in quanto ricchezza da tutelare per le future generazioni. In particolare le prescrizioni sul contenimento del consumo di suolo (art. 16 delle N.d.A.) vietano nelle aree libere – cioè le porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o a

nuclei edificati, caratterizzate da prevalente funzione agricola e forestale – nuovi insediamenti o nuova edificazione. La realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico è ammessa se adeguatamente motivata e in mancanza di possibili localizzazioni alternative (art. 16 c.5). In questo caso l'area interferita non solo è un'area libera (normata dagli artt. 15-16-17 delle NdA del PTC2 che si configurano come prescrizioni) ma è un nodo o core area della Rete Ecologica Provinciale, in quanto area protetta regionale e SIC appartenente alla Rete Natura 2000, e quindi un suolo di elevato pregio naturalistico-ecologico. Occorre inoltre considerare che l'estensione dell'impianto, seppure ridotta rispetto alle prime versioni del progetto, determina un impatto di area vasta che andrebbe ad inficiare l'integrità del sito sotto vari profili, da quello territoriale a quello ambientale, da quello naturalistico-ecologico, oltre che a quello paesaggistico.

Impatto sui suoli

È necessario valutare che i suoli superficiali di brughiera quali quelli in oggetto verranno danneggiati in modo consistente soprattutto nella fase di cantiere, a causa del transito dei mezzi e delle opere di scavo per la realizzazione dei plinti in cemento e in generale delle strutture - per la manutenzione periodica degli impianti e nella fase finale di dismissione che comporterà l'estrazione dei basamenti in cls, lo smontaggio delle strutture e dei moduli, il passaggio di mezzi ecc ... Tali attività necessitano di macchine operatrici e mezzi di trasporto di medie/grosse dimensioni per le operazioni di trivellazione, infissione al suolo, trasporto malte cementizie per i supporti, scavo cavidotti vari, trasporto intelaiature di supporto e pannelli. Sono inoltre previste altre opere quali *inverter*, cabine di trasformazione, recinzione, impianto di illuminazione, viabilità interna ed esterna, cavidotto ecc. Gli impianti fotovoltaici a terra, quali quello in esame, hanno una durata prolungata nel tempo (l'autorizzazione è stata richiesta per una durata di 20 anni) e sottraggono pertanto suolo (in questo caso di elevato pregio naturalistico-ecologico) per un lungo periodo. Il ripristino dell'area viene previsto mediante riempimento delle buche con lo stesso terreno accantonato in precedenza. Il processo di ricostituzione del suolo e delle sue proprietà e funzioni antecedenti all'intervento non potrà però essere di breve durata né potrà in toto ricreare le condizioni iniziali, vista anche la profondità di impianto delle strutture. Pertanto si verrebbe a creare una sottrazione di suolo prolungata con un impatto che si reputa non del tutto reversibile.

Nel caso in esame, data la peculiarità dell'area, la fase di cantiere vera e propria sarà preceduta dalla bonifica bellica realizzata attraverso appositi macchinari che effettuano sondaggi sino alla profondità di 2 metri secondo una maglia circolare regolare con interasse di 2,80 cm. La necessità di operare con mezzi meccanici di grossa taglia comporterà inevitabilmente un impatto temporaneo sia sulla struttura del terreno (es. compattamento) sia sullo stato della componente vegetazionale attuale.

Per quanto concerne la fase di esercizio le principali modifiche sono relative all'interferenza della copertura dei pannelli sull'esposizione solare e sulla disponibilità idrica e da questa sulla tipologia di vegetazione che "persiste" in tali condizioni. Gli effetti dei pannelli sulla componente suolo sono tuttora oggetto di studio così come le influenze sulla fertilità dei terreni a lungo termine.

Tutela Flora e fauna

La nuova soluzione localizzativa è sicuramente migliorativa rispetto alla progettazione precedente, ma nonostante ciò le problematiche relative alla sua realizzazione sono molteplici, alcune di carattere più generale e altre più puntuali, ma non per questo meno significative.

Il sito in oggetto, caratterizzato da un alto valore di naturalità e di biodiversità, verrebbe alterato in modo pesante determinando frammentazione e perdita di connettività degli habitat.

Gli elaborati sulla Valutazione di Incidenza presentati con il progetto non analizzano tali possibili impatti, in particolare rispetto al notevole impoverimento della diversità floristica, che all'inizio del secolo scorso era di oltre 700 specie, ma che oggi sembra essersi ridotta a 400 specie (Rilievi effettuati durante il Progetto INTERREG "Conservazione e gestione della flora e degli habitat nelle alpi occidentali del sud" effettuati negli anni 2003-2004). Inoltre permangono le problematiche dell'elevato consumo di suolo all'interno di un SIC, anche se i campi in progetto non dovrebbero incidere su habitat prioritari secondo la Direttiva Habitat.

Si reputa pertanto che, nonostante le migliorie apportate, il progetto continui ad essere fortemente impattante nei confronti del valore conservazionistico dell'intera area.

Piano Gestione Inerti

Per quanto attiene al **bilancio degli inerti** relativo all'opera in esame, dalla realizzazione del parco fotovoltaico si origineranno circa 11.000 mc di materiale di scavo provenienti, principalmente, dalle fasi di realizzazione della viabilità di cantiere e dalla posa in opera delle fondazioni.

Tali materiali verranno gestiti come terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/12 secondo un Piano di Utilizzo presentato con la documentazione VIA dell'agosto 2012 e sottoposto a integrazioni nell'aprile 2013.

Contaminazione chimica dei suoli

Le indagini ambientali effettuate dal proponente, illustrate nella relazione ambientale specifica, hanno previsto l'esecuzione di n. 121 pozzetti esplorativi distribuiti con criterio sistematico presso n. 5 aree interessate dagli interventi in progetto; tali indagini hanno evidenziato un superamento della CSC prevista per una destinazione d'uso commerciale/industriale (30 mg/kg) per il parametro Sb (antimonio), riconducibile alle attività militari e di protezione civile svolte sull'area.

Le analisi effettuate dal Proponente hanno riscontrato in tre punti dell'area A il superamento delle CSC per terreni a destinazione d'uso commerciale/industriale per il parametro Sb (valore massimo di 49 mg/kg a fronte di una CSC di 30 mg/kg).

Così come citato nella documentazione presentata, il recente D.L. c.d. "Crescita" n. 83/12, al comma 2 dell'art. 35, ha modificato il comma 5 bis dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, che ora demanda ad un futuro decreto interministeriale la determinazione dei criteri di individuazione "delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi".

In assenza della definizione delle suddette CSC da parte del futuro decreto interministeriale, non risulta possibile determinare la necessità di attivare le procedure di cui all'art. 6 del D.M. Difesa del 22 ottobre 2009, che definisce le procedure amministrative ed operative per gli interventi di bonifica che riguardano le aree militari, in analogia con l'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, che riguarda invece le procedure di bonifica per le aree "civili".

L'analisi di rischio diretta, formulata dal Proponente nella documentazione progettuale presentata, che identifica come bersagli i lavoratori impiegati nell'installazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici, ha evidenziato un rischio sanitario accettabile e quindi le concentrazioni di inquinanti (Sb) rilevate nel terreno non pregiudicherebbero la realizzazione e l'esercizio dell'opera in progetto. Eventuali modifiche dello scenario di utilizzo necessiterebbero comunque di una riformulazione dell'analisi di rischio.

Per quanto alla qualità dei suoli emersa dall'indagine svolta nell'ambito del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento al superamento rilevato da parte di

alcuni parametri rispetto alle CSC per terreni a destinazione verde pubblico/residenziale, si precisa che la problematica in questione non presenta rilevanza, ad esclusione di quanto oggetto di specifica valutazione nell'ambito dell'esame del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, nell'ambito dell'iter in esame, ma deve essere oggetto di ulteriori approfondimenti ed inquadrata in un contesto più ampio che tenga conto della fruibilità dell'area, dei ricettori interessati e dei possibili percorsi di esposizione a carico di quest'ultimi.

Acustica

Dall'esame dell'elaborato prodotto è emerso che gli impatti legati al rumore riguardano esclusivamente la fase di cantiere mentre per quella di esercizio non sono previste situazioni disturbo presso i ricettori limitrofi stante il limitato numero di sorgenti rumorose ed i bassi livelli di emissione prodotti.

Viabilità

Il Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino ha espresso per quanto di competenza parere preliminare favorevole, con prescrizioni, relativamente agli interventi da eseguirsi su strade provinciali (SP 13, SP 39, SP 267 ed SP 720).

Pareri espressi dai soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi

Valutazione d'Incidenza

L'area protetta coincide con il Sito di Importanza Comunitaria "Vauda" (cod. IT1110005) identificato ai sensi della direttiva comunitaria "Habitat"; infatti il sito è caratterizzato da un alto valore di naturalità e di biodiversità. Non esiste un Piano di Gestione del SIC. La Valutazione di Incidenza valuta gli effetti che i progetti/piani possono causare agli habitat.

Su tale aspetto si riportano i passaggi essenziali delle valutazioni espresse della Regione Piemonte – Settore Aree naturali protette:

“Tre (B, C, D) delle quattro aree individuate non interferiscono con gli habitat di interesse del SIC, in particolare con quelli legati alla brughiera pedemontana e alle zone umide. Anche le aree destinate alla collocazione delle terre da scavo, in precedenza previste in un'area di spiccata eterogeneità ambientale ed importante per la fauna invertebrata, sono state dislocate in aree degradate in prossimità del piazzale che sarà attiguo alla sottostazione di trasformazione (già in parte asfaltato).

Le su citate tre aree individuate per l'impianto fotovoltaico sono potenzialmente riconducibili ancora ad un habitat in direttiva, il 6510 “Prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale”, ma in considerazione del loro intenso utilizzo agronomico e della possibilità di mantenimento degli attuali livelli di biodiversità, peraltro già bassi, anche con impianto in esercizio, si considera non significativa l'incidenza della sottrazione di tale habitat connessa alla realizzazione dei plinti di fondazione dei pannelli.

La quarta area individuata, denominata “A” (superficie di 16,60 ettari e potenza dell'impianto pari a 10.084,5 kWp), presenta invece un habitat definibile “brughiera sfalciata”, facilmente riconducibile per dinamica naturale o per intervento antropico mirato, all'habitat della brughiera pedemontana, oggetto di tutela del SIC (cod. 4030 “Lande secche europee”).

Anche alla luce della documentazione spontanea pervenuta in data 12 aprile 2013, a parere del Settore scrivente il permanere degli impianti nell'area A determina ancora una incidenza negativa sul SIC. Tale area presenta condizioni riconducibili all'habitat di brughiera;

possiede pertanto le caratteristiche per essere rapidamente riconvertibile nella migliore espressione dell'habitat 4030 della Direttiva 92/43/CEE.

Pertanto la formulazione di un giudizio d'incidenza positivo deve essere subordinata allo stralcio dell'area A dal progetto e alla conseguente riduzione della superficie complessiva dell'impianto, non avendo il proponente scelto un'alternativa localizzativa coerente con gli obiettivi di conservazione del SIC, anche in aderenza con il principio di precauzione che guida gli orientamenti della Commissione europea in materia ambientale”.

Compatibilità con l'area protetta

Su tale aspetto si riportano i passaggi essenziali del parere dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Area Metropolitana di Torino:

“Il progetto in esame presenta una intrinseca problematicità relativa alla sua effettiva temporaneità e reversibilità ma che si realizzerà solo ad una scala temporale molto lunga se rapportata alle veloci dinamiche ecologiche dell'habitat a brughiera. Una valutazione d'incidenza positiva, basata solo sulla reversibilità del progetto dopo venti anni, non sarebbe corretta poiché escluderebbe ulteriori aspetti relativi alla conservazione e alla manutenzione dell'integrità del sito e delle sue funzioni ecologiche durante la fase di esercizio dell'impianto. In altre parole la sottrazione “temporanea” delle aree A, B, C e D interferisce significativamente per il periodo di esercizio con la connettività ecologica del SIC e agisce impoverendone l'eterogeneità ambientale originaria.

Si ritiene pertanto che, come proposto in parte nel nuovo progetto, si debba assumere che la reversibilità degli impatti dovuti all'occupazione ventennale di suoli “agricoli” sia accettabile solo congiuntamente ad una azione, in varie fasi, che recuperi a maggior qualità ambientale (zone umide, brughiera, corridoi ecologici) i 65,83 ha occupati per 20 anni dall'impianto.

Il proponente ha affrontato tale questione e proposto una ripartizione degli interventi di ricostituzione della brughiera e di salvaguardia della connettività ambientale.

L'Ente ritiene necessario, come per altro già precedentemente disposto nel caso di interventi analoghi, richiedere, la redazione di uno specifico piano di ripristino e rinaturalizzazione dei luoghi che preveda la realizzazione vincolante di interventi utili ad accelerare e facilitare la ricostituzione degli ambienti naturali di interesse conservazionistico e naturalistico”.

Aspetti Paesaggistici

Si riportano di seguito i passaggi essenziali del parere espresso da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte:

“Considerato che la riformulazione del progetto ha esiti sicuramente migliorativi, riducendo il consumo di paesaggio “raro” a favore di un consumo di componenti paesaggistiche più comuni, ma che comunque non esclude un rilevante impatto in termini di consumo di suolo, di paesaggio e compromissione di habitat (72 ettari), ancorchè per un tempo determinato, e comunque non irrilevante per durata, in particolare se si tengono presenti i tempi, non brevi, necessari al ripristino dello stato preesistente dei luoghi;

Considerato che, se alcune aree interne al sito sono oggettivamente caratterizzate da visibilità ridotta dall'esterno, e non sono accessibili internamente - in relazione all'appartenenza al demanio militare e all'attuale funzione a poligono, che permarrà anche successivamente all'istallazione dei campi fotovoltaici - la maggior parte delle aree previste dal progetto si affaccia invece su strade a pubblica percorrenza, in cui le opere di mitigazione, ancorchè efficaci, modificherebbero sensibilmente il paesaggio preesistente;

Considerato che il progetto di campo fotovoltaico in oggetto, definito nella versione discussa

nella riunione di conferenza di servizi del 30/04/2013, è stato ritenuto non compatibile, sotto il profilo dell' impatto paesaggistico – sia in termini percettivi che di consumo fisico di paesaggio - per i seguenti motivi:

l' attuazione dell' intervento comprometterebbe il paesaggio tutelato dalle diverse fonti normative citate; tale paesaggio, che non solo ha carattere di rarità per la singolarità delle componenti morfologiche e vegetazionali - che delineano uno scenario di “brughiera” - ma si configura inoltre come quadro costituito da pluralità di fattori identitari (le componenti paesaggistiche) spontaneamente integrati, in definito rapporto localizzativo e quantitativo tra loro (pascoli, boschi, brughiera nel suo interno, e lo scenario delle Alpi, della collina torinese, della Vaude a grande scala);

l'intervento si denota indiscutibilmente come elemento perturbante dell'equilibrio suddetto, ed incongruente rispetto alla preservazione delle peculiarità del paesaggio, obiettivo e giustificazione dei vincoli e delle diverse misure di salvaguardia vigenti, istituite a difesa di un rilevante interesse pubblico quale la tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni paesaggistici e ambientali;

in particolare, sono state individuate come aree di criticità le aree B, collocate in un ambito di particolare pregio paesaggistico direttamente apprezzabile, come quadro naturale, alla pubblica fruizione di chi percorra la strada che li costeggia, e in cui le opere di mitigazione porterebbero a una notevolissima modificazione dello stato dei luoghi, e dei rapporti tra le diverse componenti del paesaggio (vaste estensioni prative alternate a boschi spontanei), sia in termini fisici che percettivi;

è stato altresì ritenuto particolarmente critico il carico ambientale paesaggistico relativo all' estensione complessiva delle aree C e D, ancorchè si ritenga che la loro localizzazione sia in linea di massima sostenibile;

Considerato che ai fini del superamento della valutazione negativa verbalizzata nella riunione di conferenza di servizi del 30/04/2013, si è ritenuta necessaria la predisposizione di una revisione progettuale fondata su:

un deciso ridimensionamento, in misura minima del 50%, delle aree B, privilegiando se possibile il mantenimento delle aree a est, più vicine a quelle compromesse da usi militari (zona circoscritta dalla recinzione);

- il ripensamento e ottimizzazione delle opere di mitigazione per le aree B conservate, ai fini di minimizzarne l' impatto modificativo sul territorio;*
- il ridimensionamento, a scelta, in misura minima del 50%, dell' area C o area D, per ridurre il carico ambientale e paesaggistico complessivo;*
- l'aumento del numero di corridoi ecologici all' interno dei campi di maggiore estensione (A, C, D);*
- l'individuazione eventuale, a compensazione delle aree ridimensionate o stralciate, di aree a pascolo o agricole maggiormente distanti dai percorsi a pubblica fruizione, o da punti di vista sensibili, da destinarsi a campo fotovoltaico*

Considerato che il progetto in variante trasmesso da Difesa Servizi in data 31/05/2013, e integrato dal layout trasmesso in data 11/06/2013 presenta modifiche progettuali considerevoli, comportanti una riduzione di quasi tre quarti del parco fotovoltaico inizialmente proposto, e dalle quali si evince una permanenza dello stesso nelle aree più degradate; in particolare, il progetto stralcia il sottocampo C, il sottocampo A, e riduce il sottocampo B alle aree B5,B6,B7 in comune di Lombardore.

Tutto ciò visto e considerato, questo Ufficio ritiene che l'ultima versione del progetto presentato superi i principali elementi di incompatibilità sotto il profilo dell' impatto paesaggistico – sia in termini percettivi che di consumo fisico di paesaggio - e pertanto

formula, per quanto di competenza, una valutazione di incidenza sostanzialmente favorevole, rimandando le ulteriori prescrizioni di dettaglio alla trasmissione del progetto definitivo nell'ambito del futuro procedimento unico autorizzativo ai sensi della L. 387/03 e s.m.i.”.

Rischio archeologico

Si riporta quanto indicato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie:

“Si richiede per tutte le aree in cui andranno ad essere realizzate le opere in oggetto, l’attivazione delle procedure di accertamenti archeologici preliminari previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., art. 96 comma 1, lett. a e b, con la realizzazione di una campagna di sondaggi stratigrafici per uno sviluppo complessivo pari al 30% dell’area interessata dal movimento terra, il cui primo piano dovrà essere sottoposto preventivamente all’approvazione dell’Ufficio Scrivente, che mantiene la direzione scientifica delle operazioni.

Si richiede inoltre che tutte le attività di bonifica ordigni bellici siano sottoposte per quanto compatibile con le norme relative alla sicurezza, ad assistenza continuativa effettuata da operatori archeologici e che il piano delle operazioni sia sottoposto preventivamente a questa Soprintendenza.

Al termine delle operazioni richieste, ricevuta la documentazione prodotta, questa Soprintendenza esprimerà il proprio parere di competenza”.

Altri pareri ed autorizzazioni

Il Comando Regionale Militare Nord SM Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari Sezione Infrastrutture Demanio Servitù Militari e Poligoni esprime nulla contro la realizzazione dell’opera. In merito ad eventuali ostacoli alle traiettorie al volo a bassa quota rimanda al rispetto delle Direttive di cui alla Circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/4422 del 09/08/2000 relativa alla “Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota” e stralcio del “Codice di Navigazione Aerea”.

L’Aeronautica Militare –Comando 1^a Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio ha segnalato che l’opera non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati all’Aeronautica stessa né con servitù prediali o Militari (ex. L 898/76) a loro servizio; pertanto nulla osta, relativamente ai soli aspetti demaniali di proprio interesse, all’esecuzione dell’intervento.

Si riporta quanto indicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: *“L’attività in oggetto non rientra fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011. Ad ogni buon fine si fa presente che, anche nel caso di attività non soggette a controlli, sussiste comunque l’obbligo, a cura dei titolari, dell’osservanza delle norme di sicurezza vigenti e dell’adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, con riferimento al quale le disposizioni di cui alla nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 07/02/2012 prot. DCPREV n. 1324 “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici – Edizione Anno 2012”, pur non cogenti, possono costituire un utile riferimento. Si rammenta infine che, qualora le cabine di trasformazione configurino attività soggette a controlli ex DPR 151/2011 in quanto ricadenti al punto 48 dell’Allegato I, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del citato regolamento di prevenzione incendi”.*

Il Settore Decentrato OO.PP. E Difesa Assetto Idrogeologico di Torino della Regione Piemonte ha espresso per quanto di competenza, esclusivamente ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, parere favorevole con prescrizioni all’esecuzione degli attraversamenti del rio Pogliano, del Rio della Vauda e del torrente Fisca. Lo stesso Settore ha ritenuto inoltre compatibile dal punto di vista idraulico il passaggio interrato della linea in media tensione

nelle aree situate in sinistra ed in destra idrografica del torrente Fisca e soggette a possibili esondazioni a pericolosità elevata (Eba).

Comuni coinvolti dal progetto:

Comune di Lombardore

Parere positivo. Con D.G.C. n. 33 del 15/03/2013 è stata approvata la bozza di convenzione tra il Comune e la Società CIRIÈ CENTRALE PV S.A.S. della BELECTRIC ITALIA S.R.L..

Comune di San Francesco al Campo

Contrarietà alla realizzazione dell'impianto espressa con D.C.C. n. 8 del 22/04/2013.

Comune di San Carlo Canavese

Contrarietà alla realizzazione dell'impianto espressa con D.C.C. n. 6 del 13/05/2013.

Comuni limitrofi

Comune di Rivarossa

Contrarietà alla realizzazione dell'impianto espressa con D.C.C. n. 8 del 28/03/2013.

Comune di Front

Contrarietà alla realizzazione dell'impianto espressa con D.G.C. n. 24 del 05/04/2013.

Comune di Leinì

Con nota n. 17297 del 19.9.2012 il resp. del Settore Edilizia Privata/Urbanistica ha formulato alcune osservazioni e richieste di chiarimenti.

Sul progetto modificato a Febbraio 2013 non sono prevenuti pareri.

Ritenuto che l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, come in premessa ricostruita, fa emergere le seguenti considerazioni di sintesi.

Il progetto si colloca in un'area che le Linee Guida regionali "*Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra*" (adottate con D.G.R. 14.12.2010, n. 3-1183), in attuazione delle Linee Guida nazionali sugli impianti alimentati da FER, classificano come "inidonea", in quanto coincidente con un'area naturale protetta e un Sito di Importanza Comunitaria, appartenente alla "Rete Natura 2000".

Le Linee Guida regionali in parola classificano le Aree Protette come "inidonee" alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse aree; classificano come "inidonei" anche i SIC ricompresi nella Rete Natura 2000, così come le zone individuate dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i. ("Codice dei beni culturali"), di cui fanno parte i parchi e le riserve regionali.

Sul punto occorre evidenziare come, da ultimo, si sia affermato un orientamento giurisprudenziale per il quale le Linee Guida regionali sopra citate non possano essere in alcun modo relegate a mere linee di indirizzo, ma assumono una cogenza prescrittiva tale che l'operatore non potrebbe discostarsene neanche nel caso di opinioni tutte di segno contrario raccolte in seno alla Conferenza dei servizi; con la conseguenza che la valutazione regionale di inidoneità di un sito, già in sede di formazione delle Linee Guida medesime, assorbe e supera ogni altra valutazione al riguardo, al punto da non ammettere la stessa possibilità di valutazioni concorrenti e di opposta valenza (cfr., in tal senso, TAR Piemonte, Sez. I., 22 febbraio 2013, n. 248, e Consiglio di Stato, Sez. V, 15 gennaio 2013, n. 176). Ne deriva che, proprio con riguardo a tale recente consolidata giurisprudenza, risulta affermato il principio secondo il quale la natura di area "non idonea" vada intesa in senso assoluto, incompatibile con una valutazione in concreto, caso per caso, delle aree volta a volta coinvolte.

Del resto, tale interpretazione del Giudice amministrativo, sia di primo grado che di appello, appare effettivamente del tutto coerente con le stesse indicazioni offerte dalle Linee Guida regionali in parola, nelle quali si legge testualmente che le Direzioni regionali competenti, al fine di individuare le aree e i siti non idonei all'installazione a terra di impianti fotovoltaici, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno pertanto avviato la prevista "... istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ..."; vale a dire, al fine di pervenire al processo di identificazione delle aree non idonee si è già - passati attraverso un'attenta istruttoria degli organi regionali competenti, che non può certo essere ripetuta, caso per caso, dalle singole Amministrazioni chiamate poi a decidere: pena l'evidente contrasto con la funzione e il ruolo che lo Stato, per tale categoria di opere, ha voluto riservare alla Regione.

Ne consegue che, anche in considerazione del fatto che il Codice dell'Ordinamento militare deve rispettare le norme in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali, proprio in relazione alla richiamata giurisprudenza in tema di installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree protette o nei territori di protezione esterna alle stesse, **il territorio interessato dall'impianto si configura come area inidonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.**

Del resto, anche dall'istruttoria tecnica effettuata nell'ambito della Conferenza dei Servizi risultano valutazioni non uniformi.

Da una parte, infatti, le valutazioni specialistiche effettuate sui temi dell'incidenza ecologica e della autorizzazione paesaggistica concludono con un parere positivo sull'intervento, sia pure vincolato ad un fortissimo ridimensionamento dell'opera. Peraltro, questi stessi Enti fanno trasparire, nell'espressione del loro parere, alcune criticità intrinseche legate all'intervento.

La Regione Piemonte, Settore Aree Naturali protette, esprime un giudizio di incidenza positivo motivato sul fatto che nell'ambito del progetto presentato nel febbraio 2013 vengono interessate aree con un valore naturalistico meno elevato, a condizione, tuttavia, dello stralcio dell'area A e di una serie di prescrizioni relative ad interventi di mitigazione e compensazione.

Nella valutazione effettuata dall'Ente Parco, viene evidenziata la problematicità relativa alla effettiva temporaneità e reversibilità dell'intervento, ma che si realizzerà solo ad una scala temporale molto lunga se rapportata alle veloci dinamiche ecologiche dell'habitat a brughiera. Vengono, pertanto, definite una serie di condizioni e prescrizioni relativamente alle mitigazioni individuate dal proponente. Viene comunque ribadita la richiesta di stralcio dell'area A.

La Soprintendenza ai Beni Ambientali ha espresso nella Conferenza dei Servizi un parere negativo, evidenziando il forte impatto paesaggistico dell'intervento. Lo stesso parere evidenziava condizioni specifiche (stralcio di alcune aree) per il suo superamento. A seguito di una comunicazione di disponibilità allo stralcio (e la presentazione di uno schema di layout, che prevede lo stralcio totale delle aree A e C e lo stralcio parziale delle aree B e D) da parte della Soc. Belectric, la Soprintendenza ha ritenuto che il progetto presentato superi i "**principali**" elementi di incompatibilità sotto il profilo dell'impatto paesaggistico, e pertanto ha formulato una valutazione di incidenza "**sostanzialmente**" favorevole.

La sommatoria degli stralci di aree richiesti dai due enti porterebbe ad una dimensione complessiva del progetto (sia in termini di superficie coinvolta, sia in termini di potenza elettrica prodotta) inferiore al 50% delle iniziali previsioni.

Sul piano della produzione energetica da fonti rinnovabili il progetto è sicuramente positivo, anche se il forte ridimensionamento a seguito degli stralci lo rende meno strategico di quanto inizialmente previsto.

Non risultano problematiche particolari alla realizzazione del progetto legate ad alcuni livelli di contaminazione dei suoli dovuta all'uso pregresso delle aree per esercitazioni militari. Ciò anche in ragione del regime normativo specifico, e allo stato attuale incompleto, vigente sulle aree militari (assenza di limiti). Pertanto nell'ambito del progetto è stata valutata esclusivamente la compatibilità dell'intervento in termini di tutela della salute dei lavoratori che realizzeranno le installazioni;

Dall'altra, le valutazioni effettuate dai competenti servizi della Provincia e dall'ARPA si concludono in senso negativo:

- il sito in oggetto, caratterizzato da un alto valore di naturalità e di biodiversità, verrebbe alterato in modo pesante determinando frammentazione e perdita di connettività degli habitat. Gli elaborati sulla Valutazione di Incidenza presentati con il progetto non analizzano tali possibili impatti, in particolare rispetto al notevole impoverimento della diversità floristica, che all'inizio del secolo scorso era di oltre 700 specie (Ferrari E., 1913, *La vegetazione del territorio di Leynì (Torino) nei rapporti colla coltura agraria*. Annali dell'Accademia di Agricoltura di Torino, 55, 459-515) ma che oggi sembra essersi ridotta a 400 specie (Rilievi effettuati durante il Progetto INTERREG "Conservazione e gestione della flora e degli habitat nelle alpi occidentali del sud" effettuati negli anni 2003-2004). Inoltre permangono le problematiche dell'elevato consumo di suolo all'interno di un SIC, anche se i campi in progetto non dovrebbero incidere su habitat prioritari secondo la Direttiva Habitat;
- dal punto di vista della pianificazione territoriale il progetto, oltre a risultare in contrasto con le Linee Guida Regionali citate, alle quali il PTC2 del 2011 rimanda, in quanto il territorio interessato dall'impianto si configura come area inidonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, si pone comunque in aperto contrasto con i principi ispiratori e le politiche ambientali e territoriali perseguite del PTC2 medesimo. In tale piano, infatti, le aree agricole e, più in generale, quelle vegetate (dalla foresta alla trama dei corridoi ecologici e faunistici, dalle aree a parco o ad altro titolo tutelate, alle aree di dissesto geologico e alle fasce fluviali, con le attività che le gestiscono) sono assunte come il contesto di base e di riferimento prioritario per la tutela ambientale. Il PTC2 persegue la tutela e la valorizzazione ecologica e paesaggistica di tali ambiti, mediante il mantenimento e l'incremento della biodiversità e la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio. Il progetto presentato interessa un nodo o core area della rete ecologica provinciale, e cioè un'area a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario;
- il suolo - oltre ad essere risorsa multifunzionale fondamentale, in quanto genera biomassa, funge da strato filtro (ovvero trattiene e depura l'acqua, contribuendo a regolare il bilancio idrologico, trattiene la CO₂ ecc), è la più grande riserva genetica del pianeta, fornisce materie prime essenziali (argille, sabbie, ghiaie) ecc. - è una risorsa esauribile, non rinnovabile. Per questi motivi la Provincia di Torino, nel redigere il PTC2, ha scelto di appuntare la propria attenzione su quello che appare come il fenomeno più impattante a livello territoriale ovvero l'incremento del consumo di

suolo. Pertanto il tema del contenimento del consumo di suolo è un principio cardine del PTC2 e trova declinazione nelle strategie dei vari sistemi: insediativo, infrastrutturale, naturale, in modo che tale fenomeno possa essere correttamente governato soprattutto in rapporto alle aree pianeggianti – collinari (quali la Vauda). Nel perseguire tale obiettivo il Piano individua specifiche norme di utilizzo del suolo ai fini dell'edificazione, definendo tre diverse "tipologie" di aree: "aree dense", "aree di transizione", "aree libere". Il PTC2 tutela le aree "libere" (come si configura la Vauda) da qualsiasi forma di edificazione mentre detta norme specifiche per le aree dense e di transizione. Le "aree libere" (agricole, fertili, boscate, di valore naturalistico) sono considerate un valore che non bisogna ulteriormente compromettere o danneggiare in quanto ricchezza da tutelare per le future generazioni. Nel caso di specie, l'area interferita non solo è un'area libera ma è un *nodo* o *core area* della Rete Ecologica Provinciale, in quanto area protetta regionale e SIC appartenente alla Rete Natura 2000, e quindi un suolo di elevato pregio naturalistico-ecologico. Occorre inoltre considerare che l'estensione dell'impianto, seppure ridotta rispetto alle prime versioni del progetto, determina un impatto di area vasta che andrebbe ad inficiare l'integrità del sito sotto vari profili, da quello territoriale a quello ambientale, da quello naturalistico-ecologico, oltre che a quello paesaggistico;

- il progetto in esame, pertanto, si pone in netto contrasto con i principi cardine e le politiche di contenimento del consumo di suolo perseguite dal Piano Territoriale di Coordinamento;
- infine è necessario valutare che i suoli superficiali di brughiera quali quelli in oggetto verranno danneggiati in modo consistente soprattutto nella fase di cantiere, a causa del transito dei mezzi e delle opere di scavo per la realizzazione dei plinti in cemento e in generale delle strutture - per la manutenzione periodica degli impianti e nella fase finale di dismissione che comporterà l'estrazione dei basamenti in cls, lo smontaggio delle strutture e dei moduli, il passaggio di mezzi ecc ... Sono inoltre previste altre opere quali inverter, cabine di trasformazione, recinzione, impianto di illuminazione, viabilità interna ed esterna, cavidotto ecc. Gli impianti fotovoltaici a terra quali quello in esame, hanno una durata prolungata nel tempo (l'autorizzazione è stata richiesta per una durata di 20 anni) e sottraggono pertanto suolo (in questo caso di elevato pregio naturalistico-ecologico) per un lungo periodo. Il ripristino dell'area viene previsto mediante riempimento delle buche con lo stesso terreno accantonato in precedenza. Il processo di ricostituzione del suolo e delle sue proprietà e funzioni antecedenti all'intervento non potrà però essere di breve durata né potrà in toto ricreare le condizioni iniziali, vista anche la profondità di impianto delle strutture. Pertanto si verrebbe a creare una sottrazione di suolo prolungata con un impatto che si reputa non del tutto reversibile.

Anche le Amministrazioni Comunali del territorio coinvolto si sono nel complesso espresse in maniera fortemente critica sul progetto. Parere negativo hanno espresso i Comuni di San Francesco al Campo e San Carlo Canavese, e i Comuni limitrofi sul confine nord rispetto ad alcune aree di progetto (Vauda Canavese, Rivarossa, Front).

Il Comune di Leini, che si era espresso con la richiesta di alcuni chiarimenti nella prima fase dell'istruttoria (progetto dell'agosto 2012), non ha successivamente espresso pareri.

Resta il parere favorevole del Comune di Lombardore.

Da evidenziare anche la significatività delle numerose osservazioni pervenute, la maggior parte delle quali espressione di Comitati di cittadini, che hanno nel complesso segnalato la loro posizione fortemente negativa sul progetto, motivata, anche in questo caso, dal contrasto con le norme, dal consumo di suolo e dalla lesione dell'integrità dell'area naturale protetta.

Pertanto, nel caso di specie, oggetto del presente provvedimento, anche a voler procedere in una valutazione che, ad oggi, ferma l'interpretazione delle Linee Guida regionali offerta dal richiamato orientamento giurisprudenziale, non è comunque più possibile, occorre dare atto della rilevante circostanza che non sono emersi nel corso dell'istruttoria elementi concreti (quali ad esempio recupero di aree già utilizzate e compromesse o coincidenza con altre infrastrutture), e unanimemente condivisi da tutti i soggetti competenti coinvolti, tali comunque da giustificare una valutazione specifica caso per caso.

In tale condizione normativa, a fronte di posizioni così articolate e certamente non concordanti, espresse dai soggetti competenti, si ritiene piuttosto debba trovare applicazione il principio di precauzione, cioè un regime di salvaguardia, che condurrebbe a non rilasciare autorizzazioni per impianti da collocarsi in zone che le Linee Guida regionali già approvate classificano come "non idonee", laddove anche l'eventuale valutazione in concreto – ad oggi, tuttavia, non più possibile – non arriva a dimostrare nel caso di specie – *oltre ogni ragionevole dubbio* - la "derogabilità" delle Linee Guida medesime rispetto alle aree coinvolte.

Non solo; sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la Valutazione di Impatto Ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile, in quanto tale, di verifica sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo (v., in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato n. 1640 del 22.3.2012), a fronte, nel caso di specie, di una serie di valutazioni così articolate, e nel giudizio di bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, evidenziati durante l'istruttoria, si ritiene prevalga una valutazione sul progetto coerente ai principi e alle politiche del PTC2, quale strumento condiviso di pianificazione territoriale e attualmente vigente nel territorio di riferimento.

Dato atto che, sulla base di tutte le risultanze istruttorie come sopra esposte e delle predette considerazioni di sintesi, con nota Prot. 122110 del 10.7.2013, si è proceduto alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza alla Società proponente Ciriè Centrale PV S.a.s. della Beletic Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. n. 241/1990, e che, nei termini previsti, l'Avv. A. Mari, dello Studio "Rödl & Partner", in nome e per conto della Società proponente medesima, con nota del 19/07/2013 (ns. prot. n. 129101 del 23.7.2013), ha inviato agli Uffici provinciali competenti osservazioni al predetto preavviso di rigetto;

Fermo che tali osservazioni della Società proponente si fondano sull'assunto che il preavviso di rigetto costituirebbe il frutto, da un lato, "di una non corretta interpretazione del quadro normativo rilevante" con particolare riferimento alla **cogenza prescrittiva** delle Linee Guida regionali e, dall'altro, "di un esame superficiale e parziale sia del progetto (...), sia delle risultanze istruttorie", con particolare riferimento alla non uniformità dei pareri espressi nel corso del procedimento;

Considerato che le osservazioni in parola non possono in nessun modo essere accolte in quanto non trovano alcun fondamento né in fatto né in diritto come verrà dimostrato attraverso le controdeduzioni che di seguito si espongono.

1. Quanto, in primo luogo, alla ritenuta "non corretta interpretazione del quadro normativo rilevante", con particolare riferimento alla **cogenza prescrittiva** delle Linee Guida regionali, si deve in via preliminare precisare che, come si evince dalla ricostruzione delle fasi procedurali fatta in premessa, già nella Conferenza di servizi di cui alla data del 20 marzo

u.s. la Società proponente aveva avuto contezza di tale indicazione interpretativa attraverso il primo parere del Servizio provinciale competente per la Pianificazione Territoriale (di cui alla Relazione dell'Organo tecnico come nella premessa ricordato), che, proprio alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali, si esprimeva nei termini della cogenza prescrittiva delle Linee Guida regionali; parere che, a seguito di richiesta di accesso agli atti amministrativi, veniva messo a disposizione della stessa Proponente. Con la conseguenza che certamente non ha fondamento alcuno l'assunto, di cui alle osservazioni in commento, che *“fino al preavviso di rigetto, né la Provincia di Torino né alcun altro degli enti coinvolti nell'istruttoria interdisciplinare, durata più di un anno, risulta avere attribuito, alle Linee Guida regionali, “cogenza prescrittiva”, e che solo con il preavviso di rigetto la Provincia avrebbe “radicalmente ed inaspettatamente modificato la propria posizione sul punto”*. Anzi, al contrario, la Provincia, in persona del competente Servizio, proprio a seguito dell'affermarsi del recente orientamento giurisprudenziale in materia, aveva, correttamente, iniziato a prospettare alla Proponente la illegittimità di una valutazione “caso per caso” a fronte di aree e siti dichiarati dalle Linee Guida regionali “non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”.

Con riguardo, poi, al merito dell'osservazione proposta dalla Società Ciriè Centrale PV S.a.s. della Beletic Italia S.r.l. in relazione alla presunta “non corretta interpretazione del quadro normativo rilevante” proprio in punto di cogenza prescrittiva delle Linee Guida regionali, richiamando integralmente quanto già affermato nelle precedenti considerazioni di sintesi (e comunicato attraverso il preavviso di rigetto alla stessa Proponente), non si può che confermare la **correttezza e legittimità della ricostruzione normativa accolta alla luce della più recente giurisprudenza del Giudice amministrativo**.

E ciò è assolutamente corroborato dal parere legale che, sul punto, gli Uffici provinciali competenti, proprio in considerazione della “delicatezza” della materia, anche per le concrete ricadute sul procedimento in corso, ha richiesto allo “Studio Legale Associato Golinelli”, altamente specializzato, in persona dell'Avv. P. Golinelli, e datato 20 giugno u.s. (allegato al secondo parere del Servizio provinciale competente per la Pianificazione Territoriale, di cui alla Relazione dell'Organo tecnico come nella premessa ricordato).

In particolare, il richiamato parere legale, nell'inquadrare giuridicamente la vicenda oggetto del presente provvedimento, ricorda, in primo luogo, che il comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, recante attuazione della Direttiva comunitaria 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, precisa come l'assenso amministrativo e la conseguente realizzazione dell'impianto produttivo devono scontare il *“rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”*; principio, questo, che per la sua rilevanza addirittura di livello costituzionale, non può mai essere trascurato né derogato.

Il comma 10 del medesimo articolo, poi, instaura un raccordo tra il principio medesimo e la sua concreta attuazione sul territorio prevedendo la formazione di “linee guida” – frutto di concerto fra i Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e dei beni ed attività culturali – *“volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti (...) nel paesaggio”*; la medesima norma di legge cala infine sul territorio la predetta statuizione prevedendo che le Regioni possano operare al riguardo in modo assolutamente puntuale e concreto procedendo *“alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”*.

Le Linee Guida statali predette sono state predisposte con il D.M. 10 settembre 2010; il Paragrafo 1.2 della Parte I delle stesse stabilisce che le Regioni (solo le Regioni) possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia: ciò, *“nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17”* delle Linee Guida statali.

Il Paragrafo 17 ribadisce che appartiene alle Regioni la potestà di individuare “aree e siti non idonei” all’installazione in parola; ciò in relazione all’esigenza (evidentemente ritenuta insopprimibile) di non ledere l’esistente protezione dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agro-alimentari, della biodiversità e del paesaggio rurale: ove tale lesione si configurasse, dovrebbe essere stabilito e reso noto anticipatamente che “*l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti*” non sarebbe consentito.

In particolare, poi, l’Allegato 3 al Paragrafo 17 delle Linee Guida statali indica (lettera f) come aree e siti qualificabili come **non idonei all’installazione degli impianti in parola** “*le aree naturali ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale)*”; così pure i SIC (Siti di Importanza Comunitaria) inclusi nella “Rete Natura 2000”; ed infine, le zone individuate dall’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (“Codice dei beni culturali”) quando abbiano caratteri che le rendano non compatibili con gli impianti: fra le zone anzidette, alla lettera f) del comma 1, l’art. medesimo colloca i parchi e le riserve nazionali e regionali, ed anche i territori di protezione esterna degli stessi.

L’emanazione delle Linee Guida nazionali predette ha legittimato l’approvazione, intervenuta con la già citata D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183, della disciplina piemontese di individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, “*ai sensi del paragrafo 17.3 delle linee guida (...) emanate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010*”; questa evidenza e dichiara come “**non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra**” quattro tipi di siti ed aree, tra cui le “**aree protette**” (tali intese sia i siti nazionali, sia i siti regionali con espresso richiamo alla L.R. n. 19/2009, nonché, altresì, i siti di importanza comunitaria (SIC) individuati da “Rete Natura 2000”).

Proprio sul punto della indicazione di tale inidoneità e della sua **cogenza prescrittiva**, nel parere legale sopra richiamato si fa espresso riferimento alla più recente giurisprudenza del Giudice amministrativo (di primo grado e di appello), già esposta nelle precedenti considerazioni di sintesi (come comunicato nel preavviso di rigetto alla Proponente); in primo luogo, si fa riferimento al TAR per il Piemonte, Sezione I, nella sentenza 22 febbraio 2013, n. 248, che, assai diversamente da quanto arbitrariamente assunto dall’osservazione della Proponente qui oggetto di controdeduzione, ha rilevato che le indicazioni di cui alla D.G.R. in parola costituiscono “**critéri cogenti in quanto la D.G.R. 3-1183 trova il suo fondamento direttamente dall’art. 12, comma 10 del D.Lgs. 387/2003, il quale consente alle regioni di procedere, in attuazione delle linee guida nazionali approvate in sede di conferenza unificata, alla indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili: trattasi quindi di previsioni che trovano diretta applicazione**”; e ciò, aggiunge la sentenza, senza bisogno di recepimento dei criteri in questione negli atti di pianificazione del territorio. In sostanza, la circostanza che un sito sia ricompreso in un’“*area inidonea*” della D.G.R. 3-1183 è quanto basta per determinare il diniego dell’autorizzazione unica (o dell’atto provvedimento equipollente).

A sua volta, il Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza 15 gennaio 2013, n. 176, ha affermato che il solo fatto della localizzazione di un parco fotovoltaico nell’area di protezione esterna di una Riserva naturale già è sufficiente ed idoneo a determinare il diniego dell’autorizzazione; ciò, perché in ordine al luogo di insediamento “*è stata già effettuata la valutazione circa la preminenza dell’interesse alla salvaguardia dell’ambiente rispetto ad altri interessi, come quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile*”; **tale affermazione di preminenza**, aggiunge la sentenza, **non è suscettibile di deroga alcuna, neppure di quella che fosse suggerita dal modesto impatto ambientale delle opere**.

Orbene, da una tale, chiara e autorevole, posizione del Giudice amministrativo non può che emergere, come nelle considerazioni di sintesi già specificato (e comunicato nel preavviso di rigetto alla Proponente), la cogenza prescrittiva delle Linee Guida regionali e la non derogabilità delle stesse, segnate proprio a partire da tale orientamento; e poco vale, sul punto, il tentativo della stessa Proponente di limitare la *ratio decidendi* delle sentenze citate a casi specifici: anzi, al contrario, a ben vedere, il Giudice amministrativo, proprio partendo da casi specifici, fissa il principio generale della cogenza prescrittiva delle Linee Guida regionali e la loro inderogabilità, sulla base della considerazione che la valutazione di idoneità, rispetto alle aree o siti dichiarati idonei, è già stata fatta al momento dell'individuazione di tali tipologie.

E tale indicazione, come già ampiamente motivato nelle considerazioni di sintesi che precedono, oltre ad offrire all'operatore la corretta interpretazione del quadro normativo esistente, appare altresì particolarmente coerente con il dato letterale delle Linee Guida regionali in parola; infatti, la natura di inderogabilità delle stesse, e la loro cogenza prescrittiva, si evince proprio dalla indicazione letterale offerta dalla stessa Regione che distingue, espressamente, fra “*aree e siti idonei*”, quelli, cioè, che “*sulla base della disamina condotta* – evidentemente già condotta prima dell'inserimento -, *si evidenziano come non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra*” (e si tratta delle quattro tipologie già richiamate: 1. Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale; 2. Aree protette; 3. Aree agricole; 4. Aree in dissesto idraulico e idrogeologico), e “*aree di attenzione*”, cioè, “*alcuni ambiti territoriali che richiedono un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti in quanto, pur senza essere compresi nelle aree idonee, presentano elementi di criticità paesaggistica, ambientale, nonché correlata alla presenza di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità e di situazioni di pericolosità idrogeologica nell'ospitare impianti fotovoltaici a terra*”, per i quali, evidentemente, occorre procedere alla disamina al momento della presentazione del progetto **in quanto non compresi nelle aree idonee**, pur richiedendo un particolare livello di attenzione per la loro “criticità” rispetto agli interessi, sensibili, di tutela ambientale, paesaggistica, ecc.

Né, comunque, sul punto – si ribadisce - pare proprio possibile considerare seriamente l'assunto proposto nelle osservazioni in commento, in base al quale la *ratio* della decisione del Consiglio di Stato, sopra richiamata, riferendosi ad un “*caso diverso*”, “*deve rinvenirsi nel fatto che sull'area interessata esisteva un divieto di installazione stabilito da altro e diverso strumento di tutela, ciò che, appunto, escludeva la necessità di una valutazione in concreto, che, invece, occorre operare in tutti gli altri casi*”; come già sopra precisato, il Supremo Giudice amministrativo parte dal caso di specie per affermare *expressis verbis* e incontrovertibilmente il principio della cogenza prescrittiva attribuito alle Linee Guida regionali in materia: “... *quanto alla censura che i provvedimenti di diniego avrebbero dovuto essere fondati su una valutazione specifica effettuata in concreto (non potendo genericamente richiamare le linee guida nazionali o regionali), il Collegio ne rileva la indivisibilità, atteso che, accertato che le linee guida vanno interpretate nel senso che comportano il divieto di installazione di impianti fotovoltaici anche nelle zone esterne alle Riserve naturali regionali e nazionali, è sufficiente tale circostanza a giustificare il diniego di rilascio dell'autorizzazione, senza necessità di alcuna valutazione specifica del concreto impatto ambientale del costruendo impianto*”. Ed ancora, sempre nello stesso chiaro senso: “*Osserva al riguardo la Sezione che le linee guida regionali, approvate con deliberazione della G.R. (...) stabiliscono (...) che sono considerate non idonee alle installazioni di impianti solari fotovoltaici a terra le aree comprese nelle Riserve Naturali Regionali e Nazionali, salvo disposizioni diverse da parte dell'ente gestore. Dal riconosciuto inserimento della area di cui trattasi, pur situata in zona esterna alla Riserva naturale di cui trattasi, comunque nell'ambito della stessa deriva la indivisibilità delle censure, atteso che (...)*

essa è stata correttamente ritenuta non idonea all'installazione dell'impianto energetico di cui trattasi".

Quanto, poi, all'assunto della Proponente in base al quale l'area oggetto del presente provvedimento, nel corso dei passati decenni, sarebbe stata, come è tutt'oggi, effettivamente soggetta ad intensivo uso militare che ne avrebbe comportato il "degrado", unitamente ad inquinamento che la rende, di per sé, inadatta ad essere utilizzata sia come parco che come area agricola, soprattutto in relazione alla registrata contaminazione dei suoli, occorre precisare che lo stato di contaminazione dei suoli riscontrato esclusivamente su alcune delle aree non può in nessun modo essere assunto a dimostrazione di uno stato di "degrado" delle aree stesse. Innanzi tutto si tratta di fenomeni di contaminazione puntuali e localizzati; in secondo luogo non sono, al momento attuale, vigenti norme che fissino limiti di legge che possano essere assunti a riferimento. Qualora anche si volesse avere riguardo ai limiti per le aree residenziali/parchi urbani o a quelli per aree industriali/commerciali, va osservato che i livelli di contaminazione riscontrati potrebbero semmai precludere alcuni usi antropici, ma non costituiscono di certo ostacolo o condizionamento rispetto al pregio naturalistico delle aree.

A tal proposito è da sottolineare che la classificazione stessa dell'area protetta in "Riserva Naturale" prevede un obiettivo di tutela diretto più alla conservazione che alla fruizione.

Quanto, ancora, al punto relativo alla presenza di ordigni bellici nell'area coinvolta, e alla presunta bonifica della stessa che la Proponente affronterebbe – *"seppure molto onerosa"* –, si fa presente che la bonifica bellica prevista e proposta in progetto riguarderebbe esclusivamente le aree interessate dalla installazione di pannelli solari, non altre aree del poligono militare. Pertanto non si ritiene che l'intervento di bonifica proposto possa costituire un particolare vantaggio nei confronti del parco, dato che riguarderebbe aree che si prevede di recintare e precludere ad altri usi per 20 anni.

Anche sulla presunta disponibilità della Proponente che avrebbe fatto fronte alla *"richiesta di continue rimodulazioni e adeguamenti del layout di progetto, su indicazione degli enti coinvolti"*, preme in questa sede precisare che, in realtà, a fronte delle ripetute richieste di ridimensionamento dell'intervento, già avanzate con la richiesta di integrazioni dell'ottobre 2012, vi è sempre stata una risposta negativa, da parte della Società, a ridurre le superfici occupate.

La disponibilità alla riduzione è intervenuta solo successivamente, a conferenza dei servizi conclusa, a fronte delle condizioni poste (per l'espressione di un parere favorevole) da parte del Settore regionale Aree Protette e della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Pertanto, sul punto, non si può parlare di un nuovo progetto ridimensionato, quanto di prescrizioni di stralcio di alcune aree che potrebbero eventualmente essere imposte.

Appare, altresì, inaccettabile l'assunto formulato dalla Proponente nelle osservazioni in commento relativo alla presunta circostanza che dalla Interrogazione con richiesta di risposta scritta al Parlamento Europeo (E-010474-12 del 15.11.2012) – con la quale era stato chiesto alla Commissione di *"far sapere se ritiene accettabile che un impianto fotovoltaico come quello descritto possa essere installato in un'area già riconosciuta come riserva naturale orientata e SIC"* – sarebbe emersa la "corretta interpretazione delle Linee Guida regionali", che non conterrebbero prescrizioni con cogenza prescrittiva, dovendosi sempre e in ogni caso procedere con la valutazione caso per caso. In realtà, la Commissione Europea non dice affatto questo; anzi, afferma semplicemente (e non potrebbe fare diversamente visti il valore e l'effetto delle fonti comunitarie nell'ordinamento italiano) che *la direttiva Habitat non vieta tali installazioni o altri progetti all'interno dei siti designati*, in quanto tale compito *compete alle autorità Nazionali competenti*, che certamente potranno procedere con

valutazioni caso per caso, salvo, però, che la normativa nazionale e regionale di settore non dettino norme specifiche cui attenersi, in attuazione della stessa Direttiva in parola e di tutto l'impianto sistematico previsto in relazione alla materia della localizzazione degli impianti fotovoltaici; come, poi, di fatto è avvenuto.

2. In relazione al secondo “gruppo” di osservazioni della Società proponente in risposta al preavviso di diniego, e relativo ad un presunto “esame superficiale e parziale sia del progetto (...), sia delle risultanze istruttorie”, con particolare riferimento alla non uniformità dei pareri espressi nel corso del procedimento, si precisa quanto segue.

Evidentemente, come si è avuto modo di ricostruire in premessa (e come chiaramente emerge nella Relazione dell'Organo Tecnico allegata al presente provvedimento), l'istruttoria condotta dagli uffici competenti nel caso di specie è stata assolutamente esauriente e approfondita, prendendo in considerazione tutti gli aspetti coinvolti nel giudizio richiesto. Le risultanze della stessa hanno incontrovertibilmente messo in luce, come evidenziato nelle considerazioni di sintesi (e comunicato alla Proponente nel preavviso di diniego), la non uniformità dei pareri richiesti, ora messa in discussione dalla Proponente medesima, in quanto a fronte di pareri “favorevoli” in relazione alla valutazione di incidenza e alla autorizzazione paesaggistica, fortemente condizionati, così condizionati da apparire più “pareri non sfavorevoli” che pareri favorevoli, si rinvengono tutta una serie di pareri nettamente sfavorevoli – peraltro con uguale dignità dei primi -, in tema di tutela della fauna e della flora e in tema di tutela dei suoli, resi dai competenti Servizi provinciali, nonché da parte dei Comuni il cui territorio verrebbe interessato dalla realizzazione dell'impianto.

Con la conseguenza – qui ribadita – che, anche a voler procedere ad una valutazione che, ad oggi, ferma l'interpretazione delle Linee Guida regionali offerta dal richiamato orientamento giurisprudenziale, non è comunque più possibile, non sono emersi nel corso dell'istruttoria – a tutti gli effetti compiuta e portata a termine - elementi concreti (quali ad esempio recupero di aree già utilizzate e compromesse o coincidenza con altre infrastrutture), e unanimemente condivisi da tutti i soggetti competenti coinvolti, tali comunque da giustificare una valutazione specifica caso per caso, e, se del caso, la “derogabilità” delle Linee Guida medesime rispetto alle aree coinvolte.

Come già affermato nelle considerazioni di sintesi, nell'esercizio della propria discrezionalità nell'ambito della VIA, ciò che prevale, proprio a fronte di una serie di valutazioni così articolate, e nel giudizio di bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, evidenziati durante l'istruttoria, non può che essere una valutazione sul progetto coerente ai principi e alle politiche del PTC2, quale strumento condiviso di pianificazione territoriale e attualmente vigente nel territorio di riferimento.

In conclusione, riaffermata, come sopra ampiamente dimostrato, alla luce della più recente giurisprudenza del Giudice amministrativo, la cogenza prescrittiva delle Linee Guida regionali, nonché la non uniformità dei pareri espressi dai vari soggetti coinvolti nel procedimento, e negato con forza, in tal senso, che gli Uffici provinciali competenti abbiano “abdicato” al compito istituzionale e amministrativo loro prescritto - ché, anzi, lo stesso è stato svolto con notevole grado di approfondimento, come si evince dalla Relazione dell'Organo Tecnico allegata al presente provvedimento -, non può che confermarsi, nel caso di specie, l'applicazione del principio di precauzione, cioè un regime di salvaguardia, che condurrebbe a non rilasciare autorizzazioni per impianti da collocarsi in zone che le Linee Guida regionali già approvate classificano come “non idonee”, laddove anche l'eventuale valutazione in concreto – ad oggi, tuttavia, non più possibile – non arriva a dimostrare nel caso di specie – *oltre ogni ragionevole dubbio* - la “derogabilità” delle Linee Guida

medesime rispetto alle aree coinvolte.

Fermo, comunque, come sopra già ricordato, che, nell'espressione della propria discrezionalità nel giudizio di VIA, a fronte, nel caso di specie, di una serie di valutazioni così articolate, e nel giudizio di bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, evidenziati durante l'istruttoria, si ritiene prevalga una valutazione sul progetto coerente ai principi e alle politiche del PTC2, quale strumento condiviso di pianificazione territoriale e attualmente vigente nel territorio di riferimento.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto sia in contrasto con la normativa regionale e con i principi e le norme del PTC2 (il quale ha recepito, ai sensi di legge, la normativa regionale), e che pertanto non sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

Visti:

- i verbali della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;
- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico";
- la l.r. n. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e smi;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" ed s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

- 1) di esprimere, per i motivi indicati in premessa e sulla base delle risultanze istruttorie indicate nella "Relazione generale sull'istruttoria dell'organo tecnico" Allegato A quale parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98, **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza del 15/12/2010, denominato: "*Bonifica bellica, realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e successivo ripristino ambientale delle aree interne al poligono militare di Esperienze per l'armamento*", da realizzarsi nei Comuni di Lombardore, San Carlo Canavese e San Francesco al Campo, presentato dalla Società la Società CIRIÈ CENTRALE PV S.A.S. della BELECTRIC ITALIA S.R.L. con sede legale in Roma – Piazza di Sant'Anastasia 7, P. IVA. 11668741009;
- 2) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo pretorio provinciale e sul sito WEB della Provincia, depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino, e notificata in copia conforme, per tutti gli effetti di legge, alla Società proponente.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

Allegato A

RELAZIONE GENERALE SULL'ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO

Progetto:

Bonifica bellica, realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e successivo ripristino ambientale delle aree interne al poligono militare “Esperienze per l’armamento”.

**Comuni: LOMABARDORE, S. CARLO CANAVESE,
S. FRANCESCO AL CAMPO**

*Presentato per la fase di Valutazione ex Art. 12
Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40*

**Proponente: CIRIÈ CENTRALE PV S.A.S.
della BELECTRIC ITALIA S.R.L.**

INDICE

Sezione I - ITER AMMINISTRATIVO

1. Elementi amministrativi del procedimento

- 1.1. Calendario dell'istruttoria
- 1.2. Composizione dell'Organo Tecnico
- 1.3. Composizione della Conferenza dei Servizi
- 1.4. Iter istruttorio
- 1.5. Osservazioni pervenute da parte del pubblico

Sezione II – PROGETTO

2. Descrizione del progetto

- 2.1. Premessa
- 2.2. Localizzazione
- 2.3. Progetto
 - 2.3.1 Finalità dell'intervento
 - 2.3.2 Principali caratteristiche

Sezione III - RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

3. Quadro di riferimento programmatico

- 3.1. Pianificazione di Settore
- 3.2. PTR
- 3.3. Piano Paesaggistico Regionale
- 3.4. PTC
- 3.5. Pianificazione Comunale
- 3.6. Vincoli

4. Quadro di riferimento progettuale - Ambientale

- 4.1. Problematiche Tecnico – Progettuali
- 4.2. Chiarimenti a seguito delle integrazioni ed Ulteriori Considerazioni
 - 4.2.1 Alternative di progetto
 - 4.2.2 PTC 2
 - 4.2.3 Flora e fauna
 - 4.2.4 Suolo
 - 4.2.5 Acustica
 - 4.2.6 Valutazione d'incidenza
 - 4.2.7 Mitigazioni e Compensazioni e Monitoraggio
 - 4.2.8 Aspetti paesaggistici
 - 4.2.9 Rischio Archeologico
 - 4.2.10 Altri pareri ed autorizzazioni

5. Pareri dei Comuni

6. Valutazioni sintetiche e conclusioni

SEZIONE I

ITER AMMINISTRATIVO

1. Elementi amministrativi del procedimento

1.1 Calendario dell'istruttoria

Deposito del progetto ed avvio del procedimento	09/08/2012
Pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica"	09/08/2012
Pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale	26/09/2012
1 ^a riunione dell'Organo Tecnico	11/09/2013
1 ^a seduta della Conferenza di Servizi	20/09/2012
Sopralluogo istruttorio	27/09/2012
Organo Tecnico sulla Valutazione d'Incidenza	04/10/2012
Richiesta integrazioni	31/10/2012
Trasmissione integrazioni e riapertura procedimento	08/02/2013
Pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica"	08/02/2013
Perfezionamento integrazioni	26/02/2013
2 ^a riunione dell'Organo Tecnico	04/03/2013
2 ^a seduta della Conferenza di Servizi	20/03/2013
Sopralluogo istruttorio, Tavolo tecnico e richieste di chiarimenti	27/03/2013
Perfezionamento integrazioni	12/04/2013
3 ^a riunione dell'Organo Tecnico	24/04/2013
3 ^a seduta della Conferenza di Servizi	30/04/2013

Composizione dell'Organo Tecnico

Il gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico provinciale per la V.I.A., convocato per l'istruttoria del progetto, ha coinvolto i seguenti soggetti:

- Servizio Qualità dell'aria e Risorse Energetiche
- Servizio Tutela Della Fauna e Della Flora
- Servizio Pianificazione Territoriale
- Servizio Programmazione Viabilità
- Servizio Agricoltura
- Servizio Gestione Rifiuti
- Servizio Aree Protette e Vigilanza Volontaria
- Servizio Esercizio Viabilità
- Servizio Difesa Del Suolo e Attività Estrattive
- ARPA Piemonte

1.2 Composizione della Conferenza dei Servizi

Sono stati coinvolti nelle sedute della Conferenza dei servizi, oltre ai membri dell'Organo Tecnico sopra citati, i seguenti soggetti:

- Comune di Lombardore
- Comune di San Carlo Canavese
- Comune di San Francesco al Campo
- Comune di Leinì
- Comune di Front *
- Comune di Vauda Canavese *
- Comune di Rivarossa *
- Regione Piemonte - Direzione Regionale 10 Ambiente - Settore Aree Naturali Protette
- Regione Piemonte - Direzione Regionale 14 - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore Decentrato OO.PP. E Difesa Assetto Idrogeologico di Torino
- Regione Piemonte - Direzione Regionale 8 - Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia - Settore attività di gestione e valorizzazione del paesaggio
- Asl TO 4
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte
- Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie
- SMAT
- Ente di gestione delle Aree Protette dell'Area Metropolitana di Torino
- Min. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Dir. Gen. per la Protezione della Natura e del Mare
- Ente di Gestione dei Sacri Monti **
- Min. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Dir. Gen. per la tutela del territorio e delle risorse idriche **
- Min. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Dir. Gen. per lo sviluppo sostenibile, clima e l'Energia **
- Min. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Dir. Gen. per le Valutazioni Ambientali **
- Comando Regione Militare Nord-Ufficio Logistico Infrastrutture Servitù Militari **

* Enti coinvolti successivamente all'avvio del procedimento a seguito di richieste, osservazioni e vicinanza territoriale.

** Enti non più coinvolti alla riapertura del procedimento in quanto soggetti non interessati ai sensi dell'art. 9 della LR 40/98 e s.m.i. .

1.3 Iter Istruttorio

In data 09/08/2012, con contestuale avvio del procedimento, la Società CIRIÈ CENTRALE PV S.A.S. della BELECTRIC ITALIA S.R.L. ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della LR 40/98, relativamente al progetto di *“Bonifica bellica, realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e successivo ripristino ambientale delle aree interne al poligono militare di Lombardore (TO)”*. Contestualmente è stata presentata domanda di Valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/97 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera b) della LR 40/98 e s.m.i. in data 09/08/2012 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano *“La Repubblica”*, dell'annuncio della presentazione dell'istanza e del deposito degli elaborati progettuali.

Il progetto presentato rientra nelle seguenti categorie progettuali individuate dalla l.r. 40/98:

- n. 36 dell'Allegato B2: *impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;*

In data 10/08/2012, per il medesimo progetto, è stata presentata al Ministero della Difesa istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*".

L'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98. Secondo quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 40/98 è stata, pertanto, attivata la Conferenza dei Servizi, alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa.

In data 11/09/2012 si è svolta la Riunione dell'Organo Tecnico provinciale per la VIA.

In data 20/09/2012, in concomitanza con la Conferenza dei Servizi indetta dalla Società Difesa Servizi s.p.a. del Ministero della Difesa per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi per la discussione istruttoria del progetto.

In data 04/10/2012 si è svolto un Tavolo Tecnico per l'esame delle problematiche relative alla Valutazione d'Incidenza;

In data 27/10/2012 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso l'area dell'intervento.

A seguito della seduta della Conferenza dei Servizi, del sopralluogo istruttorio e del tavolo tecnico, si è provveduto a comunicare al Proponente, con nota del 31/10/2012 prot. n. 850088, l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento delle istruttorie di VIA e di Valutazione d'Incidenza da presentare, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro 45 giorni dal ricevimento.

In data 06/12/2012 la Società CIRIÈ CENTRALE richiedeva una proroga di 45 giorni per la presentazione della documentazione richiesta. Con nota del 20/12/2012 prot. n. 989099 è stata concessa, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proroga richiesta.

In data 08/02/2013 è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta. La documentazione presentata è una revisione completa del progetto presentato in data 09/08/2012 ed ora denominato "*Bonifica bellica, realizzazione di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e successivo ripristino ambientale delle aree interne al poligono militare di Esperienze per l'armamento (TO)*" da realizzarsi nei Comuni di Lombardore, San Carlo Canavese e San Francesco al Campo.

Considerate le modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il proponente sempre in data 08/02/2012 ha pubblicato sul quotidiano "*La Repubblica*" l'annuncio del deposito degli elaborati progettuali modificati.

In data 26/02/2013 la documentazione progettuale è stata perfezionata (relazione geologico-geotecnica e certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di San Francesco al Campo)

In data 04/03/2013 si è svolta la seconda Riunione dell'Organo Tecnico provinciale per la VIA. Date le peculiari caratteristiche del progetto la riunione è stata estesa ai soggetti aventi competenza in materia paesaggistica e di valutazione d'incidenza.

In data 20/03/2013, in concomitanza con la seconda Conferenza dei Servizi indetta dalla Società Difesa Servizi s.p.a. del Ministero della Difesa per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per la discussione istruttoria del progetto revisionato.

In data 27/03/2013 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso l'area dell'intervento.

In data 12/04/2013 la documentazione integrativa, sulla base delle indicazioni fornite in sede di seconda conferenza dei servizi e di Organo Tecnico a cui il proponente era presente e di sopralluogo è stata perfezionata ed integrata (compensazioni e mitigazioni, inserimento paesaggistico, terre e rocce da scavo).

In data 24/04/2013 si è svolta la terza Riunione dell'Organo Tecnico provinciale per la VIA. Date le peculiari caratteristiche del progetto la riunione è stata estesa ai soggetti aventi competenza in materia paesaggistica e di valutazione d'incidenza.

In data 30/04/2013, in concomitanza con la seconda Conferenza dei Servizi indetta dalla Società Difesa Servizi s.p.a. del Ministero della Difesa per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, si è svolta la terza seduta della Conferenza dei Servizi.

In data 7/5/2013 la Società CIRIÈ CENTRALE PV S.A.S. della BELECTRIC ITALIA S.R.L. richiedeva al Servizio Valutazione Impatto Ambientale di attendere, prima di concludere il procedimento di VIA, l'esito dell'incontro programmato con la Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte a seguito di quanto emerso in sede della conferenza dei servizi del 30/04/2013.

I soggetti facenti parte dell'Organo tecnico della Provincia hanno contribuito all'istruttoria con le seguenti note:

- nota prot. n. 695009 del 11/09/2012 del Servizio Esercizio Viabilità;
- nota prot. n. 791270 del 11/10/2012 del Servizio Tutela della fauna e della Flora;
- email del 19/09/2013 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

riapertura istruttoria

- nota prot. n. 51251 del 19/03/2013 dell'Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile
- nota prot. n. 54245 del 25/03/2013 del Servizio Tutela della Fauna e della Flora;
- nota prot. n. 35165 del 25/02/2013 del Servizio Esercizio Viabilità;
- nota prot. n. 79033 del 03/05/2013 del Servizio Tutela della Fauna e della Flora;
- nota prot. n. 41026 del 07/05/2013 di ARPA Piemonte;
- nota prot. n. 118742 del 4/07/2013 dell'Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile;

Da parte dei soggetti facenti parte della Conferenza dei Servizi sono giunte le seguenti note:

- nota prot. n. 4844 del 30/10/2012 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Area Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 33822/0814 del 17/10/2012 della Regione Piemonte - Direzione Regionale 8 - Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia - Settore attività di gestione e valorizzazione del paesaggio;
- nota prot. n. 27335 del 31/10/2012 della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;
- nota prot. n. 18088 del 23/10/2012 della Regione Piemonte - Direzione Regionale 10 Ambiente - Settore Aree Naturali Protette;
- nota prot. n. 17297 del 19/09/2012 del Comune di Leinì;
- nota prot. n. 4362 del 19/08/2012 del Comune di Lombardore;
- deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Lombardore n. 101 del 12/09/2012 ad oggetto "*Bonifica bellica e realizzazione di un impianto per la produzione di energia*"

elettrica da fonte fotovoltaica. Atti inerenti e conseguenti finalizzati alla Conferenza dei Servizi” ;

- nota prot. n. 8864 del 29/08/2012 della Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie;
- nota prot. n. 69898 del 19/09/2012 della Regione Piemonte - Direzione Regionale 14 - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore Decentrato OO.PP. E Difesa Assetto Idrogeologico di Torino;

riapertura istruttoria

- nota prot. n. 614 del 29/03/2013 del Comune di Rivarossa;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Rivarossa n. 8 del 28/03/2013 ad oggetto *“Realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno della Riserva Orientata Naturale della Vauda. Determinazioni in merito”*;
- nota prot. n. 1576 del 19/03/2013 del Comune di Lombardore
- deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Lombardore n. 33 del 15/03/2013 ad oggetto *“Bonifica bellica e realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Atti inerenti e conseguenti finalizzati alla Conferenza dei Servizi”*;
- nota del Comune di San Francesco al Campo del 19/03/2013;
- deliberazione del Consiglio Comunale di San Francesco al Campo n. 8 del 22/04/2013 ad oggetto *“Mozione presentata dai gruppo “Lista Civica per San Francesco al Campo”, “Lista Civica Insieme” e Lista Civica Acqua Viva” (prot. n. 2415/13) riguardante: Realizzazione di impianto fotovoltaico all’interno della Riserva Orientata Naturale della Vauda”. Determinazioni in merito”*;
- nota prot. n. 2108 del 20/03/2013 del Comune di San Carlo Canavese;
- deliberazione del Consiglio Comunale di San Carlo Canavese n. 6 del 13/05/2013 ad oggetto *“Mozione prot. n. 3459/2013 presentata dal capigruppo consiliari di maggioranza e di minoranza ad oggetto: Realizzazione di impianto fotovoltaico all’interno della Riserva Orientata Naturale della Vauda”. Determinazioni in merito”*;
- deliberazione della Giunta Comunale di Front n. 27 del 05/04/2013 ad oggetto *“Realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno della Riserva Orientata Naturale della Vauda. Determinazioni in merito”*;
- nota prot. n. 781 del 27/04/2013 del Comune di Rivarossa (trasmissione n. 2774 firme di Cittadini dei Comuni di Rivarossa, San Francesco al Campo, San Carlo e Lombardore conto la realizzazione dell’impianto);
- nota prot. n. M_D-E24501/5274 del 11/03/2013 del Comando Regionale Militare Nord SM Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari Sezione Infrastrutture Demanio Servitù Militari e Poligoni;
- nota prot. n. 7464 del 26/02/2013 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- nota prot. n. 2243 del 07/03/2013 della Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie;
- nota prot. n. 6556 del 07/05/2013 della Regione Piemonte - Direzione Regionale 10 Ambiente - Settore Aree Naturali Protette;
- nota del 06/05/2003 dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Area Metropolitana di Torino;
- nota prot. 7734 del 12/04/2013 dell’Aeronautica Militare –Comando 1^ Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio.
- nota prot. n. 43144 del 13/06/2013 della Regione Piemonte - Direzione Regionale 14 - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Settore Decentrato OO.PP. E Difesa Assetto Idrogeologico di Torino;
- nota prot. n. 15080 del 07/06/2013 della Soprintendenza Beni Architettonici e

- Paesaggistici del Piemonte;
- nota prot. n. 16107 del 19/06/2013 della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte;

La presente relazione tiene conto del complesso della documentazione ricevuta e del progetto modificato a seguito della richiesta di integrazioni.

1.4 dal punto di vista amministrativo

Il Ministero della Difesa può, ai sensi dell'Art. 355 *“Valorizzazione ambientale degli immobili militari” del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare” “affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei Carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato”;*

A tal fine il Ministero della Difesa può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private.

Nel caso specifico, in data 07/07/2011 è stata stipulata tra il Ministero della Difesa e la Società “Difesa Servizi s.p.a. convenzione per la realizzazione di impianti fotovoltaici. In data 31/01/2012 è stato stipulato Contratto di concessione tra Difesa Servizi s.p.a. e Società Ciriè Centrale PV S.A.S. della BELECTRIC Italia s.r.l. in qualità di soggetto utilizzatore (individuato tramite procedura ad evidenza pubblica) per la costruzione e l'esercizio di un *“impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile all'interno del sedime militare del poligono esperienze per l'armamento”*. Il contratto per la concessione d'uso del terreno è stato stipulato con Difesa Servizi in data 31 gennaio 2012 e modificato in data 24 gennaio 2013.

Il procedimento relativo all'autorizzazione del progetto è stato coordinato, in termini di istruttoria tecnica e conferenze dei servizi, con il procedimento previsto dalla l.r. 40/98. Ai sensi del comma 5 dell'articolo dell'Art. 355 *del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66* Il Ministero della Difesa, attraverso la Società Difesa Servizi, quale amministrazione procedente della procedura ex art. 12 del D.Lgs 387/2003, convoca conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli *articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.*, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale.

Ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i. *“Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”*.

1.5 Osservazioni pervenute da parte del pubblico

Sono state presentate le seguenti osservazioni, conservate agli atti, ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 delle quali si ne riassume il contenuto:

- ✓ nota del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici “F. A. Bonelli” – Onlus, Museo Civico di Storia naturale - Carmagnola (prot. p.le n. 782251 del 09/10/2012):
 - importanza ornitologica del sito

- dati bibliografici

- ✓ nota del Coordinamento Associazioni per la salvaguardia della Vauda c/o Pro Natura Piemonte – Torino (prot. p.le n. 782332 del 09/10/2013):
 - LR 19/2009 “TU tutela aree naturali”
 - DGR 14/12/2010 n. 3-1183: individuazione siti non idonei
 - PTC2
 - Alternative di progetto
 - Aspetti naturalistici della valutazione d’incidenza
 - effetto polarizzante dei pannelli
 - piano ripristino e rinaturalizzazione
 - compensazioni

- ✓ nota del Movimento spontaneo canavesano tutela ambiente - Amici del Parco (prot. p.le n. 792716 del 11/10/2012):
 - superficialità documenti tecnici
 - compensazioni
 - procedura
 - affidamento a privato
 - aspetti naturalistici
 - viabilità

riapertura istruttoria

- ✓ nota della Coldiretti Torino (prot. p.le n. 68717 del 15/04/2013)
 - molte aree di fatto utilizzate per uso agricolo
 - aree marginali ma di pregio
 - contrasto con gli indirizzi del PTC 2

- ✓ nota dell’Associazione per la Tutela dell’Ambiente federata a Pro Natura Piemonte - Ciriè (prot. p.le n. 68656 del 15/04/2013):
 - Art. 9 costituzione: tutela paesaggio
 - Convenzione Europea paesaggio: percezione sociale del paesaggio
 - progetto in SIC parte dei Rete Natura 2000, Direttiva Habitat: mantenimento a lungo termine degli habitat
 - DGR 14/12/2010 n. 3-1183: individuazione siti non idonei
 - sentenza Consiglio di Stato n. 176 del 15/01/2013: respinto ricorso azienda fotovoltaico in zona protezione esterna a riserva naturale. area dove già effettuata la valutazione di privilegiare salvaguardia dell’ambiente rispetto ad altri interessi
 - DM 10/09/2010: indicazioni di aree non idonee da recepire dalle Regioni
 - PTC2: tutela del suolo
 - insufficienti specifiche di gestione suolo e soprasuolo per garantire caratteristiche nel tempo ed impedire ingresso specie alloctone
 - posa recinzione, barriera transito mammiferi taglia medio/grande, frammentazione habitat, estinzione locale di specie vegetali
 - impatto paesaggistico non adeguatamente analizzato
 - no indicazioni su emissioni sonore
 - inquinamento da antimonio. impatti su salute umana
 - cavidotti e strade: impatti su fauna minore e specie vegetali rare e/o protette
 - cavidotti e strade: rischio archeologico

- ✓ nota del Movimento 5 Stelle Ciriè-Valli di Lanzo (prot. p.le n. 68174 del 15/04/2013):
 - DM 10/09/2010: indicazioni di aree non idonee da recepire dalle
 - DGR 14/12/2010 n. 3-1183: individuazione siti non idonei
 - impatto devastante sul SIC
 - frammentazione del SIC
 - consumo suolo
 - dubbi su ripristino
- ✓ nota da parte di Cittadini di San Francesco al Campo (prot. p.le n. 68161 del 15/04/2013):
 - peculiarità brughiera
 - attività turistiche
 - rischio archeologico
 - fotovoltaico non compito istituzionale
 - carenza valutazione d'incidenza
 - carenza piano dismissione
 - sovrabbondanza energie elettrica
 - PTC2
 - *DGR 14/12/2010 n. 3-1183: individuazione siti non idonei*
 - *sentenza Consiglio di Stato n. 176 del 15/01/2013:*
- ✓ nota del Coordinamento Associazioni per la salvaguardia della Vauda c/o Pro Natura Piemonte – Torino (prot. p.le n. 68143 del 15/04/2013):
 - LR 19/2009 “TU tutela aree naturali”
 - DGR 14/12/2010 n. 3-1183: individuazione siti non idonei
 - PTC2
 - requisiti di pubblica utilità del progetto
 - interesse pubblico
 - assenza VAS a livello nazionale
 - alternative progettuali ed alternativa zero
 - piano ripristino e rinaturalizzazione
 - aspetti naturalistici
 - terre da scavo
 - frammentazione habitat/zone umide
 - mitigazioni/compensazioni/monitoraggio
- ✓ nota del Gruppo Consiliare Partito Democratico Regione Piemonte (prot. p.le n. 64338 del 09/04/2013):
 - Art. 9 costituzione: tutela paesaggio
 - progetto in SIC parte dei Rete Natura 2000, Direttiva Habitat: mantenimento a lungo termine degli habitat
 - LR 19/2009 “TU tutela aree naturali”:
 - DGR 14/12/2010 n. 3-1183: individuazione siti non idonei
 - sentenza Consiglio di Stato n. 176 del 15/01/2013: respinto ricorso azienda fotovoltaico in zona protezione esterna a riserva naturale. area dove già effettuata la valutazione di privilegiare salvaguardia dell'ambiente rispetto ad altri interessi
 - opera non può essere considerata di pubblica utilità: vantaggi economici da incentivi pubblici non al proprietario ma al proponente
 - opera non può essere considerata precaria
 - impatto paesaggistico
 - no rispetto della normativa vigente in materia di tutela aree protette
 - impatti su flora e fauna del SIC
 - uso diserbanti

- inquinamento luminoso (impianto anti-untrusione)

- ✓ nota del Movimento spontaneo canavesano tutela ambiente - Amici del Parco (prot. p.le n. 64055 del 09/04/2013):

Motivi giuridici

- Art. 9 costituzione: tutela paesaggio
- DM 10/09/2010: indicazioni di aree non idonee da recepire dalle Regioni
- DGR 14/12/2010 n. 3-1183: individuazione siti non idonei
- LR 23/93 di Istituzione della Riserva Naturale: alcuni vincoli non applicabili ad amministrazione della difesa; l'Ente militare non è attore in prima persona ma cede in affitto il suolo ad un privato
- opera speculativa non per soddisfare esigenze energetiche e di contenimento oneri

Motivi urbanistici e paesaggistici

- nessuna area classificata industriale
- stravolgimento attuale prospettiva di altopiano: numero rilevante moduli e sottoservizi, rischio di non ripristino
- mitigazioni proposte o proponibili non sufficienti rispetto alla perenne deturpazione

Motivi ambientali

- SIC ecosistema con numerosi biotopi e biomi caratterizzati da biocenosi differenti ed integrati. tutta l'area è un unicum indivisibile e non frammentabile
- perdita biotopo prativo, allontanamento fauna legata a tali biotopo anche per presenza umana e veicoli
- impatti su fauna minore e specie vegetali rare e/o protette
- utilizzo diserbanti
- inquinamento da antimonio (serve mappatura)

Motivi economico-sociali-politici

- abbondanza di energia a costi minori
- unico scopo è speculativo
- non produzione posti di lavoro

- ✓ Sono altresì giunte 586 e-mail da privati cittadini con il seguente testo *“Esprimo tutta la mia contrarietà alla realizzazione di un mega impianto fotovoltaico di oltre 70 ettari in parte su terreni agricoli e in parte nella riserva naturale della Vauda, riconosciuta anche come SIC - Sito di Interesse Comunitario - dall'Unione Europea”*:

- n. 493 (prot. p.le n. 60653 del 3/04/2013)
- n. 26 (prot. p.le n. 80089 del 06/05/2013)
- n. 64 (prot. p.le n. 95781 del 29/05/2013)
- n. 3 (prot. p.le n. 15124 del 28/06/2013)

SEZIONE II

PROGETTO

2. Descrizione del progetto

2.1 Premessa

La presente relazione riporta le principali caratteristiche del progetto originale presentato in data 09/08/2013 ed integrato dagli elaborati progettuali trasmessi dal Proponente in data 08/02/2013 (Revisione del progetto) e successivamente perfezionati in data 26/02/2013 e 12/04/2013. Le risultanze istruttorie riportate fanno riferimento alla valutazione complessiva degli elaborati forniti.

2.2 Localizzazione

L'area oggetto dell'intervento è localizzata nei Comuni di Lombardore, San Francesco al Campo e San Carlo Canavese (Figura 1), nell'area militare del poligono militare "Esperienze per l'armamento" di proprietà del Demanio Militare, collocata all'interno della Riserva Naturale Orientata della Vauda. Il poligono nel suo complesso si estende su una superficie di circa 1200 ha nei comuni di Lombardore, San Francesco al Campo, San Carlo Canavese e Nole.

Il terreno destinato all'impianto fotovoltaico si estende per una superficie di circa 64,8 ha, suddivisa in quattro macroaree (Fig. 2):

- **l'area A** (11,18 ha), in Comune di Lombardore, è localizzata in una zona marginale della Vauda lungo il confine con il Comune di Leini;
- **l'area B** (25,45 ha) è collocata nei territori comunali di Lombardore (area B5) e San Francesco al Campo (aree B1, B2, B3, B4). Le aree B1, B2, B4, B5 sono delimitate a sud dalla fascia boschiva che costituisce il corridoio lungo il Torrente Fisca ed a nord dalla SP 20. L'area B3, più a nord, è collocata all'interno della recinzione non accessibile dall'esterno della zona militare, ove è posta la pista di prova dei mezzi, delimitata a sud da un filare di alberi e da un piccolo rio ed a nord dal cambio di pendenza del terreno che decliva verso nord;
- **l'area C** (13,86 ha) è posizionata nella zona più a nord del Comune di San Francesco al Campo, su cui si affacciano i comuni di San Carlo Canavese, Vauda Canavese, Front e Rivarossa. L'area è delimitata a sud dalla Via San Francesco al Campo, a nord dal declivio verso nord ed a ovest dalla SP13;
- **l'area D** (14,34 ha), in Comune di San Carlo Canavese, è delimitata a est dal confine comunale di San Francesco al Campo, a sud dalla SP20 ed a nord dal area boscata.

	COMUNE	ID. CATASTALE
SS MT/AT	Lombardore	Fg. 7, P.lle 2 - 5
SOTTOCAMPO A	Lombardore	Fg.5, P.lla 2; Fg.6, P.lla 1
SOTTOCAMPO B1	S. Francesco al C.	Fg. 4, P.lle 1 - 2 - 5
SOTTOCAMPO B2	S. Francesco al C.	Fg. 4, P.lle 12 - 15 - 17 - 18
SOTTOCAMPO B3	S. Francesco al C.	Fg. 3, P.lle 1 - 6
SOTTOCAMPO B4	S. Francesco al C.	Fg. 4, P.lle 18 - 22
SOTTOCAMPO B5	Lombardore	Fg. 1, P.lle 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 37
SOTTOCAMPO C	S. Francesco al C.	Fg. 1, P.lla 3
SOTTOCAMPO D	S. Carlo Canavese	Fg. 5, P.lla 84

Figura 1: Inquadramento catastale




Figura 2: Aree di intervento impianto fotovoltaico

2.3 Progetto

2.3.1 Finalità dell'intervento

Il progetto ha per oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 39.960 kWp, da installare su terreno e collegato alla rete di distribuzione

pubblica di proprietà di Terna SpA (fornitura in Alta Tensione). La Società Ciriè Centrale PV S.A.S. della Belectric Italia s.r.l. vanta titolarità in forza di contratto di concessione d'uso del terreno stipulato con la società Difesa Servizi S.p.A. La società Difesa Servizi S.p.A. è stata formalmente costituita con legge 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2 comma 27 e commi dal 32 al 36), poi riassetata nell'art. 535 del Codice dell'Ordinamento militare di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

2.3.2 Principali caratteristiche

Attività di bonifica bellica

Nel caso specifico, trattandosi di un'area interclusa all'interno di un Poligono militare, in aderenza alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, si rende necessario attivare una bonifica sistematica, che viene normalmente condotta a scopo preventivo su aree in cui si presume la presenza di ordigni interrati o non individuabili a vista.

Le attività di bonifica bellica si suddividono in linea generale in:

- bonifica superficiale, con garanzia fino a cm 100 di profondità, eseguita normalmente su aree non soggette a scavi oltre tale profondità;
- bonifica di profondità, eseguita mediante trivellazioni/scavi per strati successivi su aree da sottoporre a scavi oltre cm 100 di profondità.

In particolare la bonifica di profondità su aree dove è prevista la realizzazione di opere che non comportano scavi superiori a mt 1 da p.d.c. potrà essere limitata fino alla profondità di mt 2.

Per le aree scavate, al termine della bonifica, è previsto il reinterro, con materiale proveniente dagli scavi.

La bonifica bellica sopra descritta è prevista per le sole aree interessate dal progetto in argomento.

Impianto fotovoltaico

Il progetto prevede la suddivisione del campo fotovoltaico in più "macro aree" dislocate nei territori comunali di Lombardore, San Francesco al Campo e San Carlo Canavese come in precedenza evidenziato (Fig. 2).

L'impianto fotovoltaico è composto dei seguenti elementi (Fig. 3):

- campo fotovoltaico (o generatore fotovoltaico), suddiviso in 21 sottocampi;
- quadri elettrici di parallelo e di protezione DC e AC;
- gruppi di condizionamento e controllo della potenza (inverter);
- trasformatori elevatori BT/MT, quadri elettrici di media tensione e linee MT;
- sottostazione di trasformazione AT/MT, con dispositivi di protezione e sezionamento AT;
- linea AT verso nuovo stallo in cabina primaria AT.

L'impianto fotovoltaico nel suo complesso è costituito da n. 21 sottocampi composti da moduli connessi tra loro in stringhe e posti su strutture metalliche fisse ancorate a suolo orientate a Sud aventi inclinazione di 15°. In posizione baricentrica a ciascun sottocampo è posta la cabina di conversione e trasformazione, costituita da due inverter da esterno abbinati ad un manufatto prefabbricato fuori terra contenente i dispositivi di protezione e sezionamento MT ed il trasformatore MT/BT di sottocampo.

L'impianto è costituito da 29.600 stringhe, ognuna delle quali composta da 15 moduli

fotovoltaici, per un totale di 444.000 moduli e 38 inverter installati. I generatori fotovoltaici saranno realizzati con moduli FS 390 prodotti dalla First Solar, in silicio amorfo (tecnologia a film sottile), aventi ciascuno potenza nominale di 90 Wp.

La potenza nominale complessiva dell'impianto è pari a 39.960 kWp per una superficie captante complessiva dei moduli fotovoltaici di 319.680 m² ed una produzione stimata di 1.220 kWh/kWp annui, producendo una quantità di energia stimata pari a 48.751.200 kWh/anno.

Le linee in media tensione in uscita da ciascuna cabina sono fatte confluire, mediante cavidotti interrati, al quadro di sbarra MT della sottostazione di trasformazione AT/MT. La prevista rete di cavidotti MT prevede inoltre l'attraversamento del torrente Fisca, al fine di connettere le aree B1/2/3/4/5 con la sottostazione AT/MT.

Tutte le cabine di trasformazione facenti parte dei singoli sottocampi di ciascuna "macro-area" sono interconnesse da una viabilità di attraversamento resa necessaria per l'eventuale accessibilità, anche in fase di esercizio dell'impianto, di mezzi pesanti per la sostituzione di inverter o trasformatori in caso di guasto degli stessi. Lungo il percorso di tale viabilità viene posato in diverse tratte il cavidotto interrato MT di cui sopra.



Figura 3: Layout di progetto

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei componenti del parco fotovoltaico (Fig 4).

AREE D'INTERVENTO	Superficie (ha)	N. sottocampi	Potenza (kWp)	N. moduli	N. inverter totali	N. trasformatori totali
A	11,18	5	6.871,5	76.350	7	5
B	25,45	7	15.295,5	169.950	14	7
C	13,86	4	8.964	96.600	8	4
D	14,34	5	9.099	101.100	9	5
Totale	64,83	21	39.960	444.000	38	21
Area sottostazione	1					
<i>Totale impianto + sottostazione</i>	65,83					

Figura 4: Dati di sintesi dell'impianto

IL progetto prevede la rimozione completa dell'impianto ed il ripristino dei luoghi al termine del periodo di attività di 20 anni.

Opere di connessione

E' previsto un collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia in alta tensione in corrispondenza della cabina primaria "Leinì" di Terna, tramite la realizzazione di un nuovo stallo AT, immettendo nella stessa l'energia prodotta (Fig. 4).

La costruzione della nuova sottostazione 132/20 kV denominata "TERNA" da realizzarsi all'interno dell'area del poligono militare si rende necessaria per poter effettuare la consegna sulla rete primaria in alta tensione (132 kV) dell'energia elettrica prodotta in media tensione (20 kV) dall'impianto fotovoltaico. La stazione di trasformazione di Lombardore sarà del tipo con isolamento in aria e nella massima estensione sarà costituita da uno stallo Trasformatore AT/MT comprendente un sistema a semplice sbarra, con linea AT in uscita dalla SE Terna, realizzata su una superficie complessiva disponibile di 3800 m², di cui 1700 mq recintati.

L'energia dell'impianto fotovoltaico verrà trasferita, tramite il cavo interrato AT 132 kV previsto in partenza dalla Stazione Produttore BELECTRIC, fino alla Stazione Terna di Leinì, nella quale si avrà l'immissione in rete, tramite connessione in uno stallo dedicato. E' previsto il posizionamento del cavidotto in banchina lungo la SP267.

Sono previsti attraversamenti su due corsi d'acqua pubblici: Rio Pogliano, lungo il confine comunale tra Lombardore e Leinì, e Rio delle Vaude, che attraversa la stazione Terna in Comune di Leinì e l'attraversamento del ponte sulla ex SS460. I restanti attraversamenti riguardano canali, in parte di competenza del demanio militare stesso, in parte di competenza di soggetti privati.

SEZIONE III

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

3. Quadro di riferimento programmatico

3.1 Pianificazione di Settore

Aspetti localizzativi

Con Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 sono state approvate le “Linee guida nazionali per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonchè linee guida tecniche per gli impianti stessi”, pubblicate sulla GU n. 219 del 18-9-2010.

A seguito dell’approvazione delle linee guida nazionali, la Regione Piemonte con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010” ha approvato il documento che definisce le aree ed i siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici.

Le linee guida regionali classificano come “inidonee” le Aree Protette alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in quanto “in contrasto con le finalità perseguite nell’istituzione delle stesse aree”; classificano come “inidonei” anche i SIC ricompresi nella Rete Natura 2000, “a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati”.

Pianificazione energetica

Il **Piano di Azione Nazionale**, previsto dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è il documento programmatico che fornisce indicazioni dettagliate sulle azioni da porre in atto per il raggiungimento, entro il 2020, dell’obiettivo vincolante per l’Italia di coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il **17%** dei consumi lordi nazionali. L’obiettivo deve essere raggiunto mediante l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nei settori: **Elettricità, Riscaldamento - Raffreddamento e Trasporti**.

Il **Piano di Azione Nazionale dell'Italia**, trasmesso alla Commissione Europea il 28 luglio 2010, illustra la strategia nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e disegna le principali linee d’azione per ciascuna area di intervento (Elettricità, Riscaldamento - Raffreddamento e Trasporti) sul consumo energetico lordo complessivo. Contiene, inoltre, l’insieme delle misure (economiche, non economiche, di supporto e di cooperazione internazionale) necessarie per raggiungere gli obiettivi.

In accordo con il DM 15 marzo 2012 (Burden Sharing), scorporando dall’obiettivo del 17% la quota dovuta ai trasporti (obiettivo 10%, pari al 2,6% del Consumo Finale Lordo previsto al 2020), per cui la possibilità di intervento è limitata quasi esclusivamente allo Stato, l’obiettivo nazionale per usi termici ed elettrici è di raggiungere entro il 2020 una quota da FER pari al 14,3% del Consumo Finale Lordo (CFL). Tale obiettivo è ripartito e diversificato tra le Regioni e per il Piemonte corrisponderebbe al 15,1%.

Considerato il punto di partenza avvantaggiato, per l’energia elettrica l’obiettivo del PAN per il 2020 è più elevato (29% del CFL elettrico) rispetto a quello termico (15,8% del CFL termico)

Per il fotovoltaico il PAN prevedeva al 2020 una potenza complessiva installata di 8.000 MW con producibilità attesa di 9.650 GWh/anno, corrispondente al 10,51% dell'energia elettrica prodotta da FER e al 2,64% del CFL di energia elettrica.

Di fatto lo sviluppo del parco fotovoltaico negli ultimi anni, a seguito degli incentivi dei vari conti energia, è stato più rapido del previsto e la potenza attualmente installata (giugno 2013) supera i 17.000 MW.

Dai dati preliminari del GSE relativi al 2012 risulta che la produzione complessiva da fotovoltaico è stata di 18.800 GWh, pari al 20% della produzione totale di energia elettrica da FER e al 5,6% del CFL elettrico (336.249 GWh). La quota prodotta da FER costituisce il 27% del CFL elettrico del 2012.

Alla luce di questi dati, gli obiettivi previsti dal PAN per il 2020 per quanto riguarda l'energia elettrica parrebbero pertanto quasi raggiunti, e, nel caso del fotovoltaico, anche ampiamente superati.

Si nota però che, a seguito della forte diminuzione dei prezzi dei pannelli fotovoltaici verificatasi negli ultimi anni e grazie al fatto che la risorsa solare è inesauribile e gratuita e che i costi di gestione dell'impianto fotovoltaico sono relativamente bassi, la tecnologia fotovoltaica è prossima a raggiungere la cosiddetta "grid parity", quindi ad essere sostenibile anche senza incentivi, fatto da cui sono tuttora in generale molto lontani gli impianti di produzione elettrica da biomasse solide, biogas e oli vegetali. Si può pertanto ragionevolmente supporre che il contributo del fotovoltaico al fabbisogno energetico possa essere particolarmente significativo in una prospettiva futura a medio-lungo termine, indipendentemente dai sistemi di incentivazione, così come già avviene per la fonte idroelettrica ed eolica.

3.2 Piano Territoriale Regionale (PTR)

Con DCR n. 122-29783 del 21/07/2011, è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale. L'area oggetto di intervento è localizzata all'interno dell'AIT (Ambiti Integrazione Territoriale) 8 Rivarolo Canavese.

Il PTR individua all'interno del SIC le zone verso i corridoi idrologici classificate come *core areas* e l'area più periferica come *buffer zone*.

3.3 Piano Paesaggistico Regionale

Con DGR n.53 – 11975 del 4 Agosto 2009, la Regione Piemonte ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR). L'area oggetto dell'intervento ricade all'interno dell'Ambito 30 – Basso Canavese e dell'Unità di Paesaggio 3040, tipologia Normativa 7 – Naturale/Rurale o rurale a media rilevanza e integrità.

3.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2)

La Riserva Naturale della Vauda è un'area protetta regionale, istituita prima con l.r. 23/1993 e riconfermata dalla l.r. 19/2009 e smi "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Per le riserve naturali dovrebbe essere redatto un Piano Naturalistico. Il Piano Naturalistico della Vauda è stato redatto nel 1995 ma mai adottato né approvato e non ha quindi alcuna valenza, per cui devono applicarsi le norme del Testo Unico (in particolare l'art. 8).

La Vauda è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 d.lgs. 42/04: lettera f (parchi e riserve), lettera g (aree boscate –dato che in parte è area boscata), lettera c (fiumi e torrenti, fascia

150 m.), per la presenza del torrente Fisca. Si evidenzia che per quanto riguarda le trasformazioni relative alle aree boscate, devono essere previste compensazioni e mitigazioni ai sensi della legislazione nazionale e regionale (d. lgs. 227/2001 artt. 4 e 5 e art. 19 l.r. 4/2009) nonché ai sensi dell'art. 26 comma 5 delle Nda del PTC2 (prescrizione immediatamente vincolante e cogente)

Per quanto riguarda gli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, il PTC2 ne sostiene il ricorso nel rispetto delle peculiarità ambientali e della tutela degli ecosistemi, e a tal fine detta norme per la loro localizzazione. L'articolo 30 delle Norme di Attuazione, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici a terra, rimanda alle Linee Guida regionali, che costituiscono riferimento per questa tipologia di interventi. Le LG regionali classificano come "inidonee" le Aree Protette alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse aree; classificano come "inidonei" anche i SIC ricompresi nella Rete Natura 2000.

3.5 Pianificazione Comunale

Lombardore

Le aree di intervento sono identificate come "*aree soggetta a vincolo militare*".

Le aree ricadono quasi totalmente nella classe IIa – Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geologica. Alcuni settori posti in corrispondenza di alcuni impluvi ricadono nella classe IIIa – Settori caratterizzati da condizioni di pericolosità geologica

San Carlo Canavese

Le aree di intervento sono identificate come "Area soggetta a servitù militare".

Le aree ricadono in Classe II/1 - Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geologica.

San Francesco al Campo

Le aree di intervento sono identificate come "*Aree in rispetto militare*".

Le aree ricadono in Classe I – Settori in cui non sussistono situazioni di pericolosità geologica.

3.6 Vincoli

Aree protette

L'area oggetto di intervento è collocata all'interno della **Riserva Naturale Orientata della Vauda** istituita prima con l.r. 23/1993 e riconfermata dalla l.r. 19/2009 e smi "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*". Ai sensi della medesima legge regionale l'area è gestita dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino a cui è affidata l'area protetta.

La l.r. 19/2009 in modo particolare con riferimento all'articolo 8 che vieta espressamente:

- la realizzazione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani d'area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- il danneggiamento o l'alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
- la cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
- la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali.

Si evidenzia che per effetto dell'abrogazione della L.R. 7 23/1993, "Istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda", avvenuta con la promulgazione della L.R. 19/2009, è intervenuta anche l'abrogazione del comma 3) dell'Art. 6. (Vincoli e permessi) che prevedeva:

- I vincoli di cui alle lettere d), g) ed h) del comma 1 non sono applicabili all'Amministrazione della Difesa, a cui è consentito di effettuare attività ed esercitazioni per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e di adottare le conseguenti misure limitative dell'accesso alla Riserva naturale orientata.

L'area protetta coincide con il **Sito di Importanza Comunitaria "Vauda"** (cod. IT1110005) identificato ai sensi della direttiva comunitaria "*Habitat*" ed istituito con il Decreto 14 marzo 2011 "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE".

La Regione Piemonte – Settore Aree Naturali protette esprime il giudizio d'incidenza relativamente agli obiettivi di conservazione del SIC "Vauda"; l'Ente di gestione delle Aree protette dell'Area metropolitana di Torino è chiamato a esprimere un parere relativamente alla compatibilità ambientale dell'opera rispetto all'Area protetta regionale.

Il proponente, pur avendo dichiarato nella documentazione trasmessa un'incidenza negativa delle opere sul SIC, considerava l'opera autorizzabile in quanto inquadrata nel contesto normativo del Decreto Legislativo 387/2003 che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; riteneva inoltre di essere nelle condizioni di deroga previste dal comma 8 dell'art. 5 del DPR 357/1997 (modificato dal DPR 120/2003), così come recepito dalla legge regionale 19/2009, art. 45 "Esigenze di rilevante interesse pubblico: Per gli interventi, i progetti, i piani ed i programmi oggetto di valutazione negativa che debbano essere approvati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluso quello di natura sociale ed economica, in mancanza di soluzioni alternative, le autorità competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per la loro realizzazione che garantisca la coerenza globale con la rete natura 2000". L'utilizzo della succitata fattispecie in deroga è contemplabile soltanto nel caso in cui non siano possibili soluzioni alternative soddisfacenti.

Vincolo paesaggistico

L'area oggetto dell'intervento è soggetta a **vincolo paesaggistico** ai sensi dell'art. 142 d.lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" lettere:

- c) *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"* per la presenza del torrente Fisca;
- f) *"i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi"*;

g) “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”;

L'autorizzazione paesaggistica risulta di competenza regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/2008, a fronte del parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte.

Altri vincoli

Le aree oggetto d'intervento sono sottoposte a **vincolo aeroportuale** (L. 58/63)

4. Quadro di riferimento progettuale - ambientale

4.1 Problematiche tecnico-progettuali

Nel corso della prima fase dell'istruttoria tecnica, a seguito della conferenza dei servizi, dei tavoli tecnici, del sopralluogo istruttorio ed a seguito dei pareri giunti da enti coinvolti nella Conferenza, sono state evidenziate carenze e problematiche progettuali, sia di tipo ambientale che paesaggistico sulla base delle quali è stata formulata al proponente una richiesta di integrazioni, con nota del 31/10/2012 prot. n. 850088, che si allega alla seguita relazione, relativamente a tali aspetti:

- ✓ alternative di progetto
- ✓ dismissione dell'impianto
- ✓ aspetti paesaggistici
- ✓ approfondimento su habitat e specie prioritarie
- ✓ entomofauna, avifauna e teriofauna
- ✓ zone umide
- ✓ aspetti floristici e vegetazionali della brughiera
- ✓ monitoraggio
- ✓ compensazioni

4.2 Chiarimenti a seguito delle integrazioni ed ulteriori considerazioni

Il proponente a seguito delle problematiche evidenziate ha presentato documentazione integrativa in data 08/02/2013 (revisione progetto) con successivo perfezionamento della documentazione in data 26/02/2013 e 12/04/2013.

4.2.1 Alternative di progetto

La prima versione del progetto presentato in data 09/08/2012 prevedeva esclusivamente la localizzazione all'interno del territorio comunale di Lombardore sempre nell'area militare del poligono militare “Esperienze per l'armamento” collocato all'interno della Riserva Naturale Orientata della Vauda. La società aggiudicataria aveva individuato i terreni su cui realizzare il parco fotovoltaico all'interno dell'area messa a bando (pari a circa 200 ha).

In tale proposta l'impianto era stato suddiviso nelle seguenti cinque macroaree (Fig. 5) per una superficie di circa 72,2 ha.

	Aree	A1	A2	A3	B1	B2
Superficie	72,2	14,7	11,1	8,9	11,2	26,3

(ha)						
-------------	--	--	--	--	--	--




Figura 5: Proposta localizzativa agosto 2012

A fronte di un'incidenza significativamente negativa di tale progetto sul SIC, determinata da una rilevante sottrazione e riduzione della funzionalità dell'habitat comunitario di brughiera pedemontana (codice Natura 2000: 4030 "Lande secche europee"), in sede istruttoria è stato richiesto al proponente di valutare soluzioni localizzative alternative anche all'esterno dei 200 ettari utilizzati per la localizzazione dell'impianto, con l'obiettivo di individuare porzioni di territorio, sempre all'interno del demanio militare, non interferenti con gli habitat e le specie oggetto di tutela del SIC motivando la scelta con riferimento non solo alle attività delle Forze Armate e del Ministero della Difesa ma anche all'incidenza dei progetti sull'ambiente, gli ecosistemi, il paesaggio e gli habitat di interesse comunitario. ha richiesto al proponente di valutare la possibilità di ridurre le dimensioni dell'impianto, in modo tale da contenere il più possibile l'area SIC interferita. Era stato inoltre richiesto al proponente di valutare la possibilità di ridurre le dimensioni dell'impianto, in modo tale da contenere il più possibile l'area SIC interferita.

Con le integrazioni presentate in data 08/02/2013 è stata avanzata la proposta di realizzazione di un impianto fotovoltaico suddiviso in 4 macro-aree localizzate nel territorio dei Comuni di Lombardore, San Francesco al Campo e San Carlo Canavese, ricadenti sempre all'interno della Riserva naturale della Vauda e del SIC. Gli elaborati pervenuti prevedono una modifica sostanziale del progetto: le aree destinate all'installazione dei pannelli fotovoltaici sono in gran parte diverse da quelle inizialmente previste, ma l'estensione dell'intervento è praticamente invariata (superficie complessiva pari a 72,90 ettari), mentre la potenza risulta addirittura lievemente superiore (44.820 kWp).

Nell'ambito dello Studio d'Incidenza e del SIA (integrazioni febbraio 2013) il proponente ha analizzato n. 10 alternative localizzative, la cui superficie complessiva è pari a 283 ettari, escludendo le porzioni di territorio dove ha rilevato la presenza di habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE. Nell'analisi di tali alternative il proponente ha tenuto conto, quali fattori di forza e di criticità, dei seguenti principali elementi con rilevanza ambientale e tecnico-economica:

- ✓ assenza di habitat protetto
- ✓ assenza di alberature o aree boscate
- ✓ idoneità morfologica
- ✓ distanza dalla connessione elettrica AT
- ✓ impatto paesaggistico (distanza da strade e/o nuclei abitati)
- ✓ destinazione urbanistica (l'uso agricolo non consentirebbe l'accesso agli incentivi statali).

Pur ritenendo in linea di massima adeguati tali elementi di analisi, non risultano del tutto chiari e condivisibili i criteri utilizzati per la selezione delle 4 macro-aree (A, B, C, D) rispetto alle 10 analizzate; alcune aree scelte presentano criticità di tipo naturalistico non dissimili rispetto ad alcune altre alternative analizzate e scartate.

Al riguardo si fa notare che la scelta delle alternative localizzative privilegia le considerazioni economiche rispetto a quelle strettamente naturalistiche: ad esempio sono state escluse le alternative n. 1 e n. 2 a causa dell'elevata distanza dalla connessione AT. Non si comprende inoltre l'esclusione dell'area n. 2 (superficie di oltre 20 ha), che ha le stesse caratteristiche naturalistiche dell'adiacente area n. 3 (scelta poi come area D di progetto). Un'altra area presa in considerazione, la n. 9, caratterizzata da aree prative sfalciate, è stata esclusa poiché vincolata dal vigente PRGC ad uso agricolo, condizione che parrebbe ostativa ai fini dell'accesso agli incentivi statali (art. 65 del Decreto 24 gennaio 2012).

Tre (B, C, D) delle quattro aree individuate non interferiscono con gli habitat di interesse del SIC, in particolare con quelli legati alla brughiera pedemontana e alle zone umide. Anche le aree destinate alla collocazione delle terre da scavo, in precedenza previste in un'area di spiccata eterogeneità ambientale ed importante per la fauna invertebrata, sono state dislocate in aree degradate in prossimità del piazzale che sarà attiguo alla sottostazione di trasformazione (già in parte asfaltato).

Le su citate tre aree individuate per l'impianto fotovoltaico sono potenzialmente riconducibili ancora ad un habitat in direttiva, il 6510 "Prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale", ma in considerazione del loro intenso utilizzo agronomico e della possibilità di mantenimento degli attuali livelli di biodiversità, peraltro già bassi, anche con impianto in esercizio, si considera non significativa l'incidenza della sottrazione di tale habitat connessa alla realizzazione dei plinti di fondazione dei pannelli.

La quarta area individuata, denominata "A" (superficie di 16,60 ettari e potenza dell'impianto pari a 10.084,5 kWp) presenta invece un habitat definibile "brughiera sfalcata", facilmente riconducibile per dinamica naturale o per intervento antropico mirato, all'habitat della brughiera pedemontana, oggetto di tutela del SIC (cod. 4030 "Lande secche europee").

Le criticità relative alle soluzioni localizzative ed in particolare la scelta dell'area A sono state evidenziate nel corso del sopralluogo effettuato in data 27/03/2013 e dell'Organo Tecnico svolto nella stessa giornata, alla presenza del proponente.

Nell'Organo Tecnico del 27/03/2013 è stata inoltre evidenziata l'inadeguatezza delle misure di mitigazione previste, che si limitano alla previsione di:

- ✓ siepi campestri perimetrali
- ✓ ripristino della brughiera a seguito della dismissione dell'impianto nell'area A
- ✓ redazione di studi faunistici e floristici
- ✓ manutenzione e ripristino di piccole aree umide nel SIC.

Con le integrazioni spontanee pervenute in data 12/04/2013 è stata proposta una riduzione dell'occupazione dell'area A, che passa da circa 16 a 11 ha (con una diminuzione di potenza da 10.084 a 6.871 kWp), escludendo ogni altra alternativa localizzativa. Il proponente ha inoltre modificato ulteriormente la proposta relativa agli interventi mitigativi, prevedendo una serie di interventi volti sia alla riduzione dell'impatto visivo dell'opera sia al miglioramento delle condizioni del SIC nell'ottica del mantenimento di uno stato di conservazione adeguato.

In sintesi si prevede:

- ✓ la realizzazione di siepi, corridoi, fasce di rispetto e con visuali (7.07 ha)
- ✓ il ripristino a brughiera a fine vita dell'impianto fotovoltaico nelle aree A, C e D (39.38 ha)
- ✓ la conversione sperimentale a brughiera in aree di nuova individuazione (circa 20 ha), propedeutica al piano di ripristino di cui al punto precedente.

Tali mitigazioni, sommate alla proposta di creazione di un varco/corridoio nell'area D ed ai miglioramenti dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico dell'opera, portano ad un totale di 64,83 ha (ipotesi definitiva come in precedenza descritta nel quadro progettuale) l'estensione dell'impianto, contro i 72,9 ha dell'ipotesi progettuale originaria.

4.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2)

La Riserva Naturale della Vauda è un'area protetta regionale, istituita prima con l.r. 23/1993 e riconfermata dalla l.r. 19/2009 e smi "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Per le riserve naturali dovrebbe essere redatto un Piano Naturalistico. Il Piano Naturalistico della Vauda è stato redatto nel 1995 ma mai adottato né approvato e non ha quindi alcuna valenza, per cui devono applicarsi le norme del Testo Unico (in particolare l'art. 8).

L'area protetta coincide con il Sito di Importanza Comunitaria "Vauda" (cod. IT1110005) identificato ai sensi della direttiva comunitaria "Habitat"; infatti il sito è caratterizzato da un alto valore di naturalità e di biodiversità. Non esiste un Piano di Gestione del SIC. La Valutazione di Incidenza valuta gli effetti che i progetti/piani possono causare agli habitat. La Gestione del SIC e dell'Area Protetta sono di competenza dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'area metropolitana di Torino.

La Vauda è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 d.lgs. 42/04: lettera f (parchi e riserve), lettera g (aree boscate –dato che in parte è area boscata), lettera c (fiumi e torrenti, fascia 150 m.), per la presenza del torrente Fisca. Si evidenzia che per quanto riguarda le trasformazioni relative alle aree boscate, devono essere previste compensazioni e mitigazioni ai sensi della legislazione nazionale e regionale (d. lgs. 227/2001 artt. 4 e 5 e art. 19 l.r. 4/2009) nonché ai sensi dell'art. 26 comma 5 delle Nda del PTC2 (prescrizione immediatamente vincolante e cogente)

Le Linee Guida regionali "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra" in attuazione delle Linee Guida nazionali sugli impianti alimentati da FER, classificano come "inidonee" le Aree Protette alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell'istituzione delle stesse aree; classificano come "inidonei" anche i SIC ricompresi nella Rete Natura 2000, "a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati".

Il PTC2, approvato dalla Regione Piemonte in data 21/07/2011 con D.C.R. n. 121-29759 ed entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR (11 agosto 2011), individua quale elemento centrale delle proprie politiche la corretta gestione della risorsa suolo. Il Piano ripropone la massima attenzione alla salvaguardia dell'agricoltura di pianura, costantemente minacciata dall'invasione immobiliare, sia delle aree agricole di collina, sia di montagna. In particolare le prescrizioni sul contenimento del consumo di suolo (art. 16 delle N.d.A.) vietano nelle aree libere – cioè le porzioni

di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o a nuclei edificati, caratterizzate da prevalente funzione agricola e forestale – nuovi insediamenti o nuova edificazione. La realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico è ammessa se adeguatamente motivata e in mancanza di possibili localizzazioni alternative.

Nel PTC2 le aree agricole e, più in generale, quelle vegetate (dalla foresta alla trama dei corridoi ecologici e faunistici, dalle aree a parco o a altro titolo tutelate, alle aree di dissesto geologico e alle fasce fluviali, con le attività che le gestiscono), sono assunte come il contesto di base e di riferimento prioritario per la tutela ambientale.

In questo senso, il PTC2 intende promuovere presso l'intera comunità e le istituzioni l'impegno di fermare il consumo di suolo esterno alla articolazione degli insediamenti e abitati esistenti, evitando di dilatare ulteriormente le aree di espansione in conflitto con le aree ad uso agricolo e a verde.

In particolare il Piano Territoriale - all'interno del Sistema del Verde e delle aree libere - individua (tavola 3.1 e art. 35 Norme di Attuazione) una prima ipotesi di Rete Ecologica Provinciale, rete multifunzionale composta di NODI, CORRIDOI ECOLOGICI, AREE TAMPONE E AREE UMIDE, che i Comuni dovranno recepire e dettagliare nei loro Piani Regolatori. Il PTC2 persegue la tutela e la valorizzazione ecologica e paesaggistica di tali ambiti, mediante il mantenimento e l'incremento della biodiversità e la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio.

Il progetto presentato interessa un NODO O CORE AREA DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE, e cioè un'area a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario. Infatti la Vauda è un'area protetta (una Riserva Naturale Regionale) ed è individuata come Sito di Importanza Comunitaria. Il PTC2 non detta norme specifiche oltre agli obiettivi sopra ricordati, perché le aree protette e i SIC sono soggette a specifici strumenti di pianificazione (che in questo caso non esistono) o, in mancanza di una pianificazione adeguata, alla legge istitutiva del Parco.

A seguito dell'istruttoria, del parere formulato in data 19 marzo 2013 - che si richiama - in cui si erano evidenziati i vincoli a norma di legge ed, in particolare, quelli apposti dal PTC2, dell'intervento dell'arch. Foietta e del parere legale redatto dallo Studio Golinelli (n. prot. 111409/2013 del 21/06/2013) in cui sono state affrontate le problematiche di ordine giuridico, in particolare controdeducendo alle osservazioni esposte dall'Avv. Viriglio – consulente legale dei proponenti – in data 10 aprile 2013, sono state formulate (nota prot. 118742 del 4.7.2013) le ulteriori seguenti valutazioni in merito all'ultima versione del progetto, considerando gli stralci già effettuati richiesti in CdS sia dal Settore Regionale Aree Naturali Protette, Ente Parco e Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali:

- ✓ **il suolo - oltre ad essere risorsa multifunzionale fondamentale** in quanto: genera biomassa, funge da strato filtro (ovvero trattiene e depura l'acqua, contribuendo a regolare il bilancio idrologico, trattiene la CO₂ ecc), è la più grande riserva genetica del pianeta, fornisce materie prime essenziali (argille, sabbie, ghiaie) ecc - **è una risorsa esauribile, non rinnovabile.** Per questi motivi la Provincia di Torino, nel redigere il **PTC2**, ha scelto di appuntare la propria attenzione su quello che appare come il **fenomeno più impattante a livello territoriale** ovvero **l'incremento del consumo di suolo**; nei decenni passati, nel territorio provinciale così come in Italia e nel resto d'Europa, il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione delle superfici sono avvenuti in modo massiccio e spesso al di fuori della possibilità di un efficace controllo pubblico (in particolare con edificazione a bassa intensità, infrastrutture di mobilità ecc). La porzione di pianura del territorio provinciale (sicuramente l'area di maggiore concentrazione dei suoli ad elevata fertilità e di risorse idriche) è stata la zona in cui si è più assistito a tale fenomeno. Si ricorda infatti che la Provincia di Torino ha una particolare struttura morfologica (55% di territorio montano e 45% di territorio pianeggiante o collinare) per cui, escludendo le zone montane dai più significativi fenomeni di antropizzazione, risulta

evidente come il fenomeno suddetto assuma proporzioni ulteriormente significative. **Pertanto il tema del contenimento del consumo di suolo è un principio cardine del PTC2** e trova declinazione nelle strategie dei vari sistemi: insediativo, infrastrutturale, naturale, in modo che tale fenomeno possa essere correttamente governato soprattutto in rapporto alle aree pianeggianti – collinari (quali la Vauda). Nel perseguire tale obiettivo il Piano individua specifiche norme di utilizzo del suolo ai fini dell'edificazione, definendo tre diverse "tipologie" di aree: "aree dense", "aree di transizione", "aree libere". Il PTC2 tutela le aree "libere" (come si configura la Vauda) da qualsiasi forma di edificazione mentre detta norme specifiche per le aree dense e di transizione. Le "aree libere" (agricole, fertili, boscate, di valore naturalistico) sono considerate un valore che non bisogna ulteriormente compromettere o danneggiare in quanto ricchezza da tutelare per le future generazioni. In particolare **le prescrizioni sul contenimento del consumo di suolo (art. 16 delle N.d.A.) vietano nelle aree libere – cioè le porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o a nuclei edificati, caratterizzate da prevalente funzione agricola e forestale – nuovi insediamenti o nuova edificazione. La realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico è ammessa se adeguatamente motivata e in mancanza di possibili localizzazioni alternative** (art. 16 c.5). In questo caso l'area interferita non solo è un'area libera (normata dagli artt. 15-16-17 delle NdA del PTC2 che si configurano come prescrizioni) ma è **un nodo o core area della Rete Ecologica Provinciale, in quanto area protetta regionale e SIC appartenente alla Rete Natura 2000, e quindi un suolo di elevato pregio naturalistico-ecologico. Occorre inoltre considerare che l'estensione dell'impianto, seppure ridotta rispetto alle prime versioni del progetto, determina un impatto di area vasta che andrebbe ad inficiare l'integrità del sito sotto vari profili, da quello territoriale a quello ambientale, da quello naturalistico-ecologico, oltre che a quello paesaggistico.**

- ✓ Per quanto riguarda **gli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, il PTC2** ne sostiene il ricorso nel rispetto delle peculiarità ambientali e della tutela degli ecosistemi; a tal fine **recepisce**, all'articolo 30 delle Norme di Attuazione, **la normativa sia nazionale che regionale in merito**. L'avv. Golinelli, nel parere sopra richiamato, compie un excursus della normativa a livello nazionale¹ e regionale sostenendo che il rilascio dell'Autorizzazione Unica prevista dal d. lgs. 387/2003 per tali impianti deve rispettare le "normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico". Le LG nazionali (D.M. 10.09.2010) sono volte, ai sensi del comma 10 art. 12 dello stesso decreto, "in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Viene demandata alle Regioni **l'indicazione di aree e siti non idonei** alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Le LG ministeriali al par. 17 prevedono che tale individuazione venga svolta mediante "apposita istruttoria che consideri le disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico ...". I criteri da seguire da parte delle Regioni per l'individuazione di tali aree sono stabiliti dall'allegato 3 al par. 17, che, alla lettera f), indica come non idonee le aree naturali protette ai diversi livelli, i SIC e le zone individuate dall'art. 142 del d. lgs. 142/2004 e smi. La Regione Piemonte ha emanato le LG regionali con D.G.R. 14.12.2010 n. 3-1183 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra"

Visto quanto sopra, **il PTC2, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici al suolo, rimanda alle Linee Guida regionali** che costituiscono riferimento per questa tipologia di interventi. **Le LG regionali classificano come "inidonee" le Aree Protette alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in quanto in contrasto con le finalità**

¹ A livello nazionale la fonte normativa primaria è il d. lgs. 387/2003 che ha previsto e disciplinato in linea di massima i contenuti delle LG redatte con D. M. 10.09.2010

perseguite nell'istituzione delle stesse aree; classificano come "inidonei" anche i SIC ricompresi nella Rete Natura 2000, così come le zone individuate dall'art. 142 del d. lgs. 42/2004 e smi (Codice dei beni culturali), di cui fanno parte i parchi e le riserve regionali. L'avv. Golinelli nel paragrafo 6 del suo parere, che nuovamente si richiama, conclude che, anche in considerazione del fatto che il Codice dell'Ordinamento militare deve rispettare le norme in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali, viste inoltre le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato in relazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree protette o nei territori di protezione esterna alle stesse, **il territorio interessato dall'impianto si configura come area inidonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.**

- ✓ Infine è necessario valutare che i suoli superficiali di brughiera quali quelli in oggetto verranno danneggiati in modo consistente **soprattutto nella fase di cantiere**, a causa del transito dei mezzi e delle opere di scavo per la realizzazione dei plinti in cemento e in generale delle strutture - **per la manutenzione periodica degli impianti e nella fase finale di dismissione** che comporterà l'estrazione dei basamenti in cls, lo smontaggio delle strutture e dei moduli, il passaggio di mezzi ecc ... Sono inoltre previste altre opere quali inverter, cabine di trasformazione, recinzione, impianto di illuminazione, viabilità interna ed esterna, cavidotto ecc. Gli impianti fotovoltaici a terra quali quello in esame, hanno una durata prolungata nel tempo (l'autorizzazione è stata richiesta per una durata di 20 anni) e sottraggono pertanto suolo (in questo caso di elevato pregio naturalistico-ecologico) per un lungo periodo. Il ripristino dell'area viene previsto mediante riempimento delle buche con lo stesso terreno accantonato in precedenza. Il processo di ricostituzione del suolo e delle sue proprietà e funzioni antecedenti all'intervento non potrà però essere di breve durata né potrà in toto ricreare le condizioni iniziali, vista anche la profondità di impianto delle strutture. **Pertanto si verrebbe a creare una sottrazione di suolo prolungata con un impatto che si reputa non del tutto reversibile.**

In considerazione di quanto esposto, si ritiene che il progetto sia in contrasto con i principi e le norme del PTC2, con la normativa regionale (che il PTC2, ai sensi di legge, ha recepito) e pertanto si esprime parere negativo alla compatibilità ambientale dello stesso.

4.2.3 Flora e fauna

La nuova soluzione localizzativa è sicuramente migliorativa rispetto alla progettazione precedente, ma nonostante ciò le problematiche relative alla sua realizzazione sono molteplici, alcune di carattere più generale e altre più puntuali, ma non per questo meno importanti.

- Il sito in oggetto, caratterizzato da un alto valore di naturalità e di biodiversità, verrebbe alterato in modo pesante determinando frammentazione e perdita di connettività degli habitat. La Valutazione di Incidenza non analizza tali possibili impatti, in particolare rispetto al notevole impoverimento della diversità floristica, che all'inizio del secolo scorso era di oltre 700 specie (Ferrari E., 1913. La vegetazione del territorio di Leynì (Torino) nei rapporti colla coltura agraria. Annali dell'Accademia di Agricoltura di Torino 55, 459-515) ma che oggi sembra essersi ridotta a 400 specie (Rilievi effettuati durante il Progetto INTERREG "Conservazione e gestione della flora e degli habitat nelle alpi occidentali del sud" effettuati negli anni 2003-2004). Inoltre permangono le problematiche dell'elevato consumo di suolo all'interno di un SIC, anche se i campi in progetto non dovrebbero incidere su habitat prioritari secondo la Direttiva Habitat. Infatti come già precedentemente

segnalato dal servizio scrivente e da altri soggetti la localizzazione di un campo fotovoltaico all'interno di un'area protetta e di un SIC non è giudicata idonea e opportuna dalla normativa vigente (L.R. 19/2006 n. 19; D.G.R. 14/12/2012 n. 3-1183; PTC2).

Si reputa pertanto che, nonostante le migliorie apportate, il progetto continui ad essere ambientalmente non compatibile poiché l'area interferita ha un alto valore conservazionistico.

Si richiedevano anche rilievi floristici ed entomologici da effettuarsi sul campo A, in quanto l'area di maggior pregio ecologico fra quelle interessate all'intervento. A tale richiesta non è stata fornita alcuna risposta per ovvi motivi temporali in quanto tali approfondimenti possono essere effettuati solo nel periodo tardo primaverile-estivo.

Tutto ciò premesso, pur prendendo atto del miglioramento progettuale connesso con le ultime integrazioni fornite, permane a giudizio del Servizio Scrivente, parere di non compatibilità ambientale rispetto alla realizzazione del campo fotovoltaico in argomento.

4.2.4 Suolo

Consumo di suolo

L'intervento comporta la sottrazione temporanea di terreni per il tempo corrispondente al ciclo di vita utile dell'impianto stimata in circa 20 anni. Al termine del ciclo è prevista la completa dismissione dell'impianto, i cui costi sono oggetto di garanzia finanziaria tramite fidejussione, e la ricreazione di habitat di brughiera.

L'aspetto della sottrazione di suolo risulta significativo per la tipologia di progetto in esame prevedendo una superficie complessiva di 65,83 ha, occupata dal parco fotovoltaico di cui circa 36 ha occupati da pannelli. (ora ridotto a circa 23 ha)

Su tali superfici si originano, sulla componente suolo, impatti che intervengono nella fase di cantiere ed in quella di esercizio.

I primi sono legati alle fasi realizzative tipiche degli impianti fotovoltaici a terra che necessitano di macchine operatrici e mezzi di trasporto di medie/grosse dimensioni per le operazioni di trivellazione, infissione al suolo, trasporto malte cementizie per i supporti, scavo cavidotti vari, trasporto intelaiature di supporto e pannelli ecc. Nel caso esame, data la peculiarità dell'area, la fase di cantiere vera e propria sarà preceduta dalla bonifica bellica effettuata attraverso appositi macchinari che effettuano sondaggi sino alla profondità di 2 metri secondo una maglia circolare regolare con interasse di 2,80 cm.

La necessità di operare con mezzi meccanici di grossa taglia comporterà inevitabilmente un impatto temporaneo sia sulla struttura del terreno (es. compattamento) sia sullo stato della componente vegetazionale attuale.

Sono in ogni caso previsti interventi (es. vimate) per evitare che le modifiche del suolo possano costituire innesco di fenomeni erosivi superficiali.

Per quanto concerne la fase di esercizio le principali modifiche sono relative all'interferenza della copertura dei pannelli sull'esposizione solare e sulla disponibilità idrica e da questa sulla tipologia di vegetazione che "persiste" in tali condizioni.

Gli effetti dei pannelli sulla componente suolo sono tuttora oggetto di studio così come le influenze sulla fertilità dei terreni a lungo termine.

Riguardo alla fertilità dei suoli, pur non trattandosi di terreni agricoli dal punto di vista della classificazione urbanistica e quindi non compresi nell'ambito di applicazione della D.D. Regione Piemonte – Direzione Agricoltura 27 settembre 2010, n. 1035 avente come oggetto: "Approvazione

delle Linee Guida per il monitoraggio del suolo su superficie agricole destinate ad impianti fotovoltaici a terra”, si ritiene opportuno richiedere l’effettuazione di un monitoraggio in tal senso che, sia pur semplificato, si ispiri ai contenuti delle citate linee guida regionali.

Piano Gestione Inerti

Per quanto attiene al **bilancio degli inerti** relativo all’opera in esame, dalla realizzazione del parco fotovoltaico si origineranno circa 11.000 mc di materiale di scavo provenienti, principalmente, dalle fasi di realizzazione della viabilità di cantiere e dalla posa in opera delle fondazioni.

Tali materiali verranno gestiti come terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/12 secondo un Piano di Utilizzo presentato con la documentazione VIA dell’agosto 2012 e sottoposto a integrazioni nell’aprile 2013.

Il materiale da gestire come terra e roccia da scavo è stato sottoposto a caratterizzazione chimica mediante esecuzione di 95 campioni prelevati in altrettanti sondaggi su maglia regolare a 100 x 100 m.

Considerato che, ai sensi del DM 161/2012, per l’ampiezza dell’intervento sono necessari un minimo di 137 campionamenti, è necessario che nel prosieguo dell’istanza siano realizzati ulteriori 42 campioni.

Il Piano di Utilizzo presentato prevede la realizzazione di un rilevato in un sito posizionato in prossimità dell’accesso al Poligono Militare presente lungo la SP 267.

Su tale sito di deposito, costituito da un ampio piazzale in terra battuta verrà realizzato un terrapieno a forma tronco piramidale avente le seguenti dimensioni:

- base maggiore: 85x44 m
- base minore: 71x30 m
- altezza: 4 m
- pendenza scarpate: 30°

Tale deposito consentirà di collocare 11.000 mc di terre e rocce da scavo, volumetria stimata a progetto come fabbisogno.

E’ previsto un riutilizzo delle terre e rocce da scavo in sito all’atto della dismissione dell’impianto fotovoltaico (tempo stimato 22 anni), preceduto da un piano di riutilizzo dettagliato da sottoporre agli enti competenti per un verifica dell’idoneità dei terreni ai fini della ricreazione di habitat a brughiera.

La soluzione proposta risulta favorevole in un’ottica di riduzione dei flussi di traffico nell’eventualità alternativa e peggiorativa di conferimenti/approvvigionamenti all’esterno dell’area.

In tale ottica, considerato altresì che per favorire la ricreazione di habitat peculiari della zona è necessario utilizzare terreni aventi caratteristiche pedologiche simili a quelli già in posto, si ritiene condivisibile il piano di utilizzo prospettato dal richiedente.

Contaminazione chimica dei suoli

Il numero di punti di campionamento (125) rispetto all’area (72,2 ha) risulta lievemente inferiore rispetto alle indicazioni usualmente adottate per la caratterizzazione dei siti inquinati sottoposti alle procedure di bonifica o per la gestione delle terre e rocce da scavo, che prevedono, per aree superiori a 500.000 mq almeno 2 punti ogni 10.000 mq. (allegato 2, DM 471/99 e LG Regionali per

la gestione delle T&R da scavo). Si deve tuttavia evidenziare che la documentazione presentata non riguarda una procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente e che, per la particolare tipologia di sorgenti di inquinamento che hanno interessato storicamente l'area, anche un numero lievemente maggiore di punti di campionamento potrebbe non consentire con certezza la rilevazione e delimitazione di eventuali situazioni puntuali di inquinamento.

Così come citato nella documentazione presentata, il recente DL "crescita" 83/12 al c. 2 dell'art. 35 ha modificato il c. 5 bis dell'art. 184 del D.L.vo n. 152/2006, che ora demanda ad un futuro decreto interministeriale la determinazione dei criteri di individuazione "delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.

In assenza della definizione delle suddette CSC da parte del futuro decreto interministeriale, non risulta possibile determinare la necessità di attivare le procedure di cui all'art. 6 del DM Difesa del 22 ottobre 2009, che definisce le procedure amministrative ed operative per gli interventi di bonifica che riguardano le aree militari, in analogia con l'art. 242 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, che riguarda invece le procedure di bonifica per le aree "civili".

Le analisi effettuate dal proponente hanno riscontrato in tre punti dell'area A il superamento delle CSC per terreni a destinazione d'uso commerciale/industriale per il parametro Sb (valore massimo di 49 mg/kg a fronte di una CSC di 30 mg/kg).

Il superamento delle CSC industriali, rilevato presso il sito per il parametro Sb), nel caso di un sito non soggetto alle disposizioni di cui al suddetto DM Difesa del 22 ottobre 2009, avrebbe determinato la necessità di dare ulteriore corso alle procedure di bonifica di cui all'art. 242 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

L'analisi di rischio diretta, formulata dal Proponente nella documentazione progettuale presentata, che identifica come bersagli i lavoratori impiegati nell'installazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici, ha evidenziato un rischio sanitario accettabile e quindi le concentrazioni di inquinanti (Sb) rilevate nel terreno non pregiudicherebbero la realizzazione e l'esercizio dell'opera in progetto. Eventuali modifiche dello scenario di utilizzo necessiterebbero comunque di una riformulazione dell'analisi di rischio.

In considerazione della già evidenziata difficoltà delle indagini ambientali effettuate nel rilevare possibili situazioni localizzate di inquinamento, ed al superamento delle CSC industriali per il parametro Sb già riscontrato, si ritiene che debbano essere adottate cautele per la sicurezza dei lavoratori nell'ambito della esecuzione delle opere di scavo, con particolare riferimento all'eventuale propagazione di polveri.

Per quanto alla qualità dei suoli emersa dall'indagine svolta nell'ambito del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento al superamento rilevato da parte di alcuni parametri rispetto alle CSC per terreni a destinazione verde pubblico/residenziale, si precisa che la problematica in questione non presenta rilevanza, ad esclusione di quanto oggetto di specifica valutazione nell'ambito dell'esame del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, nell'ambito dell'iter in esame, ma deve essere oggetto di ulteriori approfondimenti ed inquadrata in un contesto più ampio che tenga conto della fruibilità dell'area, dei ricettori interessati e dei possibili percorsi di esposizione a carico di quest'ultimi.

4.2.5 Acustica

Le problematiche legate all'impatto acustico sono state oggetto di valutazione previsionale da parte di tecnico competente in acustica di Arpa Piemonte.

Dall'esame dell'elaborato prodotto è emerso che gli impatti legati al rumore riguardano

esclusivamente la fase di cantiere mentre per quella di esercizio non sono previste situazioni disturbo presso i ricettori limitrofi stante il limitato numero di sorgenti rumorose ed i bassi livelli di emissione prodotti.

Relativamente alla fase di cantiere sono stati stimati presso i ricettori individuati i con i numeri 2, 3, 4 e 5 superamenti dei limiti assoluti e/o differenziali che renderanno necessario ricorrere a deroghe temporanee il cui rilascio risulta di competenza comunale.

Considerato che la stima previsionale è stata redatta assumendo scenari di tipo conservativo, ipotizzando ad esempio che le sorgenti siano fisse presso il punto più prossimo ai ricettori anziché in movimento con il progredire dei lavori di realizzazione, si può ipotizzare che la situazione di disturbo risulti limitata nel tempo.

Per mitigare l'impatto acustico si dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti come, ad esempio:

- localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori esterni;
- orientare gli impianti che hanno emissione direzionale in modo da ottenere il livello minimo di pressione sonora;
- programmare le operazioni più rumorose nel periodo della giornata più tollerabile dalla popolazione (es. 8.00-12.00 14.00-18.00) interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo (es. 12.00-14.00);
- se necessario prevedere l'uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose.

4.2.6 Valutazione d'incidenza

Su tale aspetto si riportano le valutazioni espresse della Regione Piemonte – Settore Aree naturali protette:

In data 8/02/2013 il proponente ha consegnato la documentazione integrativa richiesta: la nuova proposta prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico suddiviso in 4 macro-aree localizzate nel territorio dei Comuni di Lombardore, San Francesco al Campo e San Carlo Canavese, ricadenti sempre all'interno della Riserva naturale della Vauda e del SIC. Gli elaborati pervenuti prevedono una modifica sostanziale del progetto: le aree destinate all'installazione dei pannelli fotovoltaici sono in gran parte diverse da quelle inizialmente previste, ma l'estensione dell'intervento è praticamente invariata (superficie complessiva pari a 72,90 ettari), mentre la potenza risulta addirittura lievemente superiore (44.820 kWp).

Nell'ambito dello Studio d'Incidenza e del SIA (integrazioni febbraio 2013) il proponente ha analizzato n. 10 alternative localizzative, la cui superficie complessiva è pari a 283 ettari, escludendo le porzioni di territorio dove ha rilevato la presenza di habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE. Nell'analisi di tali alternative il proponente ha tenuto conto, quali fattori di forza e di criticità, dei seguenti principali elementi con rilevanza ambientale e tecnico-economica:

- assenza di habitat protetto
- assenza di alberature o aree boscate
- idoneità morfologica
- distanza dalla connessione elettrica AT
- impatto paesaggistico (distanza da strade e/o nuclei abitati)
- destinazione urbanistica (l'uso agricolo non consentirebbe l'accesso agli incentivi statali).

Pur ritenendo in linea di massima adeguati tali elementi di analisi, non risultano del tutto chiari e

condivisibili i criteri utilizzati per la selezione delle 4 macro-aree (A, B, C, D) rispetto alle 10 analizzate; alcune aree scelte presentano criticità di tipo naturalistico non dissimili rispetto ad alcune altre alternative analizzate e scartate.

Al riguardo si fa notare che la scelta delle alternative localizzative privilegia le considerazioni economiche rispetto a quelle strettamente naturalistiche: ad esempio sono state escluse le alternative n. 1 e n. 2 a causa dell'elevata distanza dalla connessione AT. Non si comprende inoltre l'esclusione dell'area n. 2 (superficie di oltre 20 ha), che ha le stesse caratteristiche naturalistiche dell'adiacente area n. 3 (scelta poi come area D di progetto). Un'altra area presa in considerazione, la n. 9, caratterizzata da aree prative sfalciate, è stata esclusa poiché vincolata dal vigente PRGC ad uso agricolo, condizione che parrebbe ostativa ai fini dell'accesso agli incentivi statali (art. 65 del Decreto 24 gennaio 2012).

Tre (B, C, D) delle quattro aree individuate non interferiscono con gli habitat di interesse del SIC, in particolare con quelli legati alla brughiera pedemontana e alle zone umide. Anche le aree destinate alla collocazione delle terre da scavo, in precedenza previste in un'area di spiccata eterogeneità ambientale ed importante per la fauna invertebrata, sono state dislocate in aree degradate in prossimità del piazzale che sarà attiguo alla sottostazione di trasformazione (già in parte asfaltato).

Le su citate tre aree individuate per l'impianto fotovoltaico sono potenzialmente riconducibili ancora ad un habitat in direttiva, il 6510 "Prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale", ma in considerazione del loro intenso utilizzo agronomico e della possibilità di mantenimento degli attuali livelli di biodiversità, peraltro già bassi, anche con impianto in esercizio, si considera non significativa l'incidenza della sottrazione di tale habitat connessa alla realizzazione dei plinti di fondazione dei pannelli.

La quarta area individuata, denominata "A" (superficie di 16,60 ettari e potenza dell'impianto pari a 10.084,5 kWp) presenta invece un habitat definibile "brughiera sfalcata", facilmente riconducibile per dinamica naturale o per intervento antropico mirato, all'habitat della brughiera pedemontana, oggetto di tutela del SIC (cod. 4030 "Lande secche europee").

Le criticità relative alle soluzioni localizzative ed in particolare la scelta dell'area A sono state evidenziate nel corso del sopralluogo effettuato in data 27/03/2013 e dell'Organo Tecnico svolto nella stessa giornata, alla presenza del proponente.

Nell'Organo Tecnico del 27/03/2013 il Settore scrivente ha evidenziato inoltre l'inadeguatezza delle misure di mitigazione previste, che si limitano alla previsione di:

- siepi campestri perimetrali
- ripristino della brughiera a seguito della dismissione dell'impianto nell'area A
- redazione di studi faunistici e floristici
- manutenzione e ripristino di piccole aree umide nel SIC.

In seguito, in data 12 aprile 2013, sono pervenute integrazioni spontanee agli elaborati progettuali, fra cui anche un documento di integrazioni alla valutazione d'incidenza.

In tale documentazione si propone una riduzione dell'occupazione dell'area A, che passa da circa 16 a 11 ha (con una diminuzione di potenza da 10.084 a 6.871 kWp), escludendo ogni altra alternativa localizzativa.

Il proponente ha inoltre modificato ulteriormente la proposta relativa agli interventi mitigativi, prevedendo una serie di interventi volti sia alla riduzione dell'impatto visivo dell'opera sia al miglioramento delle condizioni del SIC nell'ottica del mantenimento di uno stato di conservazione adeguato.

In sintesi si prevede:

- *la realizzazione di siepi, corridoi, fasce di rispetto e coni visuali (7.07 ha)*
- *il ripristino a brughiera a fine vita dell'impianto fotovoltaico nelle aree A, C e D (39.38 ha)*
- *la conversione sperimentale a brughiera in aree di nuova individuazione (circa 20 ha), propedeutica al piano di ripristino di cui al punto precedente.*

Tali mitigazioni, sommate alla proposta di creazione di un varco/corridoio nell'area D ed ai miglioramenti dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico dell'opera, portano ad un totale di 64,83 ha l'estensione dell'impianto, contro i 72,9 ha dell'ipotesi progettuale originaria.

Anche alla luce della documentazione spontanea pervenuta in data 12 aprile 2013, a parere del Settore scrivente il permanere degli impianti nell'area A determina ancora una incidenza negativa sul SIC. Tale area presenta condizioni riconducibili all'habitat di brughiera; possiede pertanto le caratteristiche per essere rapidamente riconvertibile nella migliore espressione dell'habitat 4030 della Direttiva 92/43/CEE.

Infatti nel caso di utilizzo di tale area per l'installazione degli impianti, si ricadrebbe nella fattispecie nel tipo di incidenza che, secondo le Linee guida Comunitarie "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE", è definito come "Ritardo nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito" e "Interruzione dei processi in atto o in previsione per conseguire gli obiettivi di conservazione".

L'area A (settore sud-est del SIC) si configura inoltre come una delle aree strategiche per mantenere l'integrità del Sito e per la conservazione dell'habitat caratteristico della Vauda, che già si trova in condizioni di estrema frammentazione e di difficile conservazione per l'impossibilità di effettuare interventi di miglioramento ambientale in relazione alla presenza del poligono.

Il settore sud-est del SIC attualmente si presenta ancora accorpato e costituisce una "core area" rispetto ai rimanenti settori di forma allungata e frastagliata. Sul piano della connettività ambientale l'impianto fotovoltaico eserciterebbe, in tale zona, un significativo effetto barriera non sufficientemente mitigato dalla suddivisione in due sotto campi dell'impianto stesso.

Occorre osservare inoltre che la proposta di compensare la perdita dell'area A con la ricostituzione a brughiera di altre aree attualmente in condizioni di prato pascolo sfalciato (in condizioni ecologiche e trofiche ben più lontane dall'habitat 4030 e quindi di non immediata conversione) costituirebbe una contraddizione in termini di conservazione.

Pertanto la formulazione di un giudizio d'incidenza positivo deve essere subordinata allo stralcio dell'area A dal progetto e alla conseguente riduzione della superficie complessiva dell'impianto, non avendo il proponente scelto un'alternativa localizzativa coerente con gli obiettivi di conservazione del SIC, anche in aderenza con il principio di precauzione che guida gli orientamenti della Commissione europea in materia ambientale.

Nel merito, con riferimento ai disposti della DGR n. 3-1183 del 14/12/2010, si ricorda inoltre che la classificazione delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 come aree non idonee

all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra non costituisce un divieto assoluto, bensì la necessità di espletare una valutazione puntuale di natura tecnico-scientifico-naturalistica, propria nel caso di specie della procedura di Valutazione d'Incidenza. A tale riguardo il Settore scrivente ritiene che lo stralcio dell'area A porti a considerare superata la condizione di "inidoneità" delle Aree protette e dei Siti della rete Natura 2000 secondo la succitata Deliberazione di Giunta, condizione così esplicitata: "a causa della conseguente sottrazione di habitat naturali e seminaturali, delle interferenze ambientali e territoriali che potrebbero derivarne e della fragilità degli ecosistemi tutelati".

Pare inoltre opportuno segnalare che la Commissione Europea, rispondendo in data 22 gennaio 2013 all'interrogazione parlamentare Cod. E-010474-12 "Pannelli fotovoltaici al tellururo di cadmio in un sito di importanza comunitaria (SIC): una soluzione compatibile con la biodiversità", avente ad oggetto proprio il caso della Vauda, ha ribadito, fra l'altro, che "...la direttiva Habitat non vieta tali installazioni o altri progetti all'interno dei siti designati. Compete alle autorità nazionali competenti valutare, caso per caso, se un determinato progetto rischia di avere effetti negativi di rilievo sulle specie e sugli Habitat in questione", rimandando quindi ogni considerazione in merito alla fattibilità dell'intervento alla procedura di Valutazione d'Incidenza.

Considerato che le particolari dinamiche che caratterizzano gli habitat tipici della brughiera (con forte avanzamento della vegetazione forestale pioniera) e le specificità dell'uso del territorio legato alla presenza del poligono militare pongono vincoli ad un'adeguata gestione di tali habitat, il proponente ha proposto, oltre a misure di mitigazione, anche interventi di miglioramento ambientale su superfici esterne a quelle di intervento.

Il proponente sottolinea inoltre la temporaneità e reversibilità degli impatti, che si realizzerà dopo il periodo di attività dell'impianto, previsto in venti anni. A questo proposito si rileva che tale previsione si attuerà ad una scala temporale molto lunga se rapportata alle veloci dinamiche ecologiche dell'habitat a brughiera. La formulazione di un giudizio d'incidenza positivo, basata solo sulla reversibilità del progetto dopo venti anni, non sarebbe corretta poiché escluderebbe ulteriori aspetti relativi alla conservazione e alla manutenzione dell'integrità del sito e delle sue funzioni ecologiche durante la fase di esercizio dell'impianto.

Si ritiene pertanto che, come proposto in parte nel nuovo progetto, si debba assumere che la reversibilità degli impatti dovuti all'occupazione ventennale dei suoli sia accettabile solo congiuntamente ad una azione, condotta in varie fasi, che recuperi un maggior livello di qualità ambientale (zone umide, brughiera, corridoi ecologici) nei territori interessati dall'impianto.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria del presente procedimento il Settore scrivente si è avvalso dei contributi tecnico-scientifici forniti da ARPA – Area Funzionale Tecnica Ambiente e Natura (nota n. 39084/AT03 del 30/04/2013) e dall'Ente di gestione delle Aree protette dell'Area metropolitana di Torino (Determinazione Dirigenziale n. 142 del 6/05/2013).

Tutto ciò premesso e alla luce delle considerazioni sopra esposte, si esprime giudizio positivo di incidenza subordinato alle seguenti prescrizioni:

- 1. non realizzazione dell'intervento sull'area A e riconversione della stessa a brughiera pedemontana (cod. habitat 4030) per ricomporre il mosaico delle aree analoghe presenti nel SIC. La superficie oggetto dell'intervento di miglioramento dovrà essere pari alla attuale area sfalciata (16,60 ha) e gli interventi dovranno essere avviati contestualmente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;*

2. *realizzazione di interventi per la ricostituzione della brughiera nell'area identificata come alternativa localizzativa n. 1 (pag. 48 delle integrazioni alla valutazione d'Incidenza – febbraio 2013), per una superficie non inferiore a 10 ha. Gli interventi dovranno essere avviati contestualmente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;*
3. *attuazione delle mitigazioni sulle aree di intervento B e D indicate dal proponente, costituite dalla frammentazione dei sottocampi con la creazione di corridoi ecologici;*
4. *ripristino e creazione di zone umide, per una superficie finale complessiva non inferiore a 1 ha e superficie minima del singolo intervento di 50 m²; ubicazione e modalità verranno indicate dall'Ente di gestione dell'Area protetta in qualità di soggetto gestore del SIC;*
5. *adozione di misure di protezione dell'area caratterizzata da fenomeni di degrado e di erosione (interessata attualmente da utilizzo abusivo da parte di mezzi motorizzati), anche mediante sistemi di dissuasione/impedimento all'accesso motorizzato;*
6. *predisposizione di misure tecniche di mitigazione nei settori dell'impianto ove si accertino conflittualità con l'entomofauna acquatica, applicando dispositivi atti a ridurre la polarizzazione negativa riscontrata sui pannelli fotovoltaici (strisce adesive e/o bordi rilevati in materiale attenuante l'effetto);*
7. *attuazione dei miglioramenti ambientali previsti a fine esercizio: conversione in brughiera delle aree C e D di progetto;*
8. *ricostituzione dell'assetto a "Praterie magre da fieno a bassa altitudine" dell'area B a fine vita dell'impianto;*
9. *messa in sicurezza (bonifica bellica ed ambientale) e sistemazione del fondo di piste o strade bianche esistenti all'interno della Riserva naturale, per una lunghezza non inferiore a 5000 m, nell'ambito dei necessari accordi/convenzioni tra l'Ente di gestione dell'Area protetta e il Ministero della Difesa, in previsione di una futura fruizione controllata della Riserva stessa;*
10. *redazione di studi faunistici e floristici utili all'approfondimento delle conoscenze naturalistiche del SIC, propedeutici alla realizzazione di interventi di conservazione e miglioramento del sito.*

La progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di ripristino e dismissione dell'impianto, nonché la definizione ed il dettaglio dei piani di monitoraggio dovranno essere presentati entro sei mesi dalla conclusione del procedimento e comunque prima dell'inizio dei lavori; a tal fine dovrà essere acquisito l'assenso dell'Ente di gestione della riserva naturale della Vauda, soggetto gestore del SIC, che si avvarrà del supporto tecnico di ARPA.

Ai sensi dell'art. 46 della l.r. 19/2009, si prescrive di affidare all'ARPA Piemonte - Struttura Ambiente e Natura il controllo dell'effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti precedenti relative alla fase realizzativa dell'opera e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e della fine dei lavori al suddetto Ente.

4.2.7 Mitigazioni e Compensazioni e Monitoraggio

Su tale aspetto si riportano le conclusioni dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Area Metropolitana di Torino:

“Il progetto in esame presenta una intrinseca problematicità relativa alla sua effettiva temporaneità e reversibilità ma che si realizzerà solo ad una scala temporale molto lunga se rapportata alle veloci dinamiche ecologiche dell’habitat a brughiera. Una valutazione d’incidenza positiva, basata solo sulla reversibilità del progetto dopo venti anni, non sarebbe corretta poiché escluderebbe ulteriori aspetti relativi alla conservazione e alla manutenzione dell’integrità del sito e delle sue funzioni ecologiche durante la fase di esercizio dell’impianto. In altre parole la sottrazione “temporanea” delle aree A, B, C e D interferisce significativamente per il periodo di esercizio con la connettività ecologica del SIC e agisce impoverendone l’eterogeneità ambientale originaria.

Si ritiene pertanto che, come proposto in parte nel nuovo progetto, si debba assumere che la reversibilità degli impatti dovuti all’occupazione ventennale di suoli “agricoli” sia accettabile solo congiuntamente ad una azione, in varie fasi, che recuperi a maggior qualità ambientale (zone umide, brughiera, corridoi ecologici) i 65,83 ha occupati per 20 anni dall’impianto.

Il proponente ha affrontato tale questione e proposto una ripartizione degli interventi di ricostituzione della brughiera e di salvaguardia della connettività ambientale riportati nella seguente tabella:

Mitigazione	Ettari
Siepi, Corridoi, fasce di rispetto e coni visuali	7.07
Ripristino brughiera a fine vita impianto fotovoltaico (Mitigazione 3)	39.38
Ripristino brughiera in aree di nuova individuazione (Mitigazione 2)	20
TOTALE MITIGAZIONI	66.45
TOTALE RICREAZIONE AMBIENTE DI BRUGHIERA	59.38

L’Ente ritiene necessario, come per altro già precedentemente disposto nel caso di interventi analoghi, richiedere, la redazione di uno specifico piano di ripristino e rinaturalizzazione dei luoghi che preveda la realizzazione vincolante di interventi utili ad accelerare e facilitare la ricostituzione degli ambienti naturali di interesse conservazionistico e naturalistico.

Di seguito vengono analizzate e discusse le azioni di mitigazione e compensazione proposte con l’ultima versione progettuale. Nelle osservazioni vengono prospettate le richieste dell’Ente di Gestione dell’Area Protetta finalizzate ad un bilanciamento complessivo degli impatti residui del progetto.

Mitigazioni

Le mitigazioni prospettate nella Valutazione d’incidenza sono quattro:

MITIGAZIONI PROPOSTE	OSSERVAZIONI/PRESCRIZIONI
1.INSERIMENTO PAESAGGISTICO DELL’OPERA Mitigazione e rinfoltimento forestale sulle varie zone interessate dall’intervento come da indicazioni degli enti e elaborati progettuali. Schermatura vegetale da realizzarsi lungo il muro perimetrale della c.d. base militare “Batteria Cordero” sita sulle Strade Provinciali SP 20 e SP 13.	Le proposte di mitigazione sono coerenti con le esigenze di inserimento paesaggistico e le fasce vegetate sono coerenti con la flora autoctona locale e le condizioni edafiche presenti. Analogamente si assente sugli interventi di deframmentazione dei sottocampi atti a mantenere, per la durata ventennale dell’impianto, dei corridoi ecologici utilizzabili dalle varie specie vegetali e animali presenti nel SIC.
2.RICOSTITUZIONE DI BRUGHIERA IN AREE PRATIVE La Proponente si impegna, a seguito della comune individuazione con Difesa Spa e Regione di un’idonea area	Si richiede per le ragioni esplicitate nel paragrafo “Alternative progettuali “: - di stralciare l’area A (11,18ha) dal progetto e

<p><i>(che non saranno interessate dall'impianto fotovoltaico) avente estensione massima di 25 ha, ad effettuare attività finalizzate al ripristino e al mantenimento della brughiera per un periodo di 20 anni.</i></p>	<p><i>riconvertirne la superficie in brughiera, estendendola al completamento dell'attuale area sfalciata pari a 16,60ha, a partire dalla attivazione dell'impianto fotovoltaico.</i></p> <p><i>- di ridurre proporzionalmente all'area A le aree destinate al ripristino della brughiera in aree prative di nuova individuazione (mitigazione2), prescelte nell'ambito dell' "Allegato Ia – Analisi delle alternative localizzative", da realizzarsi a partire dalla attivazione dell'impianto fotovoltaico. Il totale della mitigazione 2 sarà di 26,45ha.</i></p>
<p>3.RIPRISTINO DELLA BRUGHIERA IN SEGUITO ALLA DISMISSIONE DELL'AREA DI INTERVENTO "A, C e D" <i>Al termine del periodo di esercizio dell'impianto contrattualmente determinato all'interno del Contratto in vigore fra Difesa Spa, la Proponente si impegna al ripristino delle aree di brughiera nelle zone dell'impianto contraddistinte con le lettere A, C, D.</i></p>	<p><i>Si richiede:</i></p> <p><i>- di prevedere il ripristino della brughiera a fine vita dell'impianto fotovoltaico per i campi C e D (complessivamente di 28,20ha) con uno specifico piano di ripristino. Tale piano, come previsto anche per il piano di dismissione dell'impianto, dovrà prevedere opportune garanzie finanziarie e l'assenso delle proprietà fondiaria alla trasformazione d'uso del suolo.</i></p>
<p>4.REDAZIONE DI STUDI FAUNISTICI E FLORISTICI <i>La Proponente s'impegna ad eseguire, con l'ausilio di studi professionali specializzati, nell'arco di tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, uno studio propedeutico, volto all'implementazione della gestione della riserva della Vauda.</i></p>	<p><i>Si richiede che la realizzazione di studi propedeutici al Piano di gestione, con i contenuti previsti dalla L.R.19/09, sia attuata attraverso un procedura di pubblica evidenza curata, anche per le previsioni dei bandi, dal Soggetto gestore del SIC.</i></p>

Compensazioni

Le misure compensative costituiscono misure specifiche per un progetto o piano in aggiunta alla prassi normale di attuazione delle direttive 92/43 CEE e Uccelli. Esse mirano a controbilanciare l'impatto negativo di un progetto ed a fornire una compensazione che corrisponde esattamente agli effetti negativi sull'habitat di cui si tratta. Le misure compensative costituiscono «l'ultima risorsa». Esse sono usate soltanto quando le altre salvaguardie fornite dalla direttiva non sono efficaci ed è stata comunque presa la decisione di esaminare un progetto/piano con un effetto negativo su un sito Natura 2000.

Il risultato deve di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto al progetto è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo di questo sito alla rete Natura 2000.

La Valutazione d'incidenza del proponente formula due tipologie di compensazioni degli effetti dell'opera in progetto:

COMPENSAZIONI PROPOSTE	OSSERVAZIONI/PRESCRIZIONI
<p>5. MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI AREE UMIDE ALL'INTERNO DEL S.I.C. La Proponente si impegna, a seguito della comune individuazione con Difesa Spa e Ente Parco di idonee aree ad effettuare attività finalizzate al ripristino e al mantenimento della zona umida come specificato negli elaborati tecnici.</p>	<p>Nel SIC, rivestono estremo interesse le raccolte d'acqua e le radure con ristagni idrici di origine naturale e antropica (crateri) distribuite in modo assai irregolare all'interno dell'area. La compresenza di diversi ambienti umidi che si trovano oggi completamente naturalizzati e popolati da cenosi igrofile, diverse da quelle prevalenti nelle zone di brughiera, rende l'ambiente particolarmente ricco di popolamenti botanici e faunistici. La proposta di "Manutenzione e ripristino di aree umide all'interno del SIC" pur definendo una decina di stazioni di intervento limita la superficie degli interventi a circa 750 mq. Si richiede che i progetti di manutenzione straordinaria e gestione delle zone umide assommino a non meno di 10.000 mq e che la superficie minima dell'intervento sia di 50 mq. Il Soggetto gestore del SIC si impegna a fornire un ulteriore elenco di reperimento di zone umide qualora non si esauriscano gli interventi su quantificati nelle dieci zone umide già individuate.</p>
<p>6 REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FRUIZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEL S.I.C.</p>	<p>L'azione proposta individua una percorrenza di complessiva di 2000 m per una larghezza di 1,5 m. Si richiede l'ampliamento di tale lunghezza ad almeno 5000m e la eventuale sostituzione dei percorsi ricreati ex novo con la bonifica e/o stabilizzazione del fondo di piste o strade bianche già esistenti, da individuare di concerto tra l'Autorità militare e il Soggetto gestore del SIC.</p>

Il proponente ha indicato in un apposito documento alcune mitigazioni/compensazioni di cui si rende disponibile per l'attuazione e non indicate nella Valutazione d'incidenza.

COMPENSAZIONI	OSSERVAZIONI/PRESCRIZIONI
<p>Bonifica bellica La Proponente espletterà la bonifica bellica (profondità di 3 m) sull'area di 66,3 ha. ca., interessata dall'intervento.</p>	<p>E' un intervento strettamente funzionale alle operazioni di allestimento dei parchi fotovoltaici e non si ritiene corretto considerarla un'azione mitigativa/compensativa pur considerando i potenziali benefici per una eventuale futura fruizione in sicurezza delle aree oggetto dell'impianto.</p>
<p>Inerbimento Area B di 25,45 ha Al termine del periodo di esercizio dell'impianto contrattualmente determinato all'interno del Contratto in vigore fra Difesa Spa, la Proponente si impegna ad effettuare l'inerbimento della c.d. Area B di circa 25,45 ha.</p>	<p>L'area B evidenzia uno spiccato interesse ai fini della connettività ambientale del SIC e presenta discrete valenze paesaggistiche. Tuttavia data la caratteristica dei suoli presenti difficoltoso ed improbabile un successivo recupero a brughiera. Si richiede di: -di ricostituire l'assetto a "Praterie magre da fieno a bassa altitudine" dell'area B a fine vita dell'impianto fotovoltaico e compensare la sottrazione ambientale e la perdita di connettività ambientale prodotta dall'impianto nell'area B con circa 10 ha di ripristino della brughiera in aree di</p>

	<i>nuova individuazione prescelte nell'ambito dell' "Allegato Ia – Analisi delle alternative localizzative" (v. mitigazione 2).</i>
Sondaggi archeologici	
<i>Come da prescrizioni degli enti preposti.</i>	<i>I sondaggi sono previsti ove ritenuti necessari dalla normativa vigente e non si ritiene corretto considerarli un'azione mitigativa/compensativa.</i>
Impianto fotovoltaico per autoconsumo Parco della Mandria	
<i>Realizzazione, a carico della Proponente – su area all'interno del parco e del perimetro del c.d. Poligono Militare – di un impianto fotovoltaico della potenza di 200 kWp comprensivo di connessione in media tensione dedicata, il cui Soggetto Responsabile sarà l'Ente Parco e la cui manutenzione verrà realizzata a cura della Proponente.</i>	<i>L'azione consentirebbe un approvvigionamento da fonti rinnovabili da parte del soggetto gestore del SIC Vauda nonché "dei SIC "Mandria" e "Stupinigi" . In relazione alla richiesta di ridimensionamento del progetto e quindi di stralcio dell'area A, l'Ente ritiene di rinunciare a tale compensazione, in una logica di corretto equilibrio fra le istanze economiche del proponente e quelle ambientali del valutatore.</i>

Monitoraggio

Con riferimento al Piano di monitoraggio i proponenti individuano quattro misure di monitoraggio ambientale:

PIANO DI MONITORAGGIO PROPOSTO	OSSERVAZIONI/PRESCRIZIONI
<i>1. monitoraggio dell'efficienza idrogeologica della copertura vegetale del terreno;</i>	<i>Come già formulato non si ritiene particolarmente rilevante o indispensabile tale monitoraggio data la ridottissima acclività delle aree prescelte per i sottocampi fotovoltaici.</i>
<i>2. monitoraggio dell'evoluzione dei sistemi erosivi in atto e potenziali;</i>	<i>Come già formulato non si ritiene particolarmente rilevante o indispensabile tale monitoraggio data la ridottissima acclività delle aree prescelte per i sottocampi fotovoltaici.</i>
<i>3. monitoraggio dell'attrattiva data da polarizzazione della luce da parte dei moduli fotovoltaici</i>	<i>L'azione proposta non esplicita gli interventi da adottare in caso si accertino impatti negativi in taluni settori dell'impianto fotovoltaico. Si richiede la predisposizione di misure tecniche di mitigazione nei settori ove si accertino conflittualità con l'entomofauna acquatica, applicando dispositivi atti a ridurre la polarizzazione negativa riscontrata (strisce adesive e/o bordi rilevati in materiale attenuante l'effetto) .</i>
<i>4. monitoraggio della vegetazione invasiva</i>	<i>Si richiede che il monitoraggio debba venir svolto con riferimento anche alle specie invasive della DGR 46-5100 del 18/12/2012.</i>

Si riportano le conclusioni dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Area Metropolitana di Torino:

I proponenti il progetto allegano una valutazione d'impatto ambientale e d'incidenza esplicitamente positiva sotto il profilo ambientale, tuttavia a giudizio dell'Ente, il progetto esaminato evidenzia ancora alcuni effetti ambientali negativi sul sito e, pertanto, per attuare i requisiti di compatibilità con le vigenti norme di tutela della Riserva Naturale della Vauda e del SIC IT1110005 Vauda, si richiede l'adozione delle prescrizioni seguenti:

1-Si ritiene che i proponenti offrano complessivamente compensazioni e mitigazioni ambientali congrue rispetto alla superficie sottratta a lungo termine dall'impianto, solo a

condizione che venga stralciata l'area denominata A e la stessa venga ricondotta a brughiera.

2- Le opere di mitigazione e compensazione dovranno essere attuate con le prescrizioni individuate e riportate nelle tabelle precedenti.

3- Le misure previste di ripristino di almeno 26,45 ha di aree prative in brughiera e quelle di gestione delle zone umide dovranno essere realizzate o attivate contestualmente all'avvio dei lavori del progetto in esame, al fine di garantire la conservazione di una percentuale sufficiente degli habitat compromessi per venti anni, così da garantire il costante mantenimento dell'equilibrio della rete ecologica.

4- A fine esercizio dell'impianto il proponente dovrà trasformare, offrendo le necessarie garanzie economiche e legali, le superfici prative occupate dalle aree C e Di in superfici a brughiera, incrementando a lungo termine tali habitat caratterizzanti il SIC e realizzando un bilancio di superfici attivo.

5- I progetti esecutivi con relativi impegni di spesa delle opere di mitigazione e compensazione dovranno essere concordati e successivamente approvati dal Soggetto gestore del SIC, prima dell'avvio dei lavori”.

4.2.8 Aspetti paesaggistici

Si riporta di seguito il parere conclusivo pervenuto da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte :

“Vista la nota trasmessa da codesta amministrazione provinciale in data 31/08/2012 prot. 662244-2012/LB6 , acquisita agli atti dell'Ufficio scrivente in data 03/09/2012 prot. 23082 ;

Vista la documentazione di progetto trasmessa all' Ufficio scrivente da Belectric Italia s.r.l. In allegato alla nota datata 16/05/2012;

Vista la documentazione di progetto trasmessa all' Ufficio scrivente da Cirie' Centrale PV s.a.s. di Belectric Italia s.r.l. in allegato alla nota datata 09/08/2012, acquisita agli atti dell' Ufficio scrivente con prot. N° 21685 del 14/08/2012 ;

Vista la relazione Paesaggistica facente parte della documentazione progettuale e prodotta ai sensi del D.P.C.M. 12-12-2005

Visti i sopralluoghi espletati in data 17 / 09/ 2012 e 27/09/2012

Visti gli elementi di criticità emersi in sede di tavolo tecnico espletato il 04/10/2012;

Visto il verbale della I riunione di Conferenza di servizi espletata in data 20/09/2012;

Viste le richieste di integrazione formulate dal Settore Attività e gestione Paesaggio della Regione Piemonte in merito al progetto presentato in prima riunione di CdS, acquisita agli atti dell' Ufficio scrivente in data 24/10/2013 prot. 26629;

Vista la richiesta di integrazioni formulata con nota prot. 27335 del 31/10/2013 dall'Ufficio scrivente;

Vista la documentazione di progetto integrativa trasmessa all' Ufficio scrivente da Belectric Italia s.r.l. in allegato alla nota datata 08/02/2013 , acquisita agli atti dell' Ufficio scrivente in data 14/02/2013 prot. 3955;

Vista la convocazione della riunione di tavolo tecnico in data 04/03/2013 pervenuta con nota di codesta amministrazione provinciale prot. 36410/2013/ LB6 del 26/02/2013 , acquisita agli atti dell' Ufficio scrivente con prot. 6202 dell'08/03/2013;

Vista la convocazione del sopralluogo e tavolo tecnico in data 18/03/2013 pervenuta con nota di codesta amministrazione provinciale in prot. 42657 / LB6 del 06/03/2013, acquisita agli atti dell' Ufficio scrivente con prot. 10439 del 18/03/2013, tavolo e sopralluogo poi rinviati ed espletati in data 27/03/2013;

Vista la convocazione della seconda riunione di conferenza di servizi in data 20/03/2013 pervenuta con nota di codesta amministrazione provinciale in prot. 42657 / LB6 del 06/03/2013 , acquisita agli atti dell' Ufficio scrivente con prot. 6202 dell'08/03/2013;

Vista la documentazione di progetto integrativa trasmessa all' Ufficio scrivente da Belectric Italia s.r.l. in allegato alla nota datata 12 /04/2013, acquisita agli atti dell' Ufficio scrivente in data 15/04/2013 prot. 9954;

Vista la convocazione della riunione di tavolo tecnico in data 24/04/2013 pervenuta con nota di codesta amministrazione provinciale prot. 70777/LB6 del 17/04/2013, acquisita agli atti dell' Ufficio scrivente con prot. 6202 dell'08/03/2013;

Vista la convocazione della terza riunione decisoria di conferenza di servizi in data 30/04/2013, pervenuta con nota di codesta amministrazione provinciale prot. 70777/lb6 del 17/04/2013, acquisita agli atti dell' Ufficio scrivente in data 18/04/2013 prot. 10439;

Vista la nota dell' Ufficio scrivente prot. 10616 del 22/04/2013 con richiesta di rinvio della Riunione di conferenza in oggetto, a causa di improrogabili impegni precedentemente assunti dal Dirigente e dei funzionari incaricati dell' istruttoria in corso

Visto il rigetto della richiesta medesima da parte del dirigente del Servizio provinciale Impatto ambientale, dott. ssa Paola Molina, espresso con nota prot. 00076173/2013/LB6- del 24 /04/2013

Visti gli ulteriori incontri interlocutori espletati con i progettisti incaricati dal richiedente;

Visto e considerato che l' area oggetto di intervento è assoggettata a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell' art. 142 D.Lgs. 42/04:

- lettera f (parchi e riserve), in quanto ricadente all' interno del Parco Regionale denominato della Riserva Naturale orientata della Vauda, istituito con L.R. 23/93 ai sensi della L.R. 12/1990 ;
- lettera g (aree boscate),
- lettera c (fiumi e torrenti, fascia 150 m.), per la presenza del torrente Fisca

Visto e considerato che l' area oggetto di intervento - ai sensi del dell'art.135 del CBCP, per cui il PPR articola il territorio regionale in 76 Ambiti di Paesaggio (AP), ulteriormente articolati in 535 Unità di Paesaggio (UP) - ricade all' interno dell' Ambito 30 – Basso Canavese e dell' UP 3040, tipologia Normativa 7 – Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità;

Visto e considerato che l' area oggetto di intervento è assoggettata alle previsioni vincolistiche delle N.T.A. del P.T.C.P. Art. 26 – 35 sulle aree boscate;

Considerato che il sito Riserva Naturale orientata della Vauda è definito S.I.C. IT1110005 sotto il profilo naturalistico / ambientale, in particolare per la permanenza di caratteristiche ecologiche legate alla naturalità del luogo di rilevante interesse e rarità, costituendo uno degli ultimi esempi superstiti di “brughiera” piemontese; il sito è altresì inserito nella Rete Natura 2000

Visto e considerato che detto Parco Regionale NON è dotato di Piano d' area;

Visto il D. Lgs. 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il D.G.R. 30-12221 del 28/09/2009 Relazione Programmatica sull' Energia (D.g.r. 19 novembre 2007 n. 26-7469)- Attuazione., par. 3.3.;

Viste le *LINEE GUIDA TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PROMOZIONE E L'INCENTIVAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI* della Provincia di Torino del 05 /05/2010, par. 9;

Visto il D.M.S.E. del 10/09/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

Visto il D.G.R. N° 3-1183 del 14/12/2010 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010”, in cui nell' allegato “ *INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALL' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA AI SENSI DEL PARAGRAFO 17.3. DELLE LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI EMANATE CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 SETTEMBRE 2010*” paragrafo 2,1

Vista la trasmissione da parte di Difesa Servizi in data 08/05/2013, prot. DIFS / OP / 24-ter-1 / 808 - acquisito agli atti dell' Ufficio scrivente con prot. 13232 del 21/05/2013 - di un progetto in variante finalizzato a superare le motivazioni delle valutazioni di incidenza negative formulate da diversi enti in sede di conferenza di servizi del 30/04/2013;

Visto il sopralluogo espletato in data 27/05/2013 e l' incontro tenutosi tra richiedenti e Istituto scrivente in data 16/05/2013 ;

Considerato che la richiesta di integrazioni formulata dall' Ufficio scrivente con nota prot. 27335 del 31/10/2013 richiedeva :

- il deciso ridimensionamento delle aree coinvolte dell' intervento;
- la rilocalizzazione delle medesime limitatamente alle zone visivamente meno rilevanti e maggiormente compromesse dall' attività militare, o con caratteristiche ambientali di minor pregio e rarità;
- la valutazione dell'impatto nelle stagioni invernali e autunnali;
- la migliore descrizione delle opere di mitigazione e il loro miglioramento qualitativo
- la descrizione delle opere di compensazione naturalistica e paesaggistica
- la valutazione dell' impatto dalla visione aerea

Preso atto che la documentazione di progetto integrativa trasmessa in allegato alla nota datata 08/02/2013 affrontava in modo più circostanziato il problema del superamento dell' inidoneità del sito rispetto all' installazione di impianti fotovoltaici a terra;

Preso atto che la medesima documentazione valutava diverse alternative localizzative, in particolare - dopo avere esaminato le varie possibilità - perveniva alla rilocalizzazione pressochè integrale delle aree da destinarsi a campo fotovoltaico;

Considerato che la medesima documentazione, proprio a causa della rilocalizzazione proposta, si connotava come revisione totale del progetto inizialmente trasmesso;

Considerato che il grado di approfondimento della documentazione trasmessa a febbraio risultava non sufficientemente dettagliato per potersi considerare un progetto definitivo, livello di progettazione su cui l' ente preposto alla tutela del Paesaggio dovrebbe esprimersi nell' ambito di un procedimento finalizzato al conseguimento di un' autorizzazione unica ex D. Lgs. 387 / 2003;

Considerato che, pertanto, nella II riunione di CdS del 20/03/2013 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici piemontese ha richiesto un approfondimento che meglio illustrasse le caratteristiche della nuova proposta progettuale, in particolare relativamente a:

- studio di impatto paesaggistico
- progettazione paesaggistica integrata e contestuale all' attuazione del progetto di insediamento di campi fotovoltaici
- definizione precisa delle caratteristiche delle opere di compensazione
- definizione precisa delle caratteristiche delle opere di mitigazione;
- definizione precisa delle caratteristiche delle opere accessorie dei campi fotovoltaici, quali recinzioni, luci, strade e percorsi esterni e interni ai campi, ecc.;

Considerato che la documentazione di progetto integrativa trasmessa all' Ufficio scrivente da Belectric Italia s.r.l. in allegato alla nota datata 12 /04/2013 valuta l' impatto generale dell'intervento sulle componenti paesaggistiche, sia in termini di visibilità e percezione, sia in relazione al consumo di paesaggio esistente;

Considerato che la documentazione di progetto integrativa trasmessa tiene conto dei percorsi di fruizione visiva, delle caratteristiche planoaltimetriche del sito, dei punti di vista interni ed esterni al compendio, e delle componenti paesaggistiche su larga scala;

Considerato che la documentazione di progetto integrativa e fotosimulazione tiene conto dell' impatto paesaggistico costituito dall' estesa realizzazione di alte reti di recinzione, dall' illuminazione e dalla viabilità di manutenzione che si prevede di realizzare a servizio dei campi fotovoltaici

Considerato che la documentazione di progetto integrativa prevede - come opera di mitigazione dell' impatto paesaggistico e visivo dell' impianto fotovoltaico - lo sfruttamento, a fini di schermatura, di quinte arboree , arbustive individuate in modo da essere prevalentemente autoctone, e ottimizzare la possibilità di mitigazione visiva e la rapidità di impianto e crescita;

Considerato che documentazione di progetto integrativa e fotosimulazione valutano l' impatto visivo dal cielo, in relazione alla rotta di decollo e atterraggio degli aereomobili;

Considerato che la proposta di intervento illustrata nella documentazione integrativa prevede la compensazione del consumo di paesaggio e ambiente, sostanzialmente consistente in :

- la realizzazione di una porzione corrispondente a circa la metà delle aree coperte da fotovoltaico di nuovo habitat a brughiera, contestualmente alla realizzazione ed esercizio del medesimo campo fotovoltaico;
- la progettazione del piano d' Area del parco in collaborazione con l' Ente preposto alla Gestione del Parco;
- la sperimentazione sul campo e ricerca con università agrarie sulle soluzioni maggiormente efficaci per la costituzione e conservazione di habitat a brughiera;
- il mantenimento di corridoi a brughiera nelle aree di impianto dei pannelli per consentirne una più rapida proliferazione e
- reinsediamento a fine attività della brughiera medesima sul terreno dismesso;
- il mantenimento e incrementazione di aree umide e di corridoi sicuri di habitat per consentire la permanenza della fauna autoctona
- lo studio di proposte di decontaminazione e bonifica bellica su assi di percorrenza principali delle aree di demanio militare attualmente non utilizzate per fini militari;
- la predisposizione di una convenzione per consentire, lungo dette percorrenze rese sicure, la valorizzazione mediante la pubblica fruizione del parco.

Considerato che la proposta di intervento illustrata nella documentazione integrativa descrive in

dettaglio le opere di ripristino naturalistico delle aree utilizzate a fotovoltaico, escludendone destinazioni d'uso estranee alle attuali una volta smantellati i campi fotovoltaici, per un totale di 238 ettari a brughiera e campi da pascolo;

Considerato che la documentazione integrativa prodotta valuta l'impatto paesaggistico legato alla gestione delle terre e materiali di scavo, che dovranno restare all'interno del compendio

Considerato che non risulta invece effettuata la prevista valutazione di capacità di carico ambientale globale dei territori comunali sede dell'intervento al fine di quantificare la frazione di suolo idoneo alla realizzazione sostenibile di nuovi campi fotovoltaici;

Considerato che, pertanto, la documentazione prodotta dal richiedente in tali ultimi documenti soddisfa le richieste di integrazione e approfondimento progettuale, ed è da ritenersi esaustiva e sufficiente a comprendere l'impatto globale dell'intervento sul territorio;

Considerato che la Direttiva 92/43/CE art. 6 comma 4 ammette che - qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative - un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata;

Considerato che l'estensione del campo fotovoltaico in oggetto occuperebbe 200 ettari su 1200 ettari di area disponibile;

Considerato che il nuovo parco fotovoltaico rappresenterebbe attualmente il più grande, per estensione, in Piemonte, ed il secondo per estensione in Italia;

Considerato che la riformulazione del progetto ha esiti sicuramente migliorativi, riducendo il consumo di paesaggio "raro" a favore di un consumo di componenti paesaggistiche più comuni, ma che comunque non esclude un rilevante impatto in termini di consumo di suolo, di paesaggio e compromissione di habitat (72 ettari), ancorchè per un tempo determinato, e comunque non irrilevante per durata, in particolare se si tengono presenti i tempi, non brevi, necessari al ripristino dello stato preesistente dei luoghi;

Considerato che, se alcune aree interne al sito sono oggettivamente caratterizzate da visibilità ridotta dall'esterno, e non sono accessibili internamente - in relazione all'appartenenza al demanio militare e all'attuale funzione a poligono, che permarrà anche successivamente all'istallazione dei campi fotovoltaici - la maggior parte delle aree previste dal progetto si affaccia invece su strade a pubblica percorrenza, in cui le opere di mitigazione, ancorchè efficaci, modificherebbero sensibilmente il paesaggio preesistente;

Considerato che il progetto di campo fotovoltaico in oggetto, definito nella versione discussa nella riunione di conferenza di servizi del 30/04/2013, è stato ritenuto non compatibile, sotto il profilo dell'impatto paesaggistico - sia in termini percettivi che di consumo fisico di paesaggio - per i seguenti motivi:

l'attuazione dell'intervento comprometterebbe il paesaggio tutelato dalle diverse fonti normative citate; tale paesaggio, che non solo ha carattere di rarità per la singolarità delle componenti morfologiche e vegetazionali - che delineano uno scenario di "brughiera" - ma si configura inoltre come quadro costituito da pluralità di fattori identitari (le componenti paesaggistiche) spontaneamente integrati, in definito rapporto localizzativo e quantitativo tra loro (pascoli, boschi, brughiera nel suo interno, e lo scenario delle Alpi, della collina torinese, della Vaude a grande scala);

l'intervento si denota indiscutibilmente come elemento perturbante dell'equilibrio suddetto, ed incongruente rispetto alla preservazione delle peculiarità del paesaggio, obiettivo e giustificazione dei vincoli e delle diverse misure di salvaguardia vigenti, istituite a difesa di un rilevante interesse pubblico quale la tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni paesaggistici e ambientali;

in particolare, sono state individuate come aree di criticità le aree B, collocate in un ambito di particolare pregio paesaggistico direttamente apprezzabile, come quadro naturale, alla pubblica fruizione di chi percorra la strada che li costeggia, e in cui le opere di mitigazione porterebbero a una notevolissima modificazione dello stato dei luoghi, e dei rapporti tra le diverse componenti del paesaggio (vaste estensioni prative alternate a boschi spontanei), sia in termini fisici che percettivi; è stato altresì ritenuto particolarmente critico il carico ambientale paesaggistico relativo all'estensione complessiva delle aree C e D, ancorchè si ritenga che la loro localizzazione sia in linea di massima sostenibile;

Considerato che ai fini del superamento della valutazione negativa verbalizzata nella riunione di conferenza di servizi del 30/04/2013, si è ritenuta necessaria la predisposizione di una revisione progettuale fondata su :

un deciso ridimensionamento, in misura minima del 50%, delle aree B, privilegiando se possibile il mantenimento delle aree a est, più vicine a quelle compromesse da usi militari (zona circoscritta dalla recinzione);

- il ripensamento e ottimizzazione delle opere di mitigazione per le aree B conservate, ai fini di minimizzarne l'impatto modificativo sul territorio;*
- il ridimensionamento, a scelta, in misura minima del 50%, dell'area C o area D, per ridurre il carico ambientale e paesaggistico complessivo;*
- l'aumento del numero di corridoi ecologici all'interno dei campi di maggiore estensione (A, C, D);*
- l'individuazione eventuale, a compensazione delle aree ridimensionate o stralciate, di aree a pascolo o agricole maggiormente distanti dai percorsi a pubblica fruizione, o da punti di vista sensibili, da destinarsi a campo fotovoltaico*

Considerato che il progetto in variante trasmesso da Difesa Servizi in data 31/05/2013, e integrato dal layout trasmesso in data 11/06/2013 presenta modifiche progettuali considerevoli, comportanti una riduzione di quasi tre quarti del parco fotovoltaico inizialmente proposto, e dalle quali si evince una permanenza dello stesso nelle aree più degradate; in particolare, il progetto stralcia il sottocampo C, il sottocampo A, e riduce il sottocampo B alle aree B5, B6, B7 in comune di Lombardore.

Tutto ciò visto e considerato, questo Ufficio ritiene che l'ultima versione del progetto presentato superi i principali elementi di incompatibilità sotto il profilo dell'impatto paesaggistico – sia in termini percettivi che di consumo fisico di paesaggio - e pertanto formula, per quanto di competenza, una valutazione di incidenza sostanzialmente favorevole, rimandando le ulteriori prescrizioni di dettaglio alla trasmissione del progetto definitivo nell'ambito del futuro procedimento unico autorizzativo ai sensi della L. 387/03 e s.m.i.

4.2.9 Rischio Archeologico

Si riporta quanto indicato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie:

Esaminata la documentazione agli atti dell'Ufficio, si è verificato che l'impianto in progetto non ricade in un'area interessata da procedimenti di tutela in essere od in corso d'istruttoria, né all'interno di aree a rischio perimetrale dallo strumento archeologico perimetrato nello strumento urbanistico dei Comuni in epigrafe.

Si prende atto della Verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta conformemente al dettato dell'art. 95 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con l'analisi delle fonti d'archivio e

bibliografiche, delle fotografie aeree e delle ricognizioni sul terreno interessato dall'opera in progetto e sul territorio circostante.

Alla luce dei dati in possesso di questa Soprintendenza e da quanto emerso nella citata Verifica, si valuta l'intera area interessata dal progetto ad alto rischio archeologico. Infatti i territori sul ciglio dell'altopiano delle Vaude e quelli posti a quote immediatamente inferiori hanno mostrato una grande ricchezza e complessità di contesti archeologici laddove indagini archeologiche o puntuali segnalazioni di scoperte avvenute in passato hanno avuto luogo, come ad esempio l'Area di San Carlo Canavese, Ciriè, Nole e Grosso, situata poco ad ovest di quella interessata dall'opera in oggetto. Nell'area dove è in progetto l'impianto fotovoltaico in oggetto, l'altopiano della Vauda è stato preservato dagli intensi sconvolgimenti delle attività agricole grazie all'installarsi del Poligono militare a partire dal XIX secolo, mentre l'area di pendio e quella ai suoi piedi è per lo più esente da coltivazioni intensive. Come emerge anche dalla citata Verifica, l'area dell'altopiano, laddove si hanno avute indagini archeologiche anche non mirate, appare poter ospitare insediamenti rustici di età romana. Inoltre il terrazzo morfologico delle Vaude è soggetto ad attività erosive naturali che tendono a portare alla luce, anche a scarsa profondità, contesti preistorici risalenti al Paleolitico Medio (100.000 – 30.000 anni fa). Sia sul ciglio dell'altopiano che sulle pendici e ai suoi piedi inoltre il confronto con l'area a nord-ovest mostra la possibilità che si trovino necropoli di età romana, sparse nel territorio.

Si richiede pertanto, vista la valutazione sopraesposta, per tutte le aree in cui andranno ad essere realizzate le opere in oggetto, l'attivazione delle procedure di accertamenti archeologici preliminari previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 96 comma 1, lett. a e b, con la realizzazione di una campagna di sondaggi stratigrafici per uno sviluppo complessivo pari al 30% dell'area interessata dal movimento terra, il cui primo piano dovrà essere sottoposto preventivamente all'approvazione dell'Ufficio Scrivente, che mantiene la direzione scientifica delle operazioni.

Si richiede inoltre che tutte le attività di bonifica ordigni bellici siano sottoposte per quanto compatibile con le norme relative alla sicurezza, ad assistenza continuativa effettuata da operatori archeologici e che il piano delle operazioni sia sottoposto preventivamente a questa Soprintendenza.

Le attività di indagine archeologica, da concordare con questo Ufficio, dovranno essere realizzate da archeologi professionisti a spese e a cura della Committenza in regime di riserva statale sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza (D.Lgs 42/2004, art. 88), conformemente alla Circ. 10/2012 della Direzione Generale per l'Antichità. Si richiede di trasmettere a questa Soprintendenza in nominativo ed il curriculum dell'archeologo individuato quale direttore tecnico dei lavori, affinché si verifichi il possesso dei requisiti richiesti dal DM 60 del 20/03/2009 e si coordinino i sopralluoghi di competenza.

Al termine delle operazioni richieste, ricevuta la documentazione prodotta, questa Soprintendenza esprimerà il proprio parere di competenza.

4.2.10 Altri pareri ed autorizzazioni

Il Comando Regionale Militare Nord SM Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari Sezione Infrastrutture Demanio Servitù Militari e Poligoni esprime nulla contro la realizzazione dell'opera. In merito ad eventuali ostacoli alle traiettorie al volo a bassa quota rimanda al rispetto delle Direttive di cui alla Circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/4422 del 09/08/2000 relativa alla "Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota" e stralcio del "Codice di Navigazione Aerea".

L'Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio ha segnalato che l'opera non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati all'Aeronautica stessa né con servitù prediali o Militari (ex. L. 898/76) a loro servizio pertanto nulla osta, relativamente ai soli

aspetti demaniali di proprio interesse, all'esecuzione dell'intervento.

Si riporta quanto indicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: *“L'attività in oggetto non rientra fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011. Ad ogni buon fine si fa presente che, anche nel caso di attività non soggette a controlli, sussiste comunque l'obbligo, a cura dei titolari, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e dell'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, con riferimento al quale le disposizioni di cui alla nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 07/02/2012 prot. DCPREV n. 1324 “Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici – Edizione Anno 2012”, pur non cogenti, possono costituire un utile riferimento. Si rammenta infine che, qualora le cabine di trasformazione configurino attività soggette a controlli ex DPR 151/2011 in quanto ricadenti al punto 48 dell'Allegato I, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del citato regolamento di prevenzione incendi”.*

Il Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino ha espresso per quanto di competenza parere preliminare favorevole, con prescrizioni, relativamente agli interventi da eseguirsi su strade provinciali (SP 13, SP 39, SP 267 ed SP 720).

Il Settore Decentrato OO.PP. E Difesa Assetto Idrogeologico di Torino della Regione Piemonte ha espresso per quanto di competenza, esclusivamente ai fini idraulici ai sensi del RD n. 523/1904, parere favorevole con prescrizioni all'esecuzione degli attraversamenti del rio Pogliano, del Rio della Vauda e del torrente Fisca. Lo stesso Settore ha ritenuto inoltre compatibile dal punto di vista idraulico il passaggio interrato della linea in media tensione nelle aree situate in sinistra ed in destra idrografica del torrente Fisca e soggette a possibili esondazioni a pericolosità elevata (Eba).

5. Pareri dei Comuni

Comuni coinvolti dal progetto:

Comune di Lombardore

Parere positivo. Con D.G.C. n. 33 del 15/03/2013 è stata approvata la bozza di convenzione tra il Comune e la Società CIRIÈ CENTRALE PV S.A.S. della BELECTRIC ITALIA S.R.L..

Comune di San Francesco al Campo

Contrarietà alla realizzazione dell'impianto espressa con D.C.C. n. 8 del 22/04/2013.

Comune di San Carlo Canavese

Contrarietà alla realizzazione dell'impianto espressa con D.C.C. n. 6 del 13/05/2013.

Comuni limitrofi

Comune di Rivarossa

Contrarietà alla realizzazione dell'impianto espressa con D.C.C. n. 8 del 28/03/2013.

Comune di Front

Contrarietà alla realizzazione dell'impianto espressa con D.G.C. n. 24 del 05/04/2013.

Comune di Leinì

Con nota n. 17297 del 19.9.2012 il resp. del Settore Edilizia Privata/Urbanistica ha formulato alcune osservazioni e richieste di chiarimenti.

Sul progetto modificato a Febbraio 2013 non sono prevenuti pareri.

6. Valutazioni sintetiche e conclusioni

Il progetto si colloca in un'area che le Linee Guida regionali *“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra”* (adottate con D.G.R. 14.12.2010, n. 3-

1183), in attuazione delle Linee Guida nazionali sugli impianti alimentati da FER, classificano come “inidonea”, in quanto coincidente con un’area naturale protetta e un Sito di Importanza Comunitaria, appartenente alla “Rete Natura 2000”.

Le Linee Guida regionali in parola classificano le Aree Protette come “inidonee” alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in quanto in contrasto con le finalità perseguite nell’istituzione delle stesse aree; classificano come “inidonei” anche i SIC ricompresi nella Rete Natura 2000, così come le zone individuate dall’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i. (“Codice dei beni culturali”), di cui fanno parte i parchi e le riserve regionali.

Sul punto occorre evidenziare come, da ultimo, si sia affermato un orientamento giurisprudenziale per il quale le Linee Guida regionali sopra citate non possano essere in alcun modo relegate a mere linee di indirizzo, ma assumono una cogenza prescrittiva tale che l’operatore non potrebbe discostarsene neanche nel caso di opinioni tutte di segno contrario raccolte in seno alla Conferenza dei servizi; con la conseguenza che la valutazione regionale di inidoneità di un sito, già in sede di formazione delle Linee Guida medesime, assorbe e supera ogni altra valutazione al riguardo, al punto da non ammettere la stessa possibilità di valutazioni concorrenti e di opposta valenza (cfr., in tal senso, TAR Piemonte, Sez. I., 22 febbraio 2013, n. 248, e Consiglio di Stato, Sez. V, 15 gennaio 2013, n. 176). Ne deriva che, proprio con riguardo a tale recente consolidata giurisprudenza, risulta affermato il principio secondo il quale la natura di area “non idonea” vada intesa in senso assoluto, incompatibile con una valutazione in concreto, caso per caso, delle aree volta a volta coinvolte.

Del resto, tale interpretazione del Giudice amministrativo, sia di primo grado che di appello, appare effettivamente del tutto coerente con le stesse indicazioni offerte dalle Linee Guida regionali in parola, nelle quali si legge testualmente che le Direzioni regionali competenti, al fine di individuare le aree e i siti non idonei all’installazione a terra di impianti fotovoltaici, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno pertanto avviato la prevista “... istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti ...”; vale a dire, al fine di pervenire al processo di identificazione delle aree non idonee si è - già - passati attraverso un’attenta istruttoria degli organi regionali competenti, che non può certo essere ripetuta, caso per caso, dalle singole Amministrazioni chiamate poi a decidere: pena l’evidente contrasto con la funzione e il ruolo che lo Stato, per tale categoria di opere, ha voluto riservare alla Regione.

Ne consegue che, anche in considerazione del fatto che il Codice dell’Ordinamento militare deve rispettare le norme in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali, proprio in relazione alla richiamata giurisprudenza in tema di installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree protette o nei territori di protezione esterna alle stesse, **il territorio interessato dall’impianto si configura come area inidonea all’installazione di impianti fotovoltaici a terra.**

Del resto, anche dall’istruttoria tecnica effettuata nell’ambito della Conferenza dei Servizi risultano valutazioni non uniformi.

Da una parte, infatti, le valutazioni specialistiche effettuate sui temi dell’incidenza ecologica e della autorizzazione paesaggistica concludono con un parere positivo sull’intervento, sia pure vincolato ad un fortissimo ridimensionamento dell’opera. Peraltro, questi stessi Enti fanno trasparire, nell’espressione del loro parere, alcune criticità intrinseche legate all’intervento.

La Regione Piemonte, Settore Aree Naturali protette, esprime un giudizio di incidenza positivo motivato sul fatto che nell'ambito del progetto presentato nel febbraio 2013 vengono interessate aree con un valore naturalistico meno elevato, a condizione, tuttavia, dello stralcio dell'area A e di una serie di prescrizioni relative ad interventi di mitigazione e compensazione.

Nella valutazione effettuata dall'Ente Parco, viene evidenziata la problematicità relativa alla effettiva temporaneità e reversibilità dell'intervento, ma che si realizzerà solo ad una scala temporale molto lunga se rapportata alle veloci dinamiche ecologiche dell'habitat a brughiera. Vengono, pertanto, definite una serie di condizioni e prescrizioni relativamente alle mitigazioni individuate dal proponente. Viene comunque ribadita la richiesta di stralcio dell'area A.

La Soprintendenza ai Beni Ambientali ha espresso nella Conferenza dei Servizi un parere negativo, evidenziando il forte impatto paesaggistico dell'intervento. Lo stesso parere evidenziava condizioni specifiche (stralcio di alcune aree) per il suo superamento. A seguito di una comunicazione di disponibilità allo stralcio (e la presentazione di uno schema di layout, che prevede lo stralcio totale delle aree A e C e lo stralcio parziale delle aree B e D) da parte della Soc. Belectric, la Soprintendenza ha ritenuto che il progetto presentato superi i "*principali*" elementi di incompatibilità sotto il profilo dell'impatto paesaggistico, e pertanto ha formulato una valutazione di incidenza "*sostanzialmente*" favorevole.

La sommatoria degli stralci di aree richiesti dai due enti porterebbe ad una dimensione complessiva del progetto (sia in termini di superficie coinvolta, sia in termini di potenza elettrica prodotta) inferiore al 50% delle iniziali previsioni.

Sul piano della produzione energetica da fonti rinnovabili il progetto è sicuramente positivo, anche se il forte ridimensionamento a seguito degli stralci lo rende meno strategico di quanto inizialmente previsto.

Non risultano problematiche particolari alla realizzazione del progetto legate ad alcuni livelli di contaminazione dei suoli dovuta all'uso pregresso delle aree per esercitazioni militari. Ciò anche in ragione del regime normativo specifico, e allo stato attuale incompleto, vigente sulle aree militari (assenza di limiti). Pertanto nell'ambito del progetto è stata valutata esclusivamente la compatibilità dell'intervento in termini di tutela della salute dei lavoratori che realizzeranno le installazioni;

Dall'altra, le valutazioni effettuate dai competenti servizi della Provincia e dall'ARPA si concludono in senso negativo:

- il sito in oggetto, caratterizzato da un alto valore di naturalità e di biodiversità, verrebbe alterato in modo pesante determinando frammentazione e perdita di connettività degli habitat. Gli elaborati sulla Valutazione di Incidenza presentati con il progetto non analizzano tali possibili impatti, in particolare rispetto al notevole impoverimento della diversità floristica, che all'inizio del secolo scorso era di oltre 700 specie (Ferrari E., 1913, *La vegetazione del territorio di Leynè (Torino) nei rapporti colla coltura agraria*. Annali dell'Accademia di Agricoltura di Torino, 55, 459-515) ma che oggi sembra essersi ridotta a 400 specie (Rilievi effettuati durante il Progetto INTERREG "*Conservazione e gestione della flora e degli habitat nelle alpi occidentali del sud*" effettuati negli anni 2003-2004). Inoltre permangono le problematiche dell'elevato consumo di suolo all'interno di un SIC, anche se i campi in progetto non dovrebbero incidere su habitat prioritari secondo la Direttiva Habitat;
- dal punto di vista della pianificazione territoriale il progetto, oltre a risultare in contrasto con le Linee Guida Regionali citate, alle quali il PTC2 del 2011 rimanda, in quanto il territorio

interessato dall'impianto si configura come area inidonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, si pone comunque in aperto contrasto con i principi ispiratori e le politiche ambientali e territoriali perseguite del PTC2 medesimo. In tale piano, infatti, le aree agricole e, più in generale, quelle vegetate (dalla foresta alla trama dei corridoi ecologici e faunistici, dalle aree a parco o ad altro titolo tutelate, alle aree di dissesto geologico e alle fasce fluviali, con le attività che le gestiscono) sono assunte come il contesto di base e di riferimento prioritario per la tutela ambientale. Il PTC2 persegue la tutela e la valorizzazione ecologica e paesaggistica di tali ambiti, mediante il mantenimento e l'incremento della biodiversità e la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio. Il progetto presentato interessa un nodo o core area della rete ecologica provinciale, e cioè un'area a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario;

- il suolo - oltre ad essere risorsa multifunzionale fondamentale, in quanto genera biomassa, funge da strato filtro (ovvero trattiene e depura l'acqua, contribuendo a regolare il bilancio idrologico, trattiene la CO₂ ecc), è la più grande riserva genetica del pianeta, fornisce materie prime essenziali (argille, sabbie, ghiaie) ecc. - **è una risorsa esauribile, non rinnovabile.** Per questi motivi la Provincia di Torino, nel redigere il PTC2, ha scelto di appuntare la propria attenzione su quello che appare come il **fenomeno più impattante a livello territoriale** ovvero **l'incremento del consumo di suolo. Pertanto il tema del contenimento del consumo di suolo è un principio cardine del PTC2** e trova declinazione nelle strategie dei vari sistemi: insediativo, infrastrutturale, naturale, in modo che tale fenomeno possa essere correttamente governato soprattutto in rapporto alle aree pianeggianti – collinari (quali la Vauda). Nel perseguire tale obiettivo il Piano individua specifiche norme di utilizzo del suolo ai fini dell'edificazione, definendo tre diverse "tipologie" di aree: "*aree dense*", "*aree di transizione*", "*aree libere*". Il PTC2 tutela le aree "libere" (come si configura la Vauda) da qualsiasi forma di edificazione mentre detta norme specifiche per le aree dense e di transizione. Le "aree libere" (agricole, fertili, boscate, di valore naturalistico) sono considerate un valore che non bisogna ulteriormente compromettere o danneggiare in quanto ricchezza da tutelare per le future generazioni. Nel caso di specie, l'area interferita non solo è un'area libera ma è un *nodo o core area* della Rete Ecologica Provinciale, in quanto area protetta regionale e SIC appartenente alla Rete Natura 2000, e quindi un suolo di elevato pregio naturalistico-ecologico. Occorre inoltre considerare che l'estensione dell'impianto, seppure ridotta rispetto alle prime versioni del progetto, determina un impatto di area vasta che andrebbe ad inficiare l'integrità del sito sotto vari profili, da quello territoriale a quello ambientale, da quello naturalistico-ecologico, oltre che a quello paesaggistico;
- il progetto in esame, pertanto, si pone in netto contrasto con i principi cardine e le politiche di contenimento del consumo di suolo perseguite dal Piano Territoriale di Coordinamento;
- infine è necessario valutare che i suoli superficiali di brughiera quali quelli in oggetto verranno danneggiati in modo consistente soprattutto nella fase di cantiere, a causa del transito dei mezzi e delle opere di scavo per la realizzazione dei plinti in cemento e in generale delle strutture - per la manutenzione periodica degli impianti e nella fase finale di dismissione che comporterà l'estrazione dei basamenti in cls, lo smontaggio delle strutture e dei moduli, il passaggio di mezzi ecc ... Sono inoltre previste altre opere quali inverter, cabine di trasformazione, recinzione, impianto di illuminazione, viabilità interna ed esterna, cavidotto ecc. Gli impianti fotovoltaici a terra quali quello in esame, hanno una durata prolungata nel tempo (l'autorizzazione è stata richiesta per una durata di 20 anni) e sottraggono pertanto suolo (in questo caso di elevato pregio naturalistico-ecologico) per un lungo periodo. Il ripristino dell'area viene previsto mediante riempimento delle buche con lo stesso terreno accantonato in precedenza. Il processo di ricostituzione del suolo e delle sue proprietà e funzioni antecedenti all'intervento non potrà però essere di breve durata né potrà in toto

ricreare le condizioni iniziali, vista anche la profondità di impianto delle strutture. Pertanto si verrebbe a creare una sottrazione di suolo prolungata con un impatto che si reputa non del tutto reversibile.

Anche le Amministrazioni Comunali del territorio coinvolto si sono nel complesso espresse in maniera fortemente critica sul progetto. Parere negativo hanno espresso i Comuni di San Francesco al Campo e San Carlo Canavese, e i Comuni limitrofi sul confine nord rispetto ad alcune aree di progetto (Vaudo Canavese, Rivarossa, Front).

Il Comune di Leini, che si era espresso con la richiesta di alcuni chiarimenti nella prima fase dell'istruttoria (progetto dell'agosto 2012), non ha successivamente espresso pareri.

Resta il parere favorevole del Comune di Lombardore.

Da evidenziare anche la significatività delle numerose osservazioni pervenute, la maggior parte delle quali espressione di Comitati di cittadini, che hanno nel complesso segnalato la loro posizione fortemente negativa sul progetto, motivata, anche in questo caso, dal contrasto con le norme, dal consumo di suolo e dalla lesione dell'integrità dell'area naturale protetta.

Pertanto, nel caso di specie, oggetto del presente provvedimento, anche a voler procedere in una valutazione che, ad oggi, ferma l'interpretazione delle Linee Guida regionali offerta dal richiamato orientamento giurisprudenziale, non è comunque più possibile, occorre dare atto della rilevante circostanza che non sono emersi nel corso dell'istruttoria elementi concreti (quali ad esempio recupero di aree già utilizzate e compromesse o coincidenza con altre infrastrutture), e unanimemente condivisi da tutti i soggetti competenti coinvolti, tali comunque da giustificare una valutazione specifica caso per caso.

In tale condizione normativa, a fronte di posizioni così articolate e certamente non concordanti, espresse dai soggetti competenti, si ritiene piuttosto debba trovare applicazione il principio di precauzione, cioè un regime di salvaguardia, che condurrebbe a non rilasciare autorizzazioni per impianti da collocarsi in zone che le Linee Guida regionali già approvate classificano come "non idonee", laddove anche l'eventuale valutazione in concreto – ad oggi, tuttavia, non più possibile – non arriva a dimostrare nel caso di specie – *oltre ogni ragionevole dubbio* la "derogabilità" delle Linee Guida medesime rispetto alle aree coinvolte.

Non solo; sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la Valutazione di Impatto Ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile, in quanto tale, di verifica sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo (v., in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato n. 1640 del 22.3.2012), a fronte, nel caso di specie, di una serie di valutazioni così articolate, e nel giudizio di bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, evidenziati durante l'istruttoria, si ritiene prevalga una valutazione sul progetto coerente ai principi e alle politiche del PTC2, quale strumento condiviso di pianificazione territoriale e attualmente vigente nel territorio di riferimento.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto sia in contrasto con la normativa regionale e con i principi e le norme del PTC2 (il quale ha recepito, ai sensi di legge, la normativa regionale), e che pertanto non sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.